



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

*Servizio Penale*

### Relazione su novità normativa

***Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – cd. Riforma Cartabia), come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162***

Rel.: n. 68/22

Roma, 7 novembre 2022

SOMMARIO: 1. Premessa: l'entrata in vigore [differita] del d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 99-*bis*) e le direttrici generali della riforma.

#### PARTE I: DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Titolo VI)

2. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità (art. 85). – 3. Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante (art. 86). – 4. Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico (art. 87). – 5. Disposizioni transitorie in materia di assenza e di restituzione nel termine per proporre impugnazione in procedimenti per reati antecedenti al 1° gennaio 2020 (artt. 88 e 89). – 6. Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 90). – 7. Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 91). – 8. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa (artt. 92 e 93). – 9. Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni di testi, parti e periti (art. 94, comma 1). – 10. Disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione (art. 94, comma 2). – 11. Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 95) e in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie (art. 97) – 12. Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni alimentari (art. 96).

#### PARTE II: PRIME QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

13. Premessa: *tempus regit actum* e criteri risolutivi. – 14. Questioni di diritto intertemporale in tema di misure cautelari relative a reati divenuti procedibili a querela. – 15. Questioni di diritto intertemporale in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* cod. pen.). – 16. Questioni di diritto intertemporale in materia di durata delle indagini preliminari e di rimedi alla stasi del procedimento (art. 415-*ter* cod. proc. pen.) – 17. Questioni di diritto intertemporale in materia di nuove regole di giudizio per l'archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere. – 18. Questioni di diritto intertemporale in materia di nuovi casi di citazione diretta a giudizio (art. 550, comma 2, cod. proc. pen.) e di celebrazione dell'udienza di comparizione predibattimentale (art. 554-*bis* cod. proc. pen.). – 19. Questioni di diritto intertemporale in materia di nuove cause di inammissibilità delle impugnazioni e di nuove ipotesi di inappellabilità.

**1. Premessa: l'entrata in vigore [differita] del d.lgs. n.150 del 2022 (art. 99-*bis*) e le direttrici generali della riforma.**

È stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 243 del 17 ottobre 2022 il **decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150**, recante «**Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale,**

**nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»** [cd. "riforma Cartabia", d'ora in poi indicato, *breviter*: d.lgs. n. 150]<sup>1</sup>.

Il provvedimento sarebbe dovuto entrare formalmente in vigore il 1° novembre 2022, dopo l'ordinario periodo di *vacatio legis* di quindici giorni dalla sua pubblicazione in *Gazzetta* (art. 73 Cost.). Tuttavia, il **decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162** – intervenuto proprio alla vigilia della scadenza del suddetto termine di *vacatio*, entrato in vigore il 31 ottobre scorso<sup>2</sup>, ha aggiunto, all'art. 6, un inedito **art. 99-bis** al d.lgs. n. 150 per rinviarne l'entrata in vigore al **30 dicembre 2022**<sup>3</sup>.

Il differimento d'urgenza – varato dal nuovo esecutivo frattanto insediatosi e su cui taluno, in dottrina, ha già espresso dubbi di legittimità costituzionale<sup>4</sup> – è giustificato dall'esecutivo «per

---

<sup>1</sup> In dottrina, per una prima disamina degli aspetti processuali della riforma, v. G. CANZIO, *Il modello "Cartabia": una riforma di sistema tra rito e organizzazione*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 42, pagg. 8 ss.; A. GAITO-R. LANDI, "L'altare e le (forse inevitabili) vittime". Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, in *Archivio penale online*, 2022, n. 2; M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. guida alla lettura della riforma Cartabia. Profili processuali, in Sistema penale*, 28 ottobre 2022; sugli aspetti anche agli aspetti sostanziali, v. T. PADOVANI, *Riforma Cartabia, intervento sulle pene destinato a ottenere risultati modesti*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 41, pagg. 8 ss.; G. SPANGHER, *La riforma del processo penale in Gazzetta*, ne *Il Quotidiano Giuridico*, 18 ottobre 2022.

<sup>2</sup> Il giorno stesso della sua pubblicazione (art. 9), avvenuta nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 255, del 31 ottobre 2022.

<sup>3</sup> Auspica che non siano proposti in sede di conversione «emendamenti mirati a stravolgere l'impianto della complessa e organica riforma della giustizia penale, vanificandone i non pochi percorsi virtuosi», G. CANZIO, *op. cit.*, pag. 8.

<sup>4</sup> G.L. GATTA, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?*, in *Sistema penale*, 31 ottobre 2022, ad avviso del quale «la soluzione adottata dal Governo – il differimento dell'entrata in vigore dell'intera riforma, e non solo di alcune sue parti – va ben oltre l'ascolto della voce dei magistrati, che corrono ora il rischio, nello scenario peggiore, di essere additati come responsabili del rinvio in blocco e persino delle sorti future della riforma e del PNRR». Sotto il profilo squisitamente giuridico l'A. anzitutto dubita, chiamando in causa i costituzionalisti, che il Governo possa «adottare disposizioni integrative o correttive ricorrendo alla decretazione d'urgenza, senza seguire la procedura indicata dal Parlamento con la legge delega» [v. art. 1, comma 4, della legge. n. 134 del 2021, *NdA*], «tanto più che, differendo l'entrata in vigore del decreto legislativo (peraltro a una data successiva alla scadenza della delega legislativa), il Governo sposta in avanti il *dies a quo* del termine biennale della delega legislativa di cui al cit. art. 1, comma 4, legge n. 134 del 2021 per l'adozione di disposizioni integrative o correttive». In rilevata «assenza di un fatto nuovo, giuridicamente apprezzabile, che comporti esigenze organizzative nuove rispetto a quelle già valutate dal [precedente] Governo con l'adozione del decreto legislativo, che è stato accompagnato, come di rito, da una relazione tecnica di analisi dell'impatto della regolazione (A.I.R.) approvata dal Consiglio dei Ministri», non sussisterebbero straordinarie ragioni di necessità ed urgenza per la decretazione d'urgenza, «tanto che non sono richiamate nelle premesse del decreto-legge». Un ulteriore profilo di dubbia legittimità costituzionale riguarda – secondo G.L. GATTA, *ibidem*, «il differimento dell'entrata in vigore (anche) delle disposizioni più favorevoli all'indagato/imputato o al condannato, disseminate nella parte della riforma relativa al sistema sanzionatorio... Si pensi a disposizioni di indubbia natura sostanziale quali quelle relative alla esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto e alle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. Il termine di *vacatio legis* ha notoriamente la funzione di rendere conoscibile il testo normativo prima della sua entrata in vigore. Nel caso di specie, non essendo diversamente stabilito, il termine è di quindici giorni (art. 73 Cost.) e si sarebbe compiuto domani [il 1° novembre 2022, *NdA*]. Si pensi al caso di chi, da domani, avrebbe potuto beneficiare dell'applicazione di una norma più favorevole introdotta dalla riforma e che il giudice è inibito ad applicare fino al 30 dicembre. Poniamo, ad esempio, il caso di chi si sarebbe giovato dei più ampi confini applicativi dell'art. 131 *bis* c.p. o di una pena sostitutiva della reclusione o dell'arresto inflitta in misura superiore ai due anni e, pertanto, oggi non sostituibile né sospendibile conditionalmente. La legittimità costituzionale di una norma, come quella odierna, che impedisce l'applicazione di norme penali favorevoli al reo deve essere valutata al metro del principio di uguaglianza/ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. Non si tratta qui di derogare all'applicazione retroattiva della *lex mitior*, che ancora non è entrata in vigore e non può quindi avere un effetto retroattivo inibito. Si tratta di valutare se sia *ragionevole* inibire l'applicazione della *lex mitior* in materia penale, che ha uno statuto costituzionale e convenzionale particolarmente garantito. Il diritto all'applicazione della *lex mitior* – approvata dal (precedente) Parlamento e attuata dal (precedente) Governo – è sacrificato da un provvedimento del nuovo Governo (e, eventualmente, del nuovo Parlamento) che ne differisce l'entrata in vigore poche ore prima. Sarebbe stato allora necessario uno stringente scrutinio in termini di ragionevolezza, del quale il decreto-legge avrebbe dovuto farsi carico. Quale non meglio precisata esigenza organizzativa può ragionevolmente giustificare la mancata applicazione della *lex mitior*, in un bilanciamento di interessi contrapposti che coinvolge anche la libertà personale? Sembrano dunque prospettabili questioni di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 Cost., 7 CEDU e 49 CDFUE». Di qui la prospettata tesi - in alternativa alla questione di legittimità costituzionale – «di una soluzione interpretativa che porti a ritenere applicabili, anche nel periodo di prolungata *vacatio legis*, le leggi penali sostanziali più favorevoli previste dal d.lgs. n. 150 del 2022». Detta soluzione – secondo l'A. – troverebbe l'avallo in quella giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto applicabile in giudizio lo *ius novum* più favorevole al reo già durante il periodo di *vacatio legis* (Sez. 1, n. 39977 del 14/5/2019, *Addis*, Rv. 276949-014, in tema di nuovi limiti scriminanti *ex artt.* 52 e 55 cod. pen. introdotti dall'art. 1 l. n. 36 del 2019; Sez. 1, n. 53602 del 18/5/2017, *Caré* e altro, Rv. 271639-01, in tema di depenalizzazione del reato di ingiuria *ex art.* 1, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 7 del 2016).

*Contra*, nel senso della **piena legittimità della norma di differimento** recata dall'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, v. G. DI MARZIO, *Il primo decreto-legge del nuovo Governo: le misure in tema di ergastolo ostativo, le misure destinate a fronteggiare i rave party e lo slittamento dell'entrata in vigore della riforma del codice di procedura penale*, in *ForoNews-*

la riscontrata necessità di approntare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma sull'organizzazione degli uffici» e per consentire, altresì, «un'analisi delle nuove disposizioni normative, agevolando l'individuazione di prassi applicative uniformi ed utile a valorizzare i molti aspetti innovativi della riforma»<sup>5</sup>. Il disposto rinvio dell'entrata in vigore è «contenuto» entro la suddetta data del 30 dicembre 2022, «in quanto si tratta di un lasso di tempo certamente sufficiente ai fini indicati e che permette di mantenere gli impegni assunti in relazione al PNRR»<sup>6</sup>.

Quanto ai contenuti dell'odierna riforma di sistema, definita «penale-processuale insieme» perché intreccia il diritto sostanziale e il processo<sup>7</sup>, essi poggiano essenzialmente su tre pilastri: **le modifiche al regime sanzionatorio, la riforma del processo penale e l'introduzione della giustizia riparativa.**

Il filo conduttore degli interventi attuativi della legge delega (art. 1 della legge 27 settembre 2021 n. 134) è rappresentato – come declamato dall'intitolazione del d.lgs. n. 150 –

---

*Il Foro italiano*, 1° novembre 2022, ad avviso del quale, impregiudicate le valutazioni di carattere politico sul contenuto della riforma e sulle possibili modifiche che potrebbero essere realizzate, «il potere di dettare disposizioni integrative e correttive, ai sensi dell'art. 1, comma 4, legge 27 settembre 2021 n. 134, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati, con la medesima procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge n. 134 del 2021, non paralizza i concorrenti poteri normativi del governo previsti dall'art. 77 Cost., ove ne ricorrano i presupposti. E, in questa prospettiva, l'esigenza di evitare sovrapposizioni di normative, con l'inevitabile incertezza che ne sarebbe conseguita, come pure quella di approntare misure organizzative destinate a coordinare l'esigenza di ragionevole durata del processo con quella di efficienza dello stesso, non possono dirsi estranee all'ambito dei casi straordinari di necessità e urgenza previsti dalla Carta fondamentale. Che poi l'esigenza di modificazione della disciplina debba discendere da fatti nuovi necessariamente distinti dalla diversa valutazione politica della nuova maggioranza rispetto alla più opportuna regolamentazione del processo penale è un dato aprioristico non sorretto da un fondamento giustificativo. La scelta della legge n. 134 del 2021 di prevedere un procedimento correttivo e integrativo amplia le possibilità di intervento del governo, rendendo non necessaria una ulteriore copertura del parlamento, ma non esclude, all'evidenza, che il governo possa, con l'avallo successivo del parlamento, intervenire, senza dovere necessariamente rispettare i principi e i criteri direttivi della precedente legge delega. Ciò che nessun dubita potrebbe fare all'indomani del termine di due anni previsto dall'art. 1, comma 4, legge n. 134 del 2021 e che il più ampio armamentario assicurato da quest'ultima previsione non impedisce di fare prima». Si esclude altresì - secondo la traiettoria interpretativa suggerita da G.L. GATTA, *Rinvio della riforma Cartabia*, cit. - la praticabilità di una soluzione interpretativa che porti a ritenere applicabili, anche nel periodo di *vacatio legis*, le leggi penali sostanziali più favorevoli previste dal d.lgs. n. 150 del 2022», come già accaduto di recente a proposito del d.l. 24 marzo 2021 n. 42 che paralizzò gli effetti della prevista abrogazione della legge n. 30 aprile 1962 n. 283, che sarebbero stati provocati, a partire dal 26 marzo 2021, dall'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 27. Secondo G. DI MARZIO, *ibidem*, «la soluzione di attribuire rilievo a norme mai entrate in vigore, rispetto al fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo» deve ritenersi invece non condivisibile non trovando «reale fondamento nella giurisprudenza di legittimità»; essa costituisce, invero, una «forzatura delle regole che disciplinano l'efficacia delle norme legislative – e sullo stesso affidamento che i consociati possono fare sulla vigenza delle stesse – non ha alcun senso quando, per effetto di un *contrarius actus* intervenuto in data antecedente all'entrata in vigore di una legge (o di un atto avente forza di legge), si sia proceduto all'abrogazione dello stesso o sia previsto il differimento dell'entrata in vigore delle norme più favorevoli (ciò che non paralizza il potere di abrogarle). Non ha senso rispetto alla rilevanza penale delle condotte serbate nel periodo di *vacatio*, dal momento che esse, alla stregua della legge vigente, sono penalmente illecite, sicché non si capisce che affidamento dei consociati si dovrebbe tutelare; non ha senso, rispetto ai processi in corso, per l'elementare ragione che una legge non entrata in vigore non realizza affatto un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo. Allo stesso modo in cui non si realizza – quanto alla sorte dei processi aventi ad oggetto condotte poste in essere al fuori della vigenza del decreto-legge - siffatto fenomeno nel caso di decreti legge non convertiti: Corte cost. 22 febbraio 1985, n. 51, con nota di G. FIANDACA, in *Foro it.*, 1985, I, col. 963; secondo una traiettoria recepita, quanto alla revoca della sentenza di condanna da Cass. 19 novembre 1997, Groenen, id., Rep. 1998, voce Esecuzione penale, n. 46, proprio sulla scia di Corte cost. 51 del 1985)». Su questi temi si rinvia alla **relazione su novità normativa di questo Ufficio n. 16/2021 "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (d.l. n. 42 del 2021): il ripristino delle contravvenzioni igienico-sanitarie e le prime ricadute operative del d.lgs. n. 27 del 2021 in tema di controlli ufficiali sugli alimenti"**, § 4, dedicato all'inedito tema dello *ius novum* intermedio avente contenuto di favore (abrogazione) intervenuto nel periodo di *vacatio legis*. Sia consentito il rinvio, altresì, ad A. NATALINI, *Abrogata l'abrogazione delle contravvenzioni igienico-sanitarie*, in *Foro italiano*, 2021, V, coll. 150 ss., ove si afferma la tesi della decisività della mancata formale entrata in vigore della *lex intermedia* di favore ai fini della sua invocabilità rispetto ai fatti concomitanti e pregressi e quello correlato - che pure sembra dirimente - della sua tempestività ed espressa smentita ad opera di un *contrarius actus*; inoltre si invoca il noto principio giurisprudenziale secondo il quale, in caso di oscurità del dettato normativo sulla regola di condotta da seguire, non è possibile invocare la condizione soggettiva di ignoranza inevitabile, determinandosi, in caso di dubbio, un obbligo di astensione dall'intervento.

<sup>5</sup> Cfr. Relazione illustrativa al decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162.

<sup>6</sup> Cfr. Relazione illustrativa al decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162.

<sup>7</sup> Come evidenzia M. DONINI, *Efficienza e principi della legge Cartabia. Il legislatore a scuola di realismo e cultura della discrezionalità*, in *Politica del diritto*, 2021, n. 4, pag. 596, proprio "l'intreccio tra diritto sostanziale e processoriale il tratto più evidente della riforma, [che] è 'penale-processuale insieme'"; nello stesso senso F. PALAZZO, *Prima lettura della riforma penale: aspetti sostanziali*, *ibidem*, 630 ss.

dall'**efficienza del processo e della giustizia penale**<sup>8</sup>, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e unionali in tema di "giusto processo" nonché del raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R., che vede la sua *milestone* finale collocarsi nel **2026** con la **riduzione del 25%** della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio<sup>9</sup>. A queste finalità di deflazione penitenziaria e processuale e/o di definizione alternativa, si è connessa la volontà politico-legislativa di completare il percorso di riforma sui "tempo del processo" avviato con le disposizioni immediatamente precettive della legge n. 134 del 2021 (art. 2) - e, in particolare, con quelle che hanno introdotto l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione<sup>10</sup> -, il tutto da realizzare in sintonia con l'avvio di un piano di transizione **telematica** del processo penale, attraverso significative innovazioni in tema di informatizzazione infrastrutturale e di digitalizzazione degli atti, in uno con l'implementazione della partecipazione a distanza ad alcuni atti del procedimento o all'udienza<sup>11</sup>.

Si tratta di un provvedimento complesso particolarmente ampio ed articolato: consta di ben **novantanove** articoli che intervengono, a vario titolo, con tecnica novellistica di portata innovatrice calibrata sui singoli settori di intervento, riguardanti:

- il sistema **penale sostanziale** (artt. 1-3), con modifiche circoscritte ai libri I, II e III del codice penale;
- il sistema **processuale** (artt. 4-40), attraversando l'intero processo penale, nelle sue diverse fasi e variabili (dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo *in absentia*, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale), nonché sul corredo delle disposizioni di attuazione e di coordinamento del codice di rito (art. 41),
- il tessuto delle principali **leggi complementari** ai due codici, con particolare riferimento alla disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi e delle pene pecuniarie (titolo V).

Un titolo autonomo del decreto (titolo IV) è dedicato alla disciplina organica della **giustizia riparativa** (artt. 42-67)<sup>12</sup>.

Un ulteriore titolo autonomo del decreto, l'ultimo (titolo VI), contiene **disposizioni transitorie e finali** riferite a taluni, limitati, settori d'intervento (in materia di regime di procedibilità, notificazioni al querelante, processo penale telematico, restituzione nel termine per le impugnazione, processo in assenza, sospensione del procedimento con messa alla prova

---

<sup>8</sup> Sulla logica del "fare presto" che informa l'intera nuova disciplina in nome dell'efficientismo nell'attività giudiziaria, che però non consentirebbe di mettere a fuoco e comprendere i valori ideali sottesi alla manovra riformatrice, v. A. SCCELLA, *La Riforma Cartabia del processo penale: spinte efficientiste e questioni irrisolte*, in *Diritto penale e processo*, 2022, pag. 1134; sul "paradigma efficientistico" cfr. altresì A. GAITO-R. LANDI, "L'altare e le (forse inevitabili) vittime". *Osservazioni sul processo penale à la Cartabia*, cit., pagg. 3 ss., secondo cui, in assenza di un'esplicita dichiarazione di intenti *ad hoc* e stante l'uso ormai inflazionato del sintagma, ad opera dei formanti normativo, giurisprudenziale ed accademico, sembra doversene mutuare la definizione enciclopedica, in base alla quale l'efficienza consiste nella «capacità di rendimento e rispondenza ai propri fini»; dalla definizione medesima emerge, dunque, «una dimensione teleologica e relazionale intrinseca, tale per cui l'intelligibilità dell'essenza della caratteristica è possibile solo se essa è rapportata alle ragioni ultime verso le quali tende l'"oggetto" da caratterizzare» (*ibidem*, pag. 4).

<sup>9</sup> Cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, *Premessa*, pag. 182, pubblicata nel *Supplemento straordinario* n. 5 alla *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2022, d'ora in poi, indicata, *breviter* "Relazione illustrativa". Sui concreti e ineludibili obiettivi del P.N.R.R., concordati dal Governo con la Commissione Europea, che prospettano la riduzione dei tempi del processo entro i prossimi cinque anni, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale e al 40% in quello civile, in dottrina, con riferimento alla legge delega n. 134 del 2021, cfr. G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obbiettivi e linee di fondo della "Legge Cartabia"*, in *Sistema penale*, 15 ottobre 2021.

<sup>10</sup> Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 334-*bis* cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'applicazione della causa di improcedibilità dell'azione penale ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020, v. Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419-01, secondo cui la norma ha natura processuale, come tale non suscettibile di applicazione retroattiva, e risponde a criteri di ragionevolezza, per la finalità compensativa e riequilibratrice rispetto alla disciplina introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in tema di sospensione del termine di prescrizione nel giudizio di appello, che prevede la medesima limitazione temporale applicativa.

<sup>11</sup> Cfr. Relazione illustrativa, *loc. cit.*

<sup>12</sup> Ritenuta una dei "fiori all'occhiello" dell'intero progetto riformatore, a prima lettura, da v. M. GIALUZ, *op. cit.*, pag. 12 ss., cui si rinvia per una disamina a prima lettura (*ibidem*, pagg. 12 ss.).

dell'imputato, rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte EDU, giustizia riparativa, videoregistrazioni, giudizi di impugnazione e pene detentive brevi: artt. 85-97).

Per la quasi totalità delle novellate fattispecie – sostanziali e, soprattutto, processuali – cui non si diriga la suddetta disciplina transitoria, invece, varranno i criteri generali in tema di **successione di leggi nel tempo**, dando luogo, nondimeno, a delicati problemi interpretativi di **diritto intertemporale**.

Nelle more della predisposizione, sempre ad opera di questo Ufficio, di una relazione sulla novità normativa recante l'analisi organica e sistematica dell'intero provvedimento, è opportuno procedere in via prioritaria, dato l'impatto che l'entrata in vigore della riforma – sebbene ora differita di sessanta giorni (art. 99-*bis*) – produrrà su tutti i procedimenti *in fieri*, alla disamina anzitutto delle **disposizioni transitorie** (artt. 85-97), anche al fine di predisporre all'imminente fase, sicuramente molto impegnativa, di avvio dell'attuazione concreta del decreto e di gestione delle discendenti problematiche organizzativo-gestionali.

Per le medesime ragioni, negli stretti limiti temporali consentiti dalla presente analisi compiuta a primissima lettura – e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento in sede di redigenda relazione organica sull'intero d.lgs. n. 150 – si accennerà altresì ai (talora davvero complessi) **profili intertemporali** connessi alle principali discipline non assistite da apposita disciplina transitoria, onde offrire all'interprete – una prima ricognizione sull'impatto delle compiute innovazioni sui fascicoli pendenti iscritti per reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma [ovvero fino al **29 dicembre 2022**].

Pertanto, la presente relazione, muovendo dalla chiara distinzione dottrina tra diritto **transitorio** e diritto **intertemporale**<sup>13</sup>, è suddivisa in due parti:

**1)** una prima dedicata alle **disposizioni transitorie** propriamente dette (artt. 85-97 d.lgs. n. 150), ossia a quelle regole *materiali*<sup>14</sup> che il legislatore delegato ha appositamente dettato – ma solo in alcuni ambiti – per “accompagnare” la transizione dal vecchio al nuovo regime di taluni specifici istituti;

**2)** una seconda dedicata ai profili di **diritto intertemporale**, qui affrontati in funzione *sussidiaria* quantomeno rispetto alle disposizioni (sostanziali e soprattutto processuali) di maggior impatto o comunque che si profilano – a primissima lettura – particolarmente problematiche, allo scopo di guidare sin d'ora l'attività dell'interprete nella successione di leggi nel tempo in mancanza, allo stato, di espresse indicazioni legislative di “transizione”.

Si segnala, peraltro, che – con inconsueta prassi amministrativa – il ministero della giustizia ha già diramato tre **circolari tematiche**<sup>15</sup> (e si accinge a diramarle altre per ulteriori settori) volte ad «*accompagnare* gli uffici giudiziari nella fase, sicuramente molto impegnativa, di avvio dell'attuazione concreta della riforma», definite «una sorta di “manuale d'uso” delle novità della riforma», onde fornire «un primo orientamento rispetto alle discendenti problematiche di

---

<sup>13</sup> Nella dottrina processualistica, sulle differenze e sui rapporti tra *diritto transitorio* e *diritto intertemporale* v., *ex plurimis*, M. MONTAGNA, *Tempo (successione di leggi nel) (dir. proc. pen.)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Agg., Torino, 2008, pag. 342 ss.; F.R. DINACCI, *op. ult. cit.*, pag. 225 ss.; M. GIULIANI, *L'applicazione della legge*, Rimini, 1983, pagg. 77 s.; Id., *Le disposizioni sulla legge in generale: gli articoli da 1 a 15*, in *Trattato Rescigno*, vol. I, Torino, 1982, pagg. 232 ss.; G.U. RESCIGNO, *Disposizione: IV) disposizioni transitorie*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XIII, Milano, 1964, pagg. 219 ss. Sulla tematica della disciplina transitoria, da sempre trascurata dagli studiosi, v. già G. CONSO, *Il problema delle norme transitorie*, in *Giustizia penale*, 1989, III, pag. 129 ss.; più diffusamente, O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, Milano, 1999, pagg. 91 ss.

<sup>14</sup> Diversamente la disposizione *intertemporale* assume il valore di norma *strumentale* volta a rendere vigente una delle discipline in successione tra loro: così G.U. RESCIGNO, *op. cit.*, pag. 228. Secondo F.R. DINACCI, *La disciplina transitoria*, in A. SCALFATI (a cura di), *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio (legge 20 febbraio 2006, n. 26 “legge Pecorella”*, Milano, 2006, pag., 226, la particolare natura *materiale* del diritto transitorio e la sua netta differenziazione rispetto al diritto intertemporale permettono di escludere con certezza che dalle norme in questione sia possibile trarre indicazioni utili nel tentativo di ricostruire le regole generali ed i principi a cui l'interprete deve far ricorso quando la successione di norme penali non sia stata regolata dal legislatore attraverso norme singolari intertemporali.

<sup>15</sup> Cfr. Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 20 ottobre 2022, “*L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*”; Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 21 ottobre 2022, “*Processo in assenza*”; Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 26 ottobre 2022, “*Indagini preliminari*”.

gestione», offrendo soluzioni non solo di tipo organizzativo ma anche ermeneutica<sup>16</sup>. In disparte ogni considerazione in ordine alla valenza di tali strumenti di prassi, nella presente disamina se ne darà comunque conto ai limitati fini delle questioni di diritto transitorio-intertemporale dappresso affrontate.

## PARTE I: DISPOSIZIONI TRANSITORIE (TITOLO VI)

Le singole **disposizioni transitorie** contenute nel **Titolo VI** del d.lgs. n. 150 («*Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni*»), disciplinano per lo più – assai circoscritte – situazioni giuridiche del *passato* o del *presente*, quindi definibili come **regole transitorie materiali** destinate a regolare i procedimenti penali pendenti al **30 dicembre 2022** (artt. 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96, comma 1); in altri casi, consistono in meri **differimenti di efficacia** di talune disposizioni processuali di nuovo conio, per mere esigenze organizzative-attuative (artt. 87, 94, comma 1) ovvero per evitare il conflitto tra norme processuali (art. 94, comma 2), con conseguente disposta **ultrattività** delle (pregresse) norme abrogate (art. 98) o via via modificate; in altri casi, infine, dettano disposizioni di coordinamento immediatamente operative valevoli nelle more dell'entrata in vigore "*a regime*" di singole discipline richiedenti future disposizioni attuative (artt. 92, 93, 96, comma 2).

Per le disposizioni propriamente definibili "transitorie" (artt. 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96), vale l'avvertenza generale che – trattandosi di norme ontologicamente *provvisorie*, ossia connotate per il carattere *momentaneo* del regolamento ivi apprestato – esse assumono tratti di inevitabile *specialità* ed *eccezionalità*, con conseguente **divieto di analogia** (art. 14 preleggi), essendo norme di stretta interpretazione<sup>17</sup>. Dal punto di vista della disciplina ivi apprestata, esse implicano, proprio in quanto norme di "transizione", una deroga, nei limiti contenuti nelle stesse norme, al principio generale *tempus regit actum*<sup>18</sup>, ordinario criterio regolatore della successione delle leggi processuali nel tempo<sup>19</sup>.

### 2. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità (art. 85).

In aderenza agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale il legislatore della delega ha disposto, agli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150, l'**ampliamento delle ipotesi di reati procedibili a querela** ricompresi nel Libro II e III del codice penale<sup>20</sup>. Condizionando la

---

<sup>16</sup> Cfr. Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 20 ottobre 2022, cit., *Premessa*, § 1.0; Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 21 ottobre 2022, cit., *Premessa*, § 1.0; Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 26 ottobre 2022, cit., *Premessa*, § 1.0.

<sup>17</sup> Come bene spiega G.U. RESCIGNO, *op. ult. cit.*, pag. 230, le disposizioni transitorie sono insuscettibili di interpretazione analogica anche perché, in loro mancanza, non si verifica comunque una "lacuna del diritto", ma «sovengono le norme e i principi di diritto intertemporale e, attraverso questi, o la vecchia o la nuova norma: perciò nessuna situazione giuridica nel momento della successione fra norme rimane priva di regole ma o resta regolata dalla vecchia norma o viene sottoposta alla nuova». Nello stesso senso O. MAZZA, *Una deludente pronuncia sul tempus regit actum* (nota a Corte cost. ord. n. 560 del 2000), in *Cassazione penale*, 2001, pag. 1135, nt. 5.

<sup>18</sup> F.R. DINACCI, *op. ult. cit.*, pag. 227 nt. 11.

<sup>19</sup> Come osserva acutamente G. LOZZI, *Riflessioni sul nuovo processo penale*, cit., pagg. 73 s., per applicare esattamente il principio *tempus regit actum* occorre tener presente che il tempo di applicazione della legge processuale penale non è il tempo della commissione del reato bensì il «tempo del processo».

<sup>20</sup> A prima lettura, sia consentito il rinvio ad A. NATALINI, *Ampliato il catalogo dei reati perseguibili a querela di parte*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 44, in corso di pubblicazione. In senso critico, T. PADOVANI, *op. cit.*, pag. 11, secondo il quale, per quanto concerne l'incremento della perseguibilità a querela, «i *pro* e i *contro* si ripropongono immutati a ogni successiva dilatazione. Da un lato, si favorisce (mediante la remissione) una composizione del conflitto in termini riparatori, più utile e significativa dell'inflizione di una pena "nominale". Dall'altro, si rischia di ostacolare la persecuzione di un reato scaturito da un conflitto interpersonale, la cui stessa persistenza può impedire la proposizione della querela. Il delitto di violenza privata, ad esempio, diviene, salvo qualche eccezione, perseguibile a querela. Poiché la condotta è costituita da una violenza o da una minaccia a fare, omettere o tollerare, non è difficile ipotizzare che il reo, se prima minacciava per passare ad es. indisturbato sul terreno altrui, perpetui e rinforzi la minaccia per dissuadere dalla presentazione della querela. La via mediana tra la rigidità della persecuzione, nonostante il disinteresse effettivo dell'offeso, e la flessibilità ambigua della scelta, interamente a lui rimessa, sta evidentemente altrove: nella discrezionalità dell'esercizio dell'azione penale».

repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione *in concreto* ed alla *sovranità* della persona offesa, tale opzione – già inaugurata con la legge 24 novembre 1981, n. 689 e proseguita, da ultimo, col d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 – denota l'importanza crescente della "funzione selettiva" della cd. "**querela-selezione**" (o "querela-opportunità")<sup>21</sup>, intesa come filtro processuale e, al contempo, come tecnica di depenalizzazione *di fatto*<sup>22</sup> in tutte quelle ipotesi in cui la depenalizzazione *tout court* appaia una scelta troppo radicale<sup>23</sup>; in altri termini, la querela diventa lo strumento politico-criminale volto a contemperare sinergicamente la superfluità della pena *in concreto*, in coerenza con la sua natura di *extrema ratio*, con il contenimento del sovraccarico giudiziario<sup>24</sup>.

Nel contesto degli interventi volti al contenimento dei flussi in entrata e alla decongestione dettati dalla legge delega n. 134 del 2021, il mutato regime di procedibilità infine attuato col d.lgs. n. 150 dovrebbe incentivare, altresì, le condotte riparatorie e risarcitorie, tali da determinare l'estinzione del reato prima della celebrazione del processo, attraverso la remissione della querela, ovvero durante lo stesso, mediante le nuove ipotesi di remissione tacita (si veda l'inedito comma terzo, n. 1, aggiunto all'art. 152 cod. pen. dall'art. 1, comma 1, lett. *h*, d.lgs. n. 150, con i correlati correttivi processuali)<sup>25</sup>, ovvero integrando la causa di estinzione di cui all'art. 162-*ter* cod. pen. (applicabile per l'appunto alla sola categoria dei reati procedibili a querela)<sup>26</sup>, con ciò rinnovandosi il crescente *favor* legislativo per le condotte "antagoniste all'offesa", poste in essere dal reo, in funzione della riparazione e ricomposizione del conflitto generatosi col reato<sup>27</sup>.

In questo contesto, gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 150 apportano una serie di modifiche *di favore* alla parte speciale del codice penale (libri II e III), prevedendo un ulteriore ampliamento del perimetro dei reati in cui la disponibilità della risposta penale è rimessa alla volontà punitiva discrezionale della persona offesa, attraverso il mutato regime di procedibilità a querela per alcuni **delitti contro la persona e contro il patrimonio** nonché – autentica novità di "sistema" – per due contravvenzioni<sup>28</sup> che sono state selezionate, in base ai criteri di delega, tra quelle poste a tutela di beni personali e non collettivi (artt. 659 e 660 cod. pen.)<sup>29</sup>. Resta salva, nella

<sup>21</sup> F. GIUNTA, *Querela-selezione e condotte riparatorie. Verso un cambio di passo della deflazione in concreto?*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019, pagg. 473 ss.; ID., *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano, 1993, pagg. 38, 60 e 185 ss.

<sup>22</sup> Correlata al mancato esercizio della querela da parte delle vittime quiescenti o alla eventuale remissione della querela stessa per il sopravvenire di una composizione monetaria, secondo la sequenza querela-remissione-accettazione: così E. ANDOLINA, *Gli strumenti di deflazione endo-processuale: prospettive applicative della riforma Cartabia*, in *Diritto penale e processo*, 2022, pag. 1373.

<sup>23</sup> Sicché appare opportuno gestire, tramite la querela appunto, eventuali ipotesi bagatellari *in concreto*: così F. GIUNTA, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, loc. cit.; cfr. altresì C. IASEVOLI, *La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?*, in *Legislazione penale*, 7 dicembre 2017.

<sup>24</sup> F. GIUNTA, *Querela-selezione*, loc. cit.; E. ANDOLINA, loc. cit.

<sup>25</sup> A prima lettura cfr. A. NATALINI, *Remissione tacita di querela se la persona offesa non compare*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 44, in corso di pubblicazione.

<sup>26</sup> Secondo E. ANDOLINA, *Gli strumenti di deflazione*, cit., pag. 1374, uno dei profili di maggiore criticità dell'odierna riforma risiede nell'ambito di applicazione dell'istituto della cd. riparazione estintiva ex art. 163-*ter* cod. pen., da riformare o da eliminare, in quanto limitato alla sola categoria dei reati procedibili a querela, che viene ora a coincidere con quello proprio della "querela-selezione", sovrapponendosi ad esso. Infatti, «fintantoché l'istituto in esame coprirà lo stesso ambito di criminalità su cui incide il meccanismo della querela-remissione-accettazione, buona parte delle sue potenzialità deflative risulterà compromessa; con il rischio di incentivare, a scapito dell'obiettivo di decongestione processuale, la persona offesa alla presentazione della querela (o alla mancata remissione della stessa) in funzione di una riparazione integrale del danno» (*ibidem*).

<sup>27</sup> In argomento, G.P. DEMURO, *L'estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali applicative*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2019, pag. 43; con riferimento alla legge n. 134 del 2021, E. ANDOLINA, *op. cit.*, pag. 1372.

<sup>28</sup> A tal fine assume rilievo la coeva modifica, di parte generale, operata dall'art. 1, comma 1, lett. *h*), n. 1, d.lgs. n. 150 in seno all'art. 152, comma primo, cod. pen., ove la previgente parola «*delitti*» è stata sostituita con la parola «*reati*», così da rendere permanentemente operante l'istituto della remissione di querela anche con riferimento alle contravvenzioni, fino ad oggi procedibili esclusivamente d'ufficio. Sul punto, volendo, A. NATALINI, *Remissione tacita di querela se la persona offesa non compare*, loc. cit.

<sup>29</sup> Come spiega nella Relazione illustrativa, cit., pag. 496, l'espressione adottata dalla legge delega – «**reati contro la persona e contro il patrimonio**», e non già «*delitti*» (art. 1, comma 15, lett. *b*, legge n. 134 del 2021) – ha consentito, in sede attuativa, di modificare il regime di procedibilità non solo con riferimento ai reati dei titoli XII e XIII del Libro II del codice penale ma anche alle contravvenzioni del Libro III. D'altro canto, la procedibilità officiosa delle contravvenzioni

gran parte delle ipotesi, la procedibilità officiosa nel caso in cui la persona offesa risulti incapace per età (giovane o avanzata) o per infermità (fisica o psichica).

Tra i **delitti contro il patrimonio** trasformati a querela di parte, si annoverano ad esempio molte ipotesi aggravate del reato di furto, finora procedibili d'ufficio, tra le quali quelle circostanziate ex art. 61, n. 7, cod. pen. ovvero quelle ex art. 625, nn. 2 e 7, quest'ultimo limitatamente del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, cod. pen.<sup>30</sup>, ovvero ex art. 625, n. 2, cod. pen. (ipotesi molto frequente nella prassi). Tra i **delitti contro la persona**, si annovera esemplificativamente il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis, comma 1, cod. pen., nell'ipotesi-base non aggravata)<sup>31</sup> e quello di lesioni personali (art. 582 cod. pen.), che viene ora definitivamente "svincolato" dalla durata della malattia non superiore ai venti giorni (cd. lesioni lievissime), con conseguente introdotta procedibilità a querela anche delle cd. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni)<sup>32</sup>.

Il nuovo regime di procedibilità a querela di applicherà a partire dall'entrata in vigore del decreto, ora fissata dall'art. 99-bis [quindi dal **30 dicembre 2022**] ma trattandosi di modifica *di favore*, in quanto riguardante un istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell'*an* e del *quomodo* di applicazione del precetto (v., in tema di procedibilità d'ufficio per i reati sessuali, Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999-01 e Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188-01; in tema di procedibilità a querela introdotta per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calbrò, Rv. 241862-01), esso si applica **retroattivamente** ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen. (così Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, § 5) anche ai reati commessi fino al 29 dicembre 2022, senza che possa tuttavia valere la regola della cedevolezza del giudicato: non è infatti possibile assimilare il caso di specie né ad un'ipotesi di *abrogatio criminis* con sequenziale applicazione del disposto di cui all'art. 673 cod. proc. pen., non trattandosi di una modifica idonea ad incidere su un elemento costitutivo della fattispecie (così Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, Rv. 277925-01: fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del d.lgs. n. 3 del 2018), né ad una pronuncia di incostituzionalità potenzialmente idonea a travolgere gli effetti anche delle sentenze divenute irrevocabili ed in astratto anche se più favorevoli.

L'art. 85 del d.lgs. n. 150 reca una **disciplina transitoria in materia di modifica del regime di procedibilità** dei delitti e delle contravvenzioni incise dalla riforma.

---

– si legge nella Relazione – è pur sempre frutto di una scelta del legislatore ordinario che, come tale, può subire eccezioni, non essendo imposta da principi costituzionali o di sistema, di talché si è ritenuto che non vi fosse alcuna ragione per escludere la perseguibilità a querela quando una contravvenzione tutela interessi individuali e concreti, come quelli che fanno capo alla persona, aprendo così il sistema alla possibilità di condotte risarcitorie e riparatorie, con effetti deflattivi sul carico giudiziario in caso di remissione della querela o di applicazione dell'istituto di cui all'art. 162-ter cod. pen. (che non si riferisce ai delitti ma ai *reati* in genere). Peraltro, la disciplina sostanziale e processuale della querela è già compatibile con la neo-introdotta procedibilità a querela delle contravvenzioni (ad esempio, l'art. 120, comma 1, cod. pen., pone il diritto di querela in capo ad ogni persona offesa da un *reato*).

<sup>30</sup> La procedibilità d'ufficio nel furto – finora prevista in tutti i casi in cui ricorresse una o più delle circostanze speciali di cui all'art. 625 cod. pen. – resta "confinata" alle ipotesi del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625, n. 7, cod. pen.) ovvero su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizio di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o privati in regime concessorio (art. 625, n. 7-bis, cod. pen.). In tema di furti minori, la modifica operata all'articolo 626 cod. pen. è invece circoscritta alla rubrica ed è di mero coordinamento, consequenziale al novellato art. 624 cod. pen.

<sup>31</sup> È stato così recepito il monito del giudice costituzionale che, di recente, aveva sollecitato il legislatore ad una "complessiva rimeditazione sulla congruità dell'attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall'art. 590-bis" cod. pen. (così Corte costituzionale n. 248 del 2020). Come spiega la Relazione illustrativa, cit., pag. 486, l'introduzione della procedibilità a querela per questo reato «rappresenta un fondamentale filtro in grado di portare il giudice penale a confrontarsi con quelle rare ipotesi (ad es., lesioni di particolare gravità, risarcimento non riconosciuto) in cui è realmente richiesto il suo intervento».

<sup>32</sup> Restano procedibili d'ufficio le lesioni gravi (comprehensive dell'ipotesi in cui la malattia abbia durata superiore a 40 giorni) e le lesioni gravissime (art. 583 cod. pen.); resta salva, altresì, la perseguibilità officiosa in tutte le altre fattispecie aggravate finora già previste (artt. 61, n. 11-*octies* e 585 cod. pen.), ad eccezione di quelle indicate nell'art. 577, comma 1, n. 1, e comma 2, cod. pen.) ovvero – ipotesi di nuovo conio – l'ipotesi del fatto lesivo commesso contro persona incapace, per età o infermità.



Si tratta di una disciplina che, regolando *positivamente* la **retroattività** di tale nuovo regime *di favore* (art. 2, comma 4, cod. pen.), ricalca pedissequamente quella approntata nell'ambito dei precedenti interventi sistematici operati, nella medesima direzione della "querela-selezione", con gli artt. 12 d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36<sup>33</sup>, 19 della legge 25 giugno 1999 n. 205 e 99 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per regolare le modalità con cui, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo. Data l'identità di disciplina transitoria, l'elaborazione giurisprudenziale stratificatasi su tali identiche previsioni potrà senz'altro replicarsi ai fini dell'esegesi e dell'applicazione dell'art. 85 d.lgs. n. 150.

Occorre anzitutto rimarcare la valenza *innovativa* dell'art. 85. Invero, data la natura mista – **processuale e sostanziale** – della querela, che costituisce, nel contempo, condizione di procedibilità e di punibilità (così, *ex plurimis*, Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188-01<sup>34</sup>; Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003, dep. 2004, Piccino; Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862-01; Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999), in difetto della disposizione transitoria qui in commento, l'azione penale relativa ai reati oggetto di intervento, commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 [fino al 29 dicembre 2022] sarebbe diventata *ex abrupto* improcedibile per mancanza di querela in applicazione del principio di **retroattività della legge penale più favorevole** all'agente (art. 2, comma 4, cod. pen.), con conseguente obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere estinzione del reato.

Tuttavia – come chiarisce la Relazione illustrativa – «l'improcedibilità dell'azione penale, in questo caso, sarebbe stata legata ad un *factum principis*, del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa che, conseguentemente, avrebbe visto diminuire le proprie possibilità di tutela giudiziaria per fatto incolpevole. Si tratta di un esito del tutto estraneo alle ragioni della persona offesa, il cui ruolo deve essere invece adeguatamente valorizzato e tutelato (secondo svariate linee normative, anche di carattere sovranazionale, affermatesi negli ultimi anni e secondo diversi principi e criteri direttivi dettati dalla legge delega). La necessità di scongiurare un risultato normativo nocivo per le ragioni della persona offesa dal reato per fatto "incolpevole" ha costituito, dunque, una **ragionevole** (art. 3 Cost.) giustificazione per introdurre una **deroga al principio di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole**»<sup>35</sup>, attuata in seno all'art. 85 del d.lgs. n. 150, come già avvenuto storicamente in occasione di analoghe modifiche legislative di ampliamento del "catalogo" di reati perseguibili a querela.

L'art. 1, comma 3, della legge n. 134 del 2021 ha autorizzato il Governo ad adottare le «*opportune disposizioni transitorie*», senza esplicitare in modo più articolato i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare il legislatore delegato nell'emanazione delle disposizioni transitorie. A fronte di una pluralità di possibili opzioni, il legislatore della delega ha prediletto un modello ispirato proprio all'esperienza legislativa degli ultimi quarant'anni (artt. 99 della legge n. 689 del 1981, 19 della legge n. 205 del 1999 e 12 del d.lgs. n. 36 del 2018), onde «regolamentare in modo equilibrato i diritti delle persone offese da reato con gli auspicati effetti deflativi che si perseguono con la novella»<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> «Art. 12 (*Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela*). - 1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

<sup>34</sup> Secondo cui «il problema dell'applicabilità dell'art. 2 cod. pen., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto».

<sup>35</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 506 (enfasi e sottolineature aggiunte).

<sup>36</sup> Relazione illustrativa, *loc. ult. cit.* (sottolineatura aggiunta).

Le disposizioni transitorie ex art. 85 d.lgs. n. 150 sono modellate su uno schema "bifasico" adattato alle tratte delle regole "*lex interpellat pro iudice*" (comma 1) e, rispettivamente, "*iudex interpellat pro lege*" (comma 2), secondo il quale:

**a)** nel caso di reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto [quindi **fino al 29 dicembre 2022**] divenuti frattanto perseguibili a querela, ove non sia stato ancora iscritto il procedimento penale, l'ordinario termine per proporre querela (trimestrale: art. 124 cod. pen.<sup>37</sup>) decorre dall'entrata in vigore della riforma [ora dal **30 dicembre 2022**] (artt. 85, comma 1, e 99-*bis*);

**b)** nel caso in cui alla data di entrata in vigore del decreto [ora dal **30 dicembre 2022**] sia già incardinato il procedimento penale sulla base della pregressa perseguibilità officiosa, l'art. 85 onera l'autorità giudiziaria [*id est*: il pubblico ministero in fase di indagini preliminari, tramite segreteria; il giudice in fase dibattimentale, a mezzo cancelleria] del compito di **informare** la persona offesa – ricorrendo, se del caso, ad ogni utile ricerca anagrafica – della **facoltà di esercitare il diritto di querela** ed il termine per la sua proposizione decorre a partire dal giorno in cui la persona offesa è stata informata (art. 85, comma 2). In questa seconda ipotesi, dunque, la scadenza del termine trimestrale per proporre querela, non è fissa come nella prima ma diviene "mobile", in funzione delle variabili derivanti dai tempi di notifica *ricettizia* dell'informativa alla persona offesa.

Se la querela non dovesse essere presentata entro tali termini, ovvero dovesse essere formalizzata espressa rinuncia dalla persona offesa (art. 339 cod. proc. pen.), andrà resa sentenza di non doversi procedere (in sede dibattimentale) ovvero pronunciata archiviazione (in fase di indagini preliminari) per improcedibilità.

L'odierna disciplina transitoria, attesa la medesimezza di contenuto rispetto alle pregresse analoghe discipline surrichiamate, va interpretata secondo i rilevanti principi già indicati dalla risalente Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, Corapi, Rv. 154076/77/78-01 (in relazione alla corrispondente norma dell'art. 99 della legge n. 689 del 1981<sup>38</sup>), principi dai quali non vi è motivo di scostarsi, come di recente ribadito con riferimento all'identico art. 12 del d.lgs. n. 36 del 2016 da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01<sup>39</sup>, § 3.1). Nell'occasione il giudice nomofilattico ha affermato, tra l'altro, che l'art. 99 cit. [ora art. 85 d.lgs. n. 150] è da interpretare nel senso che per i reati commessi prima del giorno di entrata in vigore della legge sopravvenuta e divenuti perseguibili a querela, il termine di proponibilità della querela stessa decorre, ove il procedimento non sia pendente, da detto giorno allorché la persona offesa abbia avuto in precedenza notizia del fatto mentre, in caso di pendenza del procedimento, dal giorno in cui quella persona sia stata informata dall'autorità giudiziaria, ancorché abbia già avuto notizia del

<sup>37</sup> Quello annuale di cui all'art. 609-*septies*, comma secondo, cod. pen. non viene qui in rilievo, in quanto i reati sessuali non sono incisi dall'odierna riforma; per le stesse ragioni non viene in rilievo neppure quello semestrale di cui agli artt. 612-*bis*, comma quarto, e 612-*ter*, comma quinto e nono, cod. pen.

<sup>38</sup> Norma che, a sua volta, trova il suo precedente storico nell'art. 36 del r.d. 28 maggio 1931, n. 601 (disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale del 1930), secondo il quale il termine di tre mesi stabilito dall'art. 124 cod. pen. per presentare la querela decorre dal giorno di attuazione del codice stesso, quando la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti, decorre dal giorno della notizia del fatto. Tale norma, non prevedeva alcun avviso per la persona, non distingueva tra pendenti e non pendenti, ed era incentrata esclusivamente sulla anteriorità o meno, rispetto alla data di attuazione del codice penale, dell'acquisizione da parte della persona offesa della notizia del fatto costituente reato, commesso prima.

<sup>39</sup> Su cui vedi relazione di questo Ufficio n. 45/2018, relativa alla risoluzione delle seguenti questioni: se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Se durante i novanta giorni decorrenti dall'avviso dato alla persona offesa, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. cit., operi la sospensione del termine di prescrizione. La sentenza è stata così massimata da questo Ufficio: «*In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela*» (Rv. 273551-01); «*In tema di prescrizione, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, durante il tempo necessario all'espletamento della procedura di informativa alla persona offesa della facoltà di proporre querela, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del predetto decreto, non opera la sospensione del corso della prescrizione del reato, non potendo gravare sull'imputato l'impiego di un termine per consentire alla persona offesa di esprimersi, con la possibilità di far proseguire il processo pendente*» (Rv. 273552-01).

fatto costituente reato; e ciò perché «la circostanza che discrimina la previsione del comma 2 rispetto a quella del comma 1, è costituita dalla pendenza del procedimento e non dalla conoscenza del fatto costituente reato da parte della persona offesa». Il correttivo del comma 2 dell'art. 99 [ora del comma 2 dell'art. 85 d.lgs. n. 150] alla regola posta nel comma 1 è da spiegare – secondo il giudice nomofilattico – «con l'intento di impedire che i procedimenti promossi per reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per mancanza di querela sulla base della *fictio legis* secondo cui *lex interpellat pro iudice* e non già dopo una formale informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla facoltà di esercizio della querela» (così Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, cit., Rv. 154076-01; principio di diritto ripreso integralmente, con riferimento all'omologo art. 19 della legge n. 205 del 1999, da Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit.; conf. Sez. 5, n. 3780 del 6/07/2000, Giordo, Rv. 216730-01; conf. Sez. 4, n. 31472 del 04/07/2002, P.G. in proc. Stankovic, Rv. 222207-01).

Il giudice nomofilattico, al fine di evitare che l'adottata interpretazione [oggi riferibile all'art. 95] debba essere esasperata al punto di portarla a conseguenze aberranti sul piano dei principi ovvero comportanti, sul piano pratico, ingiustificati ritardi o paralisi procedimentali, ha altresì elencato i casi in cui l'avviso all'offeso non debba essere effettuato: quando il diritto di querela sia stato già formalmente esercitato; quando, al contrario, l'offeso abbia già formalmente rinunciato al diritto di querelarsi; quando sia già intervenuta una causa di estinzione del reato; quando la persona offesa non sia stata identificata ovvero risulti irreperibile (Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, cit., Rv. 154077/78-01; conf. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit., § 3.2). Nelle indicate situazioni dev'essere immediatamente dichiarata, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., l'improcedibilità per mancanza o per remissione di querele.

Con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 36 cit., si è altresì affermato nella giurisprudenza di legittimità – in via prevalente – che la disciplina transitoria prevista dall'omologo art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2018 [oggi, in termini identici, art. 85, comma 2, d.lgs. n. 150], la quale, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465-01; conf. Sez. 2, n. 11970 del 21/02/2020, Toma, n.m. sul punto; Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, n.m. sul punto; Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, cit.; Sez. 4, n. 1141 del 29/10/1984, dep. 1985, Biondonno, Rv. 167675-01; *contra*, nel senso che non si applica alla persona offesa che abbia già manifestato la volontà di punizione, anche se in modo irrituale ed in violazione delle forme previste dalla legge, poiché, diversamente, l'avviso si risolverebbe in una rimessione in termini ovvero nel riconoscimento della possibilità di sanare i vizi dell'atto, v. Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, De Giorgio, Rv. 279057-01; conf. Sez. 2, n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764-01).

La disciplina transitoria ex art. 85 d.lgs. n. 150 deve ritenersi operativa anche in riferimento ai procedimenti **pendenti in Cassazione** (arg. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit., § 3.1, con riferimento all'omologo art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2018, cit.).

Nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall'art. 85 d.lgs. n. 150, il corso della prescrizione non resta sospeso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit., § 9).

### 3. Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante (art. 86).

La disposizione transitoria di cui all'art. **86** del d.lgs. n. 150, in materia di **notificazioni al querelante** prevede una deroga al principio del *tempus regit actum* per l'art. 153-*bis*, comma 5, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 10, lett. e, d.lgs. n. 150 del 2022), contemplante, *a regime*, una **modalità di notificazione "semplificata" alla persona offesa** che abbia proposto querela presso la segreteria del pubblico ministero procedente o la cancelleria del giudice procedente, quando mancano o sono insufficienti o inidonee la dichiarazione o l'elezione di domicilio, d'ora in poi richiesta in capo al querelante.

La *ratio* (e la necessità) della disposizione transitoria *de qua* si spiega – secondo la Relazione illustrativa – in ragione del fatto che «la modalità di notificazione semplificata (con deposito dell'atto da notificare in cancelleria) è la conseguenza di un mancato assolvimento dell'obbligo legale di dichiarare ovvero eleggere domicilio d'ora in poi previsto a carico della parte offesa-querelante. Tuttavia, non si può trascurare che tale obbligo legale non sussisteva, prima dell'entrata in vigore del decreto. Appare dunque logico che la modalità di notificazione "semplificata" – che è la conseguenza procedimentale di una mancata o inidonea dichiarazione di domicilio – possa determinarsi nei soli casi in cui l'obbligo legale di dichiarare o eleggere valido domicilio già esisteva»<sup>40</sup>.

Sulla base di queste premesse, l'art. 86 è limitato ai casi di mancata dichiarazione o elezione di domicilio o di assenza di difensore e prevede per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del decreto [quindi fino al **20 dicembre 2022**] che le notificazioni al querelante siano eseguite nelle forme ordinarie a norma degli art. 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, cod. proc. pen.

La disposizione transitoria *de qua*, essendo norma di stretta interpretazione (art. 14 prel.), non si applica per i casi di elezione di domicilio insufficiente o inidonea, ivi non contemplati, con conseguente "riviviscenza" per queste sole ipotesi della modalità di notificazione "semplificata" previste *a regime* dalla riforma mediante deposito dell'atto in cancelleria ai sensi del novello art. 153-*bis*, comma 5, cit. Tale diversità di regime per situazioni apparentemente analoghe si spiega – secondo la Relazione illustrativa – in ragione del fatto che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150, il querelante ben può conformare il proprio comportamento alle nuove previsioni ivi previste a suo carico, senza contare che l'elezione di domicilio insufficiente o inidonea è comunque frutto di un proprio contegno<sup>41</sup>.

### 4. Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico (art. 87).

In materia di **processo penale telematico**, ulteriore pilastro della riforma<sup>42</sup>, in attuazione dei criteri di delega, l'art. **87** d.lgs. n. 150 appronta una normativa transitoria facente rinvio all'emananda normativa secondaria prevedendosi che:

**1)** con regolamento attuativo da adottarsi **entro il 31 dicembre 2023** con decreto del ministro della giustizia saranno definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni [esclusivamente] telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al d.m. giustizia n. 44 del 2011, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto (art. 87, comma 1, d.lgs. cit.);

**2)** nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 150 del 2022 e dell'emanando regolamento di cui al comma 1, potranno essere adottate ulteriori regole tecniche con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia (DGSIA) (art. 87, comma 2, d.lgs. cit.);

<sup>40</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 507.

<sup>41</sup> Ancora Relazione illustrativa, *loc. ult. cit.*

<sup>42</sup> Così, a prima lettura, v. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto*, cit., pag. 3 ss.

**3)** con decreto del ministro della giustizia da adottarsi **entro il 31 dicembre 2023**, sentiti il C.S.M. e il C.N.F., saranno individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione esclusivamente telematici (art. 87, comma 3, d.lgs. cit.).

L'emanazione di tali regolamenti risulta essenziale per dettare le coordinate temporali di applicazione di gran parte delle modifiche apportate dalla novella sul processo penale telematico: è ad essi, infatti, che l'intervento guarda come "spartiacque" di operatività delle disposizioni *ante* e *post* riforma<sup>43</sup>.

La disciplina transitoria in commento *de qua* pone poi un fondamentale *distinguo* tra le disposizioni normative di nuova introduzione e gli interventi modificativi di disposizioni vigenti, con l'espressa indicazione delle norme la cui operatività è necessariamente condizionata ai tempi ed ai contenuti degli emanandi regolamenti attuativi suindicati.

Si prevede per un verso che, **sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti** di cui ai succitati commi 1 e 3 dell'art. 87 (ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal primo regolamento), per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continueranno ad applicarsi nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 le disposizioni di cui agli artt. 110, 111, comma 1, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-*octies*, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, cod. proc. pen., nonché le disposizioni di cui l'art. 154, commi 2, 3 e 4 disp. att. cod. proc. pen. (art. 87, comma 4, d.lgs. cit.).

Per altro verso, e in stretta correlazione con ciò, si identifica nello stesso indicatore temporale il *dies a quo* a partire dal quale troveranno invece applicazione le disposizioni di cui agli artt. 111, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, 111-*bis*, 111-*ter*, 122, comma 2-*bis*, 172, commi 6-*bis* e 6-*ter*, 175-*bis*, 386, comma 1-*ter*, 483, comma 1-*bis*, 582, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., così come introdotte o modificate dal d.lgs. n. 150): si applicheranno **a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi** di cui ai succitati commi 1 e 3 (ovvero a partire dal diverso termine previsto dal primo regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati) (art. 87, comma 5, prima parte, d.lgs. n. 150). Si è altresì previsto che, fino alle stesse date, per la dichiarazione e l'elezione di domicilio del querelante prevista con modalità telematica dal comma 2 dell'art. 153-*bis* cod. proc. pen., di nuova introduzione, nonché le comunicazioni previste sempre con modalità telematiche dal comma 3 dello stesso articolo, non operi il richiamo all'art. 111-*bis* cod. proc. pen., con la conseguenza che sino a quel momento saranno operative le altre modalità "analogiche" previste in via alternativa dalla nuova disposizione (quindi mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata dal notaio, o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ovvero con dichiarazione effettuata davanti al cancelliere del pubblico ministero o del giudice precedente) (art. 87, comma 5, seconda parte, d.lgs. n. 150).

Da tutto ciò consegue, dunque, che le innovative disposizioni sulla formazione digitale degli atti (art. 110 cod. proc. pen.), sul deposito telematico (art. 111-*bis* cod. proc. pen.), sul fascicolo informatico (art. 111-*ter* cod. proc. pen.), sui malfunzionamenti dei sistemi informatici (art. 175-*bis* cod. proc. pen.) non saranno subito operative, ma potranno contare su un opportuno e imprescindibile arco temporale per essere pronte a entrare in vigore in un contesto idoneo ad accoglierle<sup>44</sup>.

Si è infine stabilito che le disposizioni dell'art. 164 disp. att. cod. proc. pen. – norma abrogata dall'art. 98, comma 1, lett. *b*), d.lgs. n. 150 – continueranno a trovare applicazione *ultrattivamente* sino al **quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei**

---

<sup>43</sup> M. GIALUZ, *op. cit.*, pag. 11.

<sup>44</sup> In termini, M. GIALUZ, *op. loc. cit.*

**regolamenti** di cui ai commi 1 e 3 (ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati).

Da ultimo, si è previsto che sino al **quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi** di cui ai succitati commi 1 e 3 (ovvero fino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati), continueranno ad applicarsi le disposizioni “emergenziali” dell’art. 24, commi 1, 2 e 3, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Tale intervento risponde all’esigenza di evitare soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo penale già avviato con la normativa emergenziale anti-Covid. Il (perdurante) rinvio a tali previsioni, pertanto, implica la persistenza dell’obbligo, in tale frangente temporale, di depositare memorie, documenti, richieste e istanze di cui all’art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., o gli ulteriori atti individuati da decreti del ministro della giustizia, tramite l’apposito portale del processo penale telematico.

La disciplina transitoria è estesa anche agli atti del **procedimento penale telematico militare**, ma i regolamenti di cui ai succitati commi 1 e 3 saranno adottati, sempre entro il **31 dicembre 2023**, con decreto del ministro della difesa, sentiti il C.M.M. e il Garante per la protezione dei dati personali (art. 87, comma 7, d.lgs. n. 150).

Trattandosi di disciplina transitoria calibrata su esigenze organizzative-attuative, si ritiene di non dover procedere oltre alla sua analisi nella presente sede. Basti solo rilevare che essa risponde all’evidente necessità di garantire una necessaria **transizione digitale** in linea con i tempi inevitabilmente richiesti per consentire a tutti gli attori della giustizia di mettersi al passo con i profondi mutamenti normativi<sup>45</sup>: l’imposizione di un adattamento immediato da parte degli uffici giudiziari a tutte le delineate novità avrebbe prodotto enormi difficoltà operative e organizzative, con il concreto pericolo di determinare, anziché un’accelerazione del processo penale, una paralisi delle attività in diverse realtà giudiziarie<sup>46</sup>. Basti pensare alla complessità della creazione di un fascicolo informatico comprensivo delle procedure di sottofascicolazione richieste dalle varie fasi processuali ovvero al fatto che la gestione, *a regime*, di tutti gli atti e documenti in formato digitale relativi alle indagini preliminari, richiederà inevitabilmente tempi lunghi di attuazione, legati ad ogni fase di operatività del sistema [indagini preliminari – udienza preliminare – dibattimento], da associare con appositi provvedimenti del DGSIA che attestino la funzionalità del servizio, dovendosi altresì procedere all’eventuale migrazione dei documenti informatici già esistenti sulle piattaforme documentali in uso (ad esempio da *ex TIAP, PDOC, DIGIT, file system* ecc.); la *milestone* per ogni fase è la piena operatività e disponibilità del fascicolo informatico aggiornato per tutte le parti del processo. A tali tempistiche il legislatore delegato ha, dunque, collegato le indicazioni temporali “certe” da utilizzare per il regime transitorio. Inoltre, per l’entrata *a regime* del nuovo processo penale telematico, sarà necessario operare una preliminare ricognizione di tutte le dotazioni HW disponibili, anche presso le aule di udienza, e provvedere alle relative installazioni in caso di carenze, al fine di rendere utilizzabile, comunque, il fascicolo informatico in ogni stato e grado del giudizio, seppure per singole fasi procedurali. Per tali ragioni, la realizzazione di tali presupposti e le relative scansioni temporali sono state rimesse, in coerenza con quanto previsto dalla legge delega, all’emananda normazione secondaria.

Si segnala che, in tema di **deposito degli atti di impugnazione** per effetto delle norme transitorie il nuovo art. 582 cod. proc. pen. sulle modalità di deposito telematico degli atti d’impugnazione è destinato ad entrare in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti attuativi, mentre gli artt. 582, comma 2, e 583 cod. proc. pen. saranno **abrogati** (art. 98) con efficacia immediata a far data dall’entrata in vigore del decreto [ora 30 dicembre 2022]. Il che potrebbe determinare – al netto di eventuali interventi correttivi

---

<sup>45</sup> M. GIALUZ, *op. cit.*, pag. 11.

<sup>46</sup> Ancora, M. GIALUZ, *op. cit.*, pagg. 11 s.

di tipo legislativo – modalità penalizzanti per l'imputato fino all'entrata *a regime* della disciplina relativa al processo telematico<sup>47</sup>: a tali problematiche si potrebbe peraltro rimediare mediante la proroga *in parte qua* delle modalità già previste dalla disciplina emergenziale sotto il profilo della proponibilità via **pec** (art. 24 d.l. n. 137 del 2020).

## **5. Disposizioni transitorie in materia di assenza e di restituzione nel termine per proporre impugnazione in procedimenti per reati antecedenti al 1° gennaio 2020 (artt. 88 e 89).**

In tema di **procedibilità in assenza**, l'odierna riforma ha introdotto, con la fitta serie di modifiche e aggiunte operate dall'art. 23 d.lgs. n. 150 al Titolo IX del Libro V del codice di rito, un meccanismo complessivamente ispirato all'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, tale da non implicare più la sospensione del procedimento. L'obiettivo perseguito è correggere alcune storture interne rispetto alle indicazioni in sede europea e perseguire esigenze di deflazione, a fronte dell'evidente antieconomicità derivante dal processare "imputati fantasma", i quali non hanno avuto conoscenza della celebrazione del processo<sup>48</sup>.

Ai sensi del nuovo comma *2-bis* dell'art. 420 cod. proc. pen., soltanto in caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente né è impedito ai sensi del novellato art. 420-*ter* cod. proc. pen., il giudice procede alla **verifica dell'assenza** ai sensi dell'art. 420-*bis* cit.: norma disciplinante le condizioni legittimanti la celebrazione del processo *in absentia* ora interamente innovata, con una doverosa espunzione, sulla falsariga delle indicazioni già impresse dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, P.G. c. Ismail Darwish, Rv. 279420-01<sup>49</sup>), del profilo maggiormente critico dell'articolo, compendiato dai **criteri presuntivi di conoscenza del processo**.

Ai fini della procedibilità *in absentia*, il nuovo comma *2-ter* del cit. art. 420 chiarisce che si considera presente ed è rappresentato dal difensore non solo l'imputato che dopo essere comparso si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad un'udienza, non compare alle successive, ma anche l'imputato che abbia richiesto per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che sia rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la scelta di un procedimento speciale.

Operate le verifiche prodromiche, il giudice **procede in assenza** qualora:

- l'imputato sia stato citato a comparire con notificazione in mani proprie o con notificazione avvenuta nelle mani di una persona espressamente delegata dall'imputato al ritiro dell'atto; l'imputato abbia espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'art. 420-*ter*, abbia rinunciato espressamente a farlo valere (art. 420-*bis*, comma 1, lett. a e b, cod. proc. pen.);

- il giudice ritenga altrimenti provata – ipotesi di rilevante novità – l'effettiva conoscenza della pendenza del processo in capo all'imputato, sulla base di una serie di elementi rimessi alla sua prudente valutazione, avuto riguardo ad ogni altra circostanza rilevante unitamente a quelle indicate a titolo esemplificativo (modalità della notificazione, atti compiuti prima dell'udienza, nomina di un difensore di fiducia);

- l'imputato si è volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo (categoria certamente comprensiva della latitanza, per la quale la delega espressamente ha previsto che si proceda sempre in assenza, oltre ai casi non tipizzati nella norma, rispetto ai quali si possa ritenere che la mancata conoscenza dipenda da un comportamento volontario) (art. 420-*bis*, comma 3, cod. proc. pen.).

Ricorrendo uno di questi casi, il giudice dichiara l'imputato **assente**, con la conseguenza che, salvo che la legge non disponga diversamente, sarà rappresentato dal difensore (art. 420-*bis*,

<sup>47</sup> M. GIALUZ, *op. cit.*, pag. 72.

<sup>48</sup> In termini, M. GIALUZ, *op. cit.*, pag. 29.

<sup>49</sup> Su cui v. relazione di questo Ufficio n. 27/2019 e relativa integrazione.

comma 4, cod. proc. pen.).

Fuori dai casi previsti nei commi da 1 a 3, prima di procedere ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. con l'inedito esito definitorio della sentenza di non doversi procedere per assenza "impediente" (v. *postea*), il giudice deve disporre il rinvio dell'udienza e la notificazione all'imputato personalmente, ad opera della polizia giudiziaria, dell'avviso di cui all'art. 419 cod. proc. pen., della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale d'udienza (art. 420-*bis*, comma 5, cod. proc. pen.): tale procedura porterà o a rintracciare effettivamente l'imputato oppure ad acclarare una concreta impossibilità di rintracciarlo.

Il giudice dispone sempre la **revoca** dell'ordinanza che ha dichiarato l'assenza, anche d'ufficio, se l'imputato sia comparso prima della decisione. In tale evenienza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali sia decaduto se fornisce la prova delle condizioni previste dalle lett. a), b) e c) dell'art. 420-*bis*, comma 6, cod. proc. pen.

Conformemente alla legge di delega, nell'inedito art. 420-*quater* cod. proc. pen. è stato convogliato l'innovativo esito definitorio della **sentenza di non doversi procedere per cd. assenza "impediente"** qualora non siano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato. Si tratta di sentenza inappellabile per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, che definisce il procedimento, sicché il destinatario della stessa non è più imputato e il fascicolo va specificamente archiviato per un più agevole recupero in vista della (eventuale) prosecuzione del processo<sup>50</sup>. Con la pronuncia della sentenza *de qua* si apre un periodo di ricerca del prosciolto<sup>51</sup>, che è stato determinato, sulla base della legge delega, nella misura del doppio dei termini stabiliti dall'art. 157 cod. pen. ai fini della prescrizione, frattanto **sospesa** ai sensi del nuovo art. 159 cod. pen. Decorso tale periodo, la sentenza di non doversi procedere non può più essere revocata, ponendosi fine alle ricerche che, altrimenti, sarebbero infinite. Per questo motivo, si prevede che la sentenza debba dare indicazione della data di prescrizione di ciascun reato.

Sulla base di questa innovativa soluzione, sono del tutto evidenti la portata deflattiva della manovra e la significativa incidenza sullo stesso *disposition time*<sup>52</sup>, posto che tutti i casi di emissione della sentenza di non doversi procedere, invece di essere computati come pendenti, finiranno tra i procedimenti definiti; con ciò verrà progressivamente ridotto il numeratore e, al contempo, aumentato il denominatore del calcolo della durata ipotetica dei processi<sup>53</sup>.

Proseguendo con l'analisi sommaria della disciplina, quando la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere viene rintracciata, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della **riapertura del processo**, nonché della data dell'udienza, ai sensi dell'art. 420-*sexies* cod. proc. pen. Il giudice, a questo punto, con decreto, **revoca** la sentenza e, salvo che sia maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 159, ultimo comma, cod. pen. per tutti i reati al medesimo ascritti, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza, almeno venti giorni prima della stessa.

Quanto alla modificata disciplina dell'**assenza in appello**, il novellato **comma 1-*quater*** dell'art. 581 cod. proc. pen. dispone che nell'ipotesi dell'imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore va depositato, a pena

---

<sup>50</sup> Per gli adempimenti organizzativi conseguenti alla sentenza di non doversi procedere *ex art. 420-*quater** cod. proc. pen., vedi Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 21 ottobre 2022, cit., § 2.0, ove si invitano gli uffici di cancelleria dei Tribunali a valutare l'opportunità «di curare una sezione "dedicata" per la conservazione di questa tipologia di provvedimenti», sottolineandosi l'importanza «da riconnettere agli avvisi contenuti nella sentenza *de qua*» che «induce a rappresentare l'opportunità di elaborare *modelli* di sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo, già completi di tutti gli elementi tipizzati nella norma di riferimento, alla luce della complessità ed entità dei relativi contenuti e della natura degli adempimenti connessi».

<sup>51</sup> Si segnala, inoltre, l'intervenuta modifica dell'**art. 143-*bis* disp. att. cod. proc. pen.**, per il cui effetto il giudice che emette sentenza di non doversi procedere ne dispone la trasmissione alla locale sezione di polizia giudiziaria, ai fini dell'inserimento nel **Centro elaborazione dati** ai fini del rintraccio.

<sup>52</sup> Ricavabile dividendo il numero di cause pendenti a fine anno per il numero di quelle esaurite e moltiplicando la cifra così ottenuta per 365.

<sup>53</sup> M. GIALUZ, *op. cit.*, pag. 32.



d'inammissibilità, uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Come è evidente, l'intento è quello di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, volendosi in tal modo evitare la pendenza di regudicande nei confronti di imputati ignari del processo<sup>54</sup>.

La norma dà conto della differenziazione della disciplina dell'assenza in appello, riferibile ai seguenti casi:

**a) imputato appellante**, non presente all'udienza di cui agli artt. 599 e 602 cod. proc. pen. (cfr. art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen.): verrà sempre giudicato in assenza, anche fuori dei casi di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., giacché l'obbligo di depositare, con l'atto di appello, apposito mandato ad impugnare - conferito dopo la pronuncia della sentenza - è indicativo di per sé dell'effettiva conoscenza del processo e della sentenza impugnata, in capo all'imputato;

**b) imputato non appellante**, non presente all'udienza di cui agli artt. 599 e 602 cod. proc. pen. (cfr. art. 598-ter, comma 2, cod. proc. pen.), sempre che risulti la regolarità delle notificazioni: la corte d'appello procede in assenza solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, altrimenti dispone con ordinanza la sospensione del processo, ordinando le ricerche dell'imputato ai fini della notifica del decreto di citazione (esclusa dunque la disciplina di cui agli artt. 420-quater e ss., essendovi qui una sentenza di primo grado, che sarebbe revocata ove intervenisse una sentenza di non luogo a procedere).

Ancora, con riguardo, poi, alla **disciplina dell'appello**, l'odierna riforma incide su vari profili ricollegabili (anche) alla disciplina del processo in assenza: ancora una volta in chiara ottica deflattiva, sono ampliate le ipotesi di inammissibilità dell'atto di appello, a fronte di una riduzione del novero dei provvedimenti impugnabili.

Limitando – allo stato – la disamina delle interpolazioni che rilevano ai fini dell'annessa disciplina propriamente transitoria, si segnalano le **nuove ipotesi di inammissibilità** dell'atto di appello enumerate nei tre nuovi commi nell'art. **581** cod. proc. pen., conseguenti:

- alla mancanza di specificità dei motivi (art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.);
- al mancato deposito della dichiarazione di domicilio (art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.);
- al mancato deposito del mandato ad impugnare, in caso di appello proposto nell'interesse dell'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza (art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.).

Soffermandoci, in particolare, sui casi previsti dai succitati **commi 1-ter e 1-quater**, essi riguardano, rispettivamente, l'imputato presente e l'imputato assente nel giudizio di primo grado<sup>55</sup>.

Nella prima ipotesi, qualora l'imputato sia stato presente, il comma 1-ter richiede il deposito, insieme all'atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Dal tenore letterale della disposizione, sembrerebbe che tale obbligo incomba anche sull'imputato che abbia già eletto o dichiarato domicilio in una fase precedente, pena l'inammissibilità dell'appello.

Nel caso di imputato assente in primo grado, invece, il comma 1-quater esige che l'appello presentato dal difensore debba essere accompagnato da specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, «*contenente*» altresì l'elezione di domicilio di cui al comma 1-ter cit.<sup>56</sup>. La previsione è tassativa, sicché nel caso di appello depositato personalmente

---

<sup>54</sup> M. GIALUZ, op. cit., pag. 72, il quale rammenta che si tratta di un'iniziativa che ha trovato critiche sia in dottrina, sia nell'avvocatura, fondate sul rilievo per cui la nuova norma, costituendo un serio ostacolo ai poteri della difesa, rischierebbe di aumentare il rischio di errori giudiziari.

<sup>55</sup> A prima lettura v., per brevi riferimenti, F.A. MAISANO, *Prime note critiche sull'appello inammissibile nella "riforma Cartabia"*, in *Giurisprudenza penale web*, 2022, n. 10, pag. 5.

<sup>56</sup> Secondo A. MAISANO, *loc. ult. cit.*, è facile immaginare che molti difensori, anche d'ufficio, di persone condannate a seguito di processi in assenza lascino prevalere le ragioni formali e, dopo aver attivato una procedura di comunicazione (magari a mezzo raccomandata) all'ultimo domicilio noto dell'assente, scelgano, se non ci sarà risposta, di non impugnare

dall'imputato trova applicazione il solo comma 1-*ter*, col conseguente solo onere di indicare il domicilio eletto o dichiarato ai fini delle notifiche.

La disposizione del comma 1-*quater* va poi letta congiuntamente col **comma 1-bis** dell'art. 585 cod. proc. pen., di nuova introduzione, che prevede l'allungamento di **quindici giorni** dei **termini**, previsti a pena di decadenza, per la proposizione dell'appello quando questo sia proposto dal difensore dell'imputato giudicato in assenza. Le due norme, dunque, hanno il medesimo campo di applicazione e sono volte a garantire che l'appello proposto dall'imputato assente sia effettivamente motivato dal suo personale interesse al gravame, consentendo, al contempo, al difensore di godere di un congruo termine per prendere contatti con l'imputato e confrontarsi con il medesimo.

In questo rinnovato quadro legislativo, chiudono il cerchio sulla riforma della disciplina *in absentia* le disposizioni di nuovo conio tarate sui **rimedi in corso di processo**.

Quanto all'**appello**, l'art. 43, comma 1, lett. *l*, d.lgs. n. 150) ha modificato l'art. **604** cod. pen.

Da un lato, il **comma 5-bis** della disposizione è sostituito da una nuova disciplina deputata a trattare i casi in cui vi è la prova che nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, in difetto delle condizioni *ex art. 420-bis*, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. In questa evenienza, la Corte di appello è tenuta a dichiarare la nullità della sentenza e a disporre la trasmissione degli atti al giudice che procedeva al momento in cui si è verificata la nullità. Secondo la stessa impostazione di cui al nuovo art. 489 cod. proc. pen., la nullità si deve, però, considerare sanata, qualora non sia stata dedotta nell'atto di appello e, in ogni caso, non può essere rilevata o eccepita, laddove emerga che *«l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata»*.

Dall'altro lato, dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti due inediti **commi 5-ter e 5-quater**, per effetto dei quali, salva la validità degli atti precedentemente compiuti, deve essere disposto l'annullamento della sentenza e la conseguente trasmissione degli atti al giudice della fase in cui la facoltà, rispetto a cui l'imputato è decaduto, può essere esercitata. Il tutto, però, è subordinato alla **prova** da parte del medesimo dei consueti presupposti stabiliti nel nuovo impianto normativo, a cominciare dall'art. 420-*bis*, comma 6, lett. *a*) e *b*), cod. proc. pen.: egli, cioè, è tenuto a provare che, *«per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa»*. In alternativa, deve dimostrare, limitatamente ai casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 420-*bis* cod. proc. pen., *«di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto»*. In ogni caso secondo la disposizione di nuovo conio l'annullamento della sentenza e la regressione del procedimento sono esclusi, qualora il prevenuto formuli istanza di patteggiamento o di oblazione o chieda *«esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»*. Siffatta eccezione muove dall'idea – spiega la Relazione illustrativa<sup>57</sup> – che a queste ipotesi può provvedere direttamente la Corte di appello.

Connessa a quest'ultimo intervento si pone, d'altra parte, la **modifica dell'art. 603** cod. proc. pen., al cui interno è inserito un inedito **comma 3-ter** (aggiunto dall'art. 34, comma 1, lett. *i*, n. 2, del d.lgs. n. 150). In ragione di ciò, viene disposta un'ulteriore ipotesi di **rinnovazione** dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui il prevenuto ne faccia richiesta ai

---

la sentenza di condanna. Secondo l'A. – che non condivide tale scelta e dubita della legittimità costituzionale del novellato art. 581 cod. proc. pen., per sospetta violazione dei principi convenzionali (art. 14, n. 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici) – il difensore dell'assente (specie quanto essa non sia stata il frutto di una strategia tecnica) deve far prevalere comunque il diritto all'impugnazione, magari proponendo, nell'atto di gravame, l'invito alla proposizione dell'incidente di costituzionalità.

<sup>57</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 291.

sensi dell'art. 604, commi 5-*ter* e 5-*quater*, cod. proc. pen. Peraltro, qualora si sia proceduto in assenza *ex art. 420-bis*, comma 3, cod. proc. pen., la rinnovazione viene subordinata al criterio maggiormente restrittivo di cui all'art. 190-*bis* cod. proc. pen.

Rispetto, invece, al **giudizio in cassazione**, l'art. 35, comma 1, lett. *b*), d.lgs. n. 150 introduce una inedita **lett. b-bis) nel comma 1 dell'art. 623** cod. proc. pen. Sulla scia del novellato art. 604 cod. proc. pen., il *novum* contempla l'annullamento della sentenza di condanna sia nei casi previsti dall'art. 604, comma 5-*bis*, sia in quelli di cui al comma 5-*ter* della stessa previsione, con conseguente trasmissione degli atti, nella prima ipotesi, al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità e, nella seconda ipotesi, a quello del grado e della fase in cui può essere esercitata la facoltà rispetto alla quale il prevenuto è decaduto. Ciò, tuttavia, non opera, qualora emerga che l'imputato «*era a conoscenza della pendenza del processo*» e versava, altresì, «*nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata*».

In questo contesto così profondamente innovato, il legislatore delegato ha avvertito l'esigenza di un intervento *ad hoc* che disciplini in **via transitoria** l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in **materia di assenza** (art. 89) e di **restituzione nel termine per proporre impugnazione a favore dell'imputato giudicato in assenza** (art. 88). Ciò si è imposto in ragione del fatto – come spiega la Relazione illustrativa – che il principio *tempus regit actum* qui potrebbe non essere soddisfacente, data la difficoltà di individuare l'*actum* a fronte della sequenza processuale concatenata; inoltre, anche il *tempus* è di difficile individuazione quando è un'intera sequenza processuale concatenata ad essere disciplinata *ex novo*<sup>58</sup>.

La disciplina transitoria approntata all'art. 89 del d.lgs. n. 150 dà puntuale attuazione al criterio di delega che ha imposto di avvisare il condannato, nel provvedimento di esecuzione, che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà attivare i rimedi previsti che sono, a seconda dei casi, la **remissione nel termine per impugnare** o la **rescissione del giudicato**.

Su questa base, l'art. 89 del d.lgs. n. 150 distingue due ipotesi:

**a)** per i processi pendenti in cui, alla data di entrata in vigore del decreto [ora **30 dicembre 2022**], sia stata già pronunciata (in qualsiasi stato e grado) ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali *ante* riforma (art. 89, comma 1);

**b)** in deroga a tale previsione, nei processi in cui alla data di entrata in vigore del decreto [ora **30 dicembre 2022**], nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado, sia stata già disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 420-*quater*, comma 2, cod. proc. pen. nella sua previgente formulazione e l'imputato non sia stato ancora rintracciato, il giudice provvede, invece, ai sensi del novello art. 420-*quater* cod. proc. pen., con conseguente emanazione della sentenza di non doversi procedere per assenza "impediente". In questo caso, si applicano, altresì, gli artt. 420-*quinquies* e 420-*sexies* cod. proc. pen., introdotti dalla riforma (art. 89, comma 2, d.lgs. n. 150).

In sintesi, vale la regola che, se il giudice è già intervenuto sulla costituzione delle parti ed ha già pronunciato ordinanza con cui ha disposto procedersi in assenza dell'imputato, si dovrà procedere con la **vecchia disciplina** nei procedimenti in corso al 30 dicembre 2022, i quali proseguiranno con l'applicazione *ultrattiva* delle previgenti disposizioni del codice di rito e di quelle attuative in materia di assenza, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. In via di eccezione, si applicano le **nuove disposizioni**, a partire dalla disciplina della sentenza di non luogo a procedere per assenza "impediente", quando non sia stata già dichiarata l'assenza dell'imputato ma siano state già disposte le sue ricerche di cui al comma 2 dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. e l'imputato non sia stato ancora reperito: in tali processi, anziché disporsi nuove ricerche ai sensi dell'art. 420-*quinquies* nel testo previgente, il

---

<sup>58</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 295.

giudice provvederà ai sensi dell'art. 420-*quater* cod. proc. pen. come ora modificato, con applicazione delle norme conseguenti.

**Immediatamente operative** – alla data di entrata in vigore del decreto [ora al 30 dicembre 2022] – sono le previsioni di cui agli artt. 157-*ter*, comma 3, in tema di notifiche all'imputato non detenuto dell'atto di citazione a giudizio esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto, e di cui agli artt. 581, commi 1-*ter* e 1-*quater*, e 585, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., circa le nuove incombenze imposte per impugnare e i nuovi termini previsti in appello: dette norme si applicheranno però alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze di primo grado pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto [ora 30 dicembre 2022].

In questi casi, si è altresì estesa l'applicazione delle disposizioni dell'**art. 175, nuovo comma 2.1**, cod. proc. pen.<sup>59</sup> – rientrante tra i rimedi *post iudicatum*<sup>60</sup> – che hanno introdotto - a "compensazione" del maggior onere previsto per impugnare - il diritto ad un'**impugnazione tardiva** (art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150), mediante la riproposizione dell'istituto della **restituzione nel termine**, giustificata – chiarisce la Relazione illustrativa<sup>61</sup> – alla luce di quanto contestualmente previsto nell'art. 581, comma 1-*quater*, cod. proc. pen.

Nei procedimenti che proseguono con il "vecchio rito" si continua ad applicare *ultrattivamente* anche la **disposizione sostanziale** di cui all'art. 159, comma 1, n. 3-bis), cod. pen. nel testo previgente anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, lett. i), del d.lgs. n. 150 del 2020, in relazione all'effetto sospensivo della prescrizione durante il tempo per effettuare le ricerche dell'imputato (art. 89, comma 4, d.lgs. n. 150).

In modo connesso, il legislatore delegato si è fatto carico di disciplinare il **regime transitorio** di quei procedimenti che hanno ad oggetto **reati commessi dopo il 18 ottobre 2021** [data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2021, il cui art. 2, comma 1, ha modificato gli artt. 159 e 160 cod. pen. ed introdotto l'art. 161-*bis* cod. pen.] che, pur proseguendo con il "vecchio rito" prescizionale, non godono del limite massimo alla sospensione della prescrizione previsto dal regime precedente *ex art. 159 cod. pen.*, perché abrogato con la legge n. 134 del 2021. Per questi casi, si fissa il **limite massimo di durata della sospensione del corso della prescrizione** oggi introdotto con l'inedito ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. (art. 1, lett. i, n. 2, d.lgs. n. 150 del 2022), pari al doppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157 cod. pen. (art. 89, comma 5, d.lgs. n. 150).

Sempre con riferimento all'**imputato giudicato in assenza**, l'art. 88 del d.lgs. n. 150 apporta una disciplina **transitoria** recante alcune puntualizzazioni temporali rispetto alla normativa sulla **prescrizione**, rese necessarie dalle novità introdotte in argomento con riguardo ai procedimenti che hanno ad oggetto **reati commessi prima del 1° gennaio 2020** [ovvero prima della legge n. 3 del 2019 sul cd. "blocco" della prescrizione, che qui decorre, quindi, anche in fase di impugnazione] rispetto ai quali sia disposta la **restituzione nel termine** prevista dal **comma 2.1** dell'art. 175 cod. proc. pen. di nuova introduzione (tale ultima ipotesi prevede che l'imputato giudicato in assenza possa essere **restituito**, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, *se*, nei casi previsti dall'art. 420-*bis*, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (*v. supra*), fornisce la prova di non aver avuto effettiva

---

<sup>59</sup> Più precisamente, viene **inserito un nuovo comma 2.1** e **ritoccato il comma 2-bis** (art. 11, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 150): in ragione di tali modifiche, si stabilisce che il prevenuto giudicato in assenza è restituito, su sua istanza, nel termine per presentare impugnazione, a meno che non vi abbia volontariamente rinunciato, «*se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa*». La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla conoscenza effettiva del provvedimento.

<sup>60</sup> Così M. GIALUZ, *op. cit.*, pag. 35, secondo il quale, tuttavia, le odierne interpolazioni all'art. 175 cod. proc. pen. (nuovo comma 2,1 e modifiche al comma 2-*bis*) fanno rivivere un'impostazione che trovava spazio nella cornice dell'abolito istituto della contumacia, con una formulazione «che annida reali possibilità di imbattersi nuovamente nelle censure della Corte europea» (enfasi aggiunta). L'altro rimedio *post iudicatum* è offerto dal nuovo art. 629-*bis* cod. proc. pen.

<sup>61</sup> Relazione illustrativa, cit., pagg. 290 s.

conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa).

In coerenza con le altre disposizioni restitutorie dell'art. 175 cod. proc. pen., l'art. 88 prevede, dunque, in via transitoria, che non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'art. 585 cod. proc. pen. e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

## **6. Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 90).**

L'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto – a vocazione riparativa – della **sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato**, conseguente all'estensione del catalogo dei reati a citazione diretta per effetto del nuovo comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 168-*bis*, comma 1, cod. pen. (a sua volta ora esteso col riferimento anche alla proposta del pubblico ministero: art. 1, comma 1, lett. *m*, d.lgs. n. 150), ha reso opportuna la previsione di una disciplina di **diritto transitorio in subiecta materia**<sup>62</sup>.

Il legislatore delegato ha inteso così evitare quanto accadde con l'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 che, introducendo per la prima volta nell'ordinamento l'istituto della messa alla prova, non dettò disposizioni intertemporali, con conseguente impossibilità di accedere a tale forma di definizione del processo per tutti i giudizi in cui – alla data di entrata in vigore della legge n. 67 cit. – vi fosse già stata la dichiarazione di apertura del dibattimento. Proprio la mancata previsione di una disciplina transitoria suscitò alcune incertezze applicative e talune oscillazioni giurisprudenziali<sup>63</sup> che, oggi, con la disposizione approntata all'art. 90 qui in commento, si è inteso scongiurare, con una disciplina transitoria orientata a privilegiare la dimensione special-preventiva e il diritto al trattamento penale di favore, con effetti riduttivi sul numero dei giudizi di primo e secondo grado che debbono giungere ad una sentenza di merito<sup>64</sup>.

La valorizzazione degli aspetti sostanziali dell'istituto del *probation* – ora allargato *quoad poenam* e reso accessibile anche su proposta del pubblico ministero<sup>65</sup> – ha suggerito ai compilatori di modulare nel tempo gli effetti potenzialmente di favore insiti nella novella, anche alla luce del principio della **retroattività della *lex mitior*** in materia penale (artt. 3, 117, comma 1, Cost.; v. Corte cost. n. 63 del 2019, § 6; Corte cost., n. 238 del 2020, §§ 7-8; Corte cost., n. 393 del 2006). È stata quindi congegnata una norma di diritto transitorio che consente anche per i procedimenti pendenti la sospensione del procedimento con la messa alla prova limitatamente ai reati ai quali l'applicazione dell'istituto è stata estesa per effetto del decreto.

Sulla base di queste premesse, secondo l'art. **90** del d.lgs. 150:

- la sospensione con messa alla prova dell'imputato relativamente ai reati di nuova introduzione di cui al novellato comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. si applica anche ai

---

<sup>62</sup> Sulle criticità irrisolte e sulle prospettive innovative della messa alla prova, alla luce dei criteri direttivi previsti dalla legge delega n. 134 del 2021, v. E. ANDOLINA, *Gli strumenti di deflazione endo-processuale*, cit., pagg. 1376 ss.

<sup>63</sup> La questione giunse fino all'esame della Corte costituzionale che però escluse che il difetto di un regime transitorio violasse il principio di ragionevolezza o quello di tendenziale retroattività della norma penale di favore (con evocazione degli artt. 3 e 117 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU). In quell'occasione la Consulta osservò che l'istituto della messa alla prova «ha effetti **sostanziali**, perché dà luogo all'estinzione del reato, ma è connotato da un'intrinseca dimensione **processuale**, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice decide con ordinanza sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova» (così Corte costituzionale, sentenza n. 240 del 2015).

<sup>64</sup> Cfr. Relazione illustrativa, cit., pagg. 481 ss.

<sup>65</sup> In forza delle congiunte modifiche operate agli artt. 168-*bis*, comma 1, cod. pen. e 464-*bis* cod. proc. pen., ove si prevede che se il pubblico ministero formula la proposta di messa alla prova in udienza, l'imputato può richiedere un termine per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova; inoltre è stato introdotto un inedito art. 464-*ter*.1 cod. proc. pen., recante la scansione procedimentale della sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, formulabile in sede di avviso *ex* art. 415-*bis* cod. proc. pen.

procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del decreto [ora **30 dicembre 2022**] (artt. 90, comma 1, e 99-*bis*);

- se alla data di entrata in vigore del decreto sono già decorsi i termini di cui all'art. 464-*bis*, comma 2, cod. proc. pen. per formulare la richiesta [proponibile fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 cod. proc. pen., oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dal novello art. 554-*bis* cod. proc. pen.], l'imputato personalmente o a mezzo procuratore speciale può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con MAP, a pena di decadenza, **entro la prima udienza successiva alla data del 30 dicembre 2022**. Se nei **quarantacinque giorni successivi**<sup>66</sup> non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, entro il suddetto termine (art. 90, comma 2);

- nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova, non si applica l'art. 75, comma 3, cod. proc. pen. (art. 90, comma 3, d.lgs. cit.), sicché la parte civile – come peraltro si desume già dal sistema processuale – dovrà far valere le proprie ragioni in sede civile.

Dalla disciplina transitoria, limitata ai procedimenti pendenti al **30 dicembre 2022 in primo e secondo grado**, sono esclusi i processi pendenti in sede di legittimità<sup>67</sup>.

## **7. Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 91).**

In tema di **rimedi per l'esecuzione della Corte EDU**, l'indicazione contenuta nel criterio di delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. o), della legge n. 134 del 2021<sup>68</sup> ha inteso superare l'assetto "binario" – da un lato, revisione europea e, dall'altro, incidente di esecuzione – fissato "in via pretoria" dalla Consulta (Corte cost. n. 113 del 2011<sup>69</sup>) e dalla giurisprudenza di legittimità, a favore di un unico rimedio impugnatorio polivalente di natura **straordinaria**<sup>70</sup> che affidi sempre alla Corte di cassazione la valutazione del *dictum* europeo, con un vaglio preliminare sul vizio accertato dalla Corte di Strasburgo.

L'istituto deve dare esecuzione al triplice obbligo di neutralizzazione e rivalutazione della sentenza e di riapertura del procedimento derivante dalla sentenza europea di condanna alla *restitutio in integrum*, conservando però un ragionevole margine di apprezzamento a tutela del giudicato nazionale. Per questo, trattandosi di rimedio diverso, ha richiesto una disciplina autonoma e differente rispetto alla ordinaria revisione.

<sup>66</sup> Si tratta di un termine «ragionevolmente breve» così quantificato dai compilatori in ragione delle esigenze «di stabilizzazione del sistema giudiziario (anche nella prospettiva di garantire una consapevole gestione dei ruoli di udienza da parte degli uffici giudiziari)»: v. Relazione illustrativa, cit., pag. 483.

<sup>67</sup> Relativamente ad essi – si spiega nella Relazione illustrativa, cit., pag. 483 - «l'effetto deflativo sarebbe pressoché nullo (e, anzi, l'introduzione di una disposizione transitoria che preveda l'applicazione retroattiva della novella non potrebbe che determinare l'effetto – antieconomico – della regressione del procedimento alla fase di merito). Meno pressanti sarebbero anche – per i giudizi pendenti in sede di legittimità – gli elementi relativi alla necessità di anticipare l'applicazione di trattamenti volti alla risocializzazione. Ciò sul presupposto che – allorché il giudizio è giunto in sede di legittimità – di norma molto tempo è trascorso dalla commissione del fatto di reato e, conseguentemente, parlare di un'anticipazione dell'azione risocializzante avrebbe un senso piuttosto incongruo, potendo tale attività risocializzante essere proficuamente esperita in sede esecutiva. Infatti, l'azione risocializzante potrà comunque trovare il suo spazio di esercizio in sede di esecuzione penale (che segue il giudizio di legittimità), soprattutto laddove il condannato chiedi di accedere a misure alternative alla detenzione, ivi compreso l'affidamento in prova al servizio sociale. Al riguardo, è da notare – sotto il profilo del beneficio atteso dall'interessato – che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ha effetti estintivi che – sebbene non coincidenti con quelli dell'esito positivo della MAP – sono comunque largamente coerenti alle istanze di risocializzazione».

<sup>68</sup> A sua volta ispirato dalla Commissione Lattanzi che aveva inteso prevedere una forma di recepimento della raccomandazione R(2000)2 del 19 gennaio 2000, con la quale il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa aveva sollecitato gli Stati membri a prevedere la celebrazione di un nuovo giudizio ogni qual volta la violazione di una norma processuale appaia talmente grave da aver condizionato l'esito del processo.

<sup>69</sup> Commentata da G. CANZIO, *Giudicato "europeo" e giudicato penale italiano: la svolta della corte costituzionale*, in AIC, 2011, n. 11, <[www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)>.

<sup>70</sup> G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 85.

Sulla scorta di tali considerazioni, il legislatore delegato ha collocato il rimedio in un nuovo Titolo III-*bis*, rubricato «*Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo*», in seno all'inedito art. **628-bis** cod. proc. pen. («*Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali*»).

Le scelte caratterizzanti la nuova previsione possono essere così sintetizzati, per quel che qui direttamente rileva sotto il profilo dell'annessa disciplina transitoria.

Legittimato al rimedio è esclusivamente il ricorrente in sede europea (condannato e persona sottoposta a misura di sicurezza), con conseguente esclusione dei "parenti" ossia dei terzi non impugnanti [i cdd. "fratelli minori" o "cugini"] che avrebbero potuto vantare la medesima violazione.

Per quanto concerne le decisioni della Corte EDU che legittimano l'attivazione della revisione europea, al comma 1, si fa riferimento non solo alle sentenze che accertino una violazione della Convenzione EDU o dei Protocolli addizionali alla Convenzione, ma anche alle ipotesi in cui sia disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo ai sensi dell'art. 37 della Convenzione in conseguenza del riconoscimento della violazione da parte dello Stato (art. 628-*bis*, comma 1, cod. proc. pen.).

Quanto ai profili procedurali della richiesta, stabilendosi che, a pena di *inammissibilità*, debba contenere «*l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano*», deve essere presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale; deve essere formulata con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen., entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Alla richiesta vanno allegati la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che la giustificano (commi 2 e 3).

La modalità di trattazione della revisione europea è camerale, ai sensi dell'art. **611** cod. proc. pen.

Se ne ricorrono i presupposti, la Corte di cassazione dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen. (comma 4). Circa la competenza della Corte di cassazione, la norma di nuovo conio non precisa che il procedimento debba essere assegnato a una sezione penale diversa da quella che ha eventualmente definito i ricorsi interni, nel rilievo che – come spiega la Relazione illustrativa – trattasi di riparto interno alla Corte che, in quanto tale, potrà essere disciplinato in sede tabellare<sup>71</sup>.

Superato il vaglio di ammissibilità, l'oggetto della valutazione rimessa alla Cassazione riguarda l'individuazione della «*incidenza effettiva*» che la violazione convenzionale ha prodotto sulla condanna, cui segue la scelta in ordine allo strumento più adatto per rimuovere gli effetti pregiudizievoli. Il tipizzato criterio di **incidenza** è finalizzato evidentemente a riconoscere alla Corte un margine di apprezzamento rispetto alle indicazioni di Strasburgo: nel convertire il vincolo internazionale in un *dictum* che porta a superare il giudicato interno, il legislatore delegato ha previsto un sindacato autonomo da parte della Cassazione<sup>72</sup>.

Una volta ritenuto sussistente un vizio rilevante, ossia dotato di efficacia causale, si tratteggiano le alternative decisorie (ispirate al canone di economia processuale):

a) se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte **assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti**

---

<sup>71</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 343.

<sup>72</sup> G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 84, secondo il quale giustamente, tale vaglio è stato affidato alla Corte suprema e non alle corti d'appello.

**dalla violazione**, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna;

b) solo se la Corte non è in grado di provvedere direttamente, la Corte trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o, secondo le evidenze, dispone la **riapertura** del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi (comma 5).

Relativamente alle conseguenze della riapertura del processo, quanto alla prescrizione, la pronuncia di riapertura del processo viene sostanzialmente assimilata all'annullamento agli effetti di cui all'art. 161-*bis* cod. pen., essendosi previsto che la prescrizione riprenda a decorrere - a far tempo dalla pronuncia della Corte - quando la riapertura del processo venga disposta davanti al giudice di primo grado (comma 6).

Ancor più evidente il meccanismo di assimilazione ai fini dell'improcedibilità: in tal caso, infatti, per l'ipotesi di riapertura del processo innanzi alla Corte di appello, si è dettata una disposizione perfettamente corrispondente a quella prevista dall'art. 344-*bis*, comma 8, cod. proc. pen., con la sola differenza che il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 128 cod. proc. pen. (comma 7).

In attuazione del criterio di delega - facente riferimento alla necessità di regolamentare i rapporti del rimedio in esame con la **rescissione** del giudicato - si prevede all'ultimo comma l'applicabilità del rimedio *de quo* anche quando la violazione accertata dalla Corte EDU ha disposto la rinnovazione del processo, ossia quando ha accertato la violazione del diritto dell'imputato di partecipare personalmente al processo. In tal caso, per la verità, non sembra esservi spazio per un'autonoma valutazione da parte della Corte dell'incidenza causale dell'assenza involontaria<sup>73</sup>.

Ulteriore conseguenza della riapertura del processo è la "riassunzione" della qualità di **imputato**, che viene contestualmente disciplinata con l'apposita modifica all'art. 60, comma 3, cod. proc. pen. per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022.

A questa disciplina rimediabile valevole *a regime* [quindi rispetto alle decisioni della Corte EDU divenute definitive sotto la vigenza del decreto, quindi a partire **dal 30 dicembre 2022**], il legislatore delegato ha affiancato una **disciplina transitoria**, valevole invece per le decisioni divenute definitive in data anteriore all'entrata in vigore del decreto [quindi fino al **29 dicembre 2022**].

L'art. 91 del d.lgs. n. 150 regola i profili di diritto transitorio, stabilendo che:

- nelle ipotesi in cui, in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto [**fino al 29 dicembre 2022**], sia divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato la violazione, ovvero la Corte EDU abbia disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine di **novanta giorni** per la proposizione del nuovo rimedio decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto [quindi dal **31 dicembre 2022**];

- per i reati commessi in data anteriore al **1° gennaio 2020** [ovvero prima della legge n. 3 del 2019, che ha introdotto il cd. "blocco" della prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di primo grado], la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione disponga la riapertura del processo, e non solo allorquando quest'ultima venga disposta innanzi al giudice di primo grado.

## **8. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa (artt. 92 e 93).**

---

<sup>73</sup> In termini, condivisibilmente, G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 85.



In tema di **giustizia riparativa**, che ha rappresentato uno dei tre “pilastri” della riforma (Titolo IV) e costituente l’aspetto più innovativo<sup>74</sup>, il legislatore ha annesso una disciplina transitoria valevole nelle more della costruzione dell’intera struttura organizzativa e professionale destinata a fare da supposto a queste attività tese a superare il contrasto tra il soggetto indicato come autore dell’offesa e la vittima del reato, con il coinvolgimento anche della comunità. L’opera dei mediatori, tesa a comportamenti ovvero ad attività materiali, è finalizzata a *regime* a ricucire i rapporti personali cercando di “cicatizzare” le ferite che il reato ha determinato<sup>75</sup>.

La **disciplina transitoria** di cui agli **artt. 92 e 93** del d.lgs. n. 150 del 2022 è ispirata dalla necessità di salvaguardare il patrimonio di esperienze e servizi qualificati esistenti in diversi luoghi del territorio nazionale, già operativi e conformi agli standard europei e internazionali, e dunque allineati in larga parte alle disposizioni del decreto<sup>76</sup>.

L’art. **92** è dedicato alla ricognizione sui servizi di giustizia riparativa esistenti: si prevede che **entro il termine di sei mesi** dall’entrata in vigore del decreto [quindi entro il **30 giugno 2023**] la Conferenza locale per la giustizia riparativa, di livello distrettuale, provveda alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati da soggetti pubblici o privati specializzati convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici.

Oltre alla predetta cornice pubblica-istituzionale, l’art. 92 prescrive, a garanzia dell’accertamento della qualità dei servizi esistenti, una valutazione del profilo dei mediatori e dell’esperienza maturata da ciascun servizio almeno nell’ultimo quinquennio, nonché la verifica della coerenza delle prestazioni erogate con le disposizioni dettate dagli artt. 42, 64 e 93 del d.lgs. n. 150. Anche tali valutazione e verifica sono affidate alla Conferenza locale. Così, nel primo semestre successivo all’entrata in vigore della disciplina organica, gli enti locali individuati ai sensi dell’art. 63 potranno attingere a un bacino di esperienze di comprovata qualità.

L’art. **93** è dedicato all’inserimento nell’elenco dei mediatori di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 150 dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto [ora 30 dicembre 2022], sono in possesso di determinati requisiti.

## **9. Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni dell’esame di testimoni, parti e periti (art. 94, comma 1).**

Il legislatore delegante, con le lett. *a)* e *b)* del comma 8 dell’art. 1 della legge n. 134 del 2021,

---

<sup>74</sup> Così T. PADOVANI, *op. cit.*, pag. 9, secondo il quale, tuttavia, il raggio d’azione dell’istituzione è necessariamente condizionato dalla presenza di una vittima-persona fisica secondo la definizione dell’art. 42, comma 1, lett. *b)*, del d.lgs. n. 150, sicché restano “fuori gioco” i reati in cui un tale soggetto non sia identificabile in punto di diritto o non sia presente in fatto. La partecipazione alla procedura è aperta, ovviamente, anche ai soggetti che non abbiano ancora subito alcuna condanna (art. 42, comma 1, lett. *c)*, d.lgs. cit.): dovrà verosimilmente trattarsi di rei confessi o di soggetti disponibili a essere ritenuti colpevoli. Infatti, per quanto le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel caso del programma siano inutilizzabili in sede contenziosa e in fase esecutiva (art. 51), e il mediatore sia vincolato al segreto (art. 52), lo svolgimento del programma è a conoscenza dell’autorità giudiziaria, che dei suoi esiti deve essere informata (art. 57). Il fallimento dell’iniziativa non produce «effetti sfavorevoli» nei confronti della «persona indicata come autore dell’offesa» (art. 58, comma 2); ma certo indurrà fatalmente l’idea che la «persona indicata» sia quella giusta. «È evidente – secondo l’A. – come la platea dei potenziali fruitori sia destinata a risultare modesta. Non meno modesta appare, in prospettiva, l’attrattività che il programma potrà esercitare. Il suo esito positivo può infatti tradursi al massimo in una circostanza attenuante (secondo il novellato art. 62, n. 6, cod. pen.) o in una semplice valutazione positiva nella determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (art. 58, comma 1)» (*ibidem*, pag. 12).

<sup>75</sup> Così G. SPANGHER, *La riforma del processo penale in Gazzetta, loc. op. cit.*

<sup>76</sup> Secondo la definizione espressamente formulata (art. 42, comma 1 lett. *a)*, d.lgs. n. 150 del 2022), la giustizia riparativa consiste in «ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti da reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore». L’«esito riparativo» è a sua volta (lett. *e)* identificato in «qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire le relazioni tra i partecipanti». Come osserva a prima lettura T. PADOVANI, *op. cit.*, pag. 12, nonostante il nome («giustizia»), non si tratta di un’istituzione alternativa rispetto alla giustizia “ordinaria”, ma di una struttura complementare, di operatività ed efficacia meramente eventuali.

ha inteso rivisitare il sistema di **documentazione degli atti processuali**, tenendo conto, per un verso, delle risorse tecniche ormai disponibili per una riproduzione non solo cartacea del relativo andamento e, per l'altro verso, degli sviluppi della giurisprudenza e della stessa legislazione circa il minimo valore euristico esigibile per la valutazione di determinate prove (a partire da quelle dichiarative). Ciò – si badi – non soltanto per ragioni di speditezza, quanto per assicurare una rappresentazione più accurata dell'atto di quel che avviene con la scrittura, con il duplice obiettivo: per un verso, quello di garantire il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nell'atto (soprattutto laddove si tratti di atti compiuti durante le indagini e di interrogatori fuori udienza); per altro, quello di consentire di *ri*-ascoltare o di *ri*-vedere proprio quell'atto processuale in tutti i casi nei quali non sia possibile una ripetizione (ciò che rileva sia per gli atti di indagine, sia per gli atti istruttori compiuti in incidente probatorio o in dibattimento)<sup>77</sup>.

In questa cornice, in sede attuativa, il legislatore delegato ha predisposto un articolato intervento scandito in base alla funzione ed alle caratteristiche dei diversi adempimenti: massimo livello per le prove dichiarative e per gli interrogatori tenuti fuori udienza (quindi senza compresenza delle parti in contraddittorio), con conseguente ricorso alla videoregistrazione, fatta salva la possibilità di eccettuare situazioni di indisponibilità dei mezzi necessari; livello intermedio per le sommarie informazioni, mediante audioregistrazione, con possibilità di eccettuare determinate contingenze, pur con la previsione che non debba necessariamente trascriversi il discorso registrato.

Per quel che qui rileva ai limitati fini dell'analisi dell'approntato regime **transitorio**, giova segnalare che è stata anzitutto adeguata la previsione generale sulla documentazione degli atti (art. 134 cod. proc. pen.), includendo la registrazione audio e la registrazione video come forme ordinarie di documentazione, al fianco di quelle già previste:

- nel nuovo comma 1, si compie un mero richiamo alle norme speciali che, per singoli atti, prevedono nel seguito del codice il ricorso alle registrazioni, norme che costituiranno specifica attuazione del precetto generale;

- nel nuovo comma 3, si autorizza il magistrato all'uso dei mezzi in questione per qualunque atto, in aggiunta alla verbalizzazione parziale (secondo quanto già attualmente disposto) o come integrazione della stessa verbalizzazione completa, quando quest'ultima sembri comunque insufficiente, per le caratteristiche del caso concreto, rispetto allo scopo di fedele rappresentazione dell'atto.

In secondo luogo, è stato aggiornato l'**art. 501** cod. proc. pen. («*Verbale di assunzione dei mezzi di prova*»), qualificata «norma centrale del sistema»<sup>78</sup>, nel cui ambito si è prevista, al nuovo **comma 2-bis** (aggiunto dall'art. 32, comma 1, lett. *i*, del d.lgs. n. 150), la necessità della **registrazione audiovisiva**, in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione, per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che devono riferire sui fatti: testimoni, parti private, persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., nonché periti e consulenti tecnici, nonché per gli atti di ricognizione e di confronto. Tale modalità è altresì prevista *a regime*, sia per l'assunzione della prova dichiarativa in incidente probatorio (art. 401, comma 5) che per l'integrazione probatoria nell'ambito del giudizio abbreviato (art. 441, comma 6, cod. proc. pen.).

Ai sensi del **comma 3-bis**, anch'esso di nuova introduzione, la trascrizione della riproduzione audiovisiva è disposta solo se è richiesta dalle parti.

Considerato l'impatto della nuova disposizione, per concedere all'amministrazione i tempi necessari ad organizzare i servizi di registrazione audiovisiva e la conservazione dei supporti informatici, con la norma transitoria di **differimento** dell'efficacia di cui all'art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 150, si dispone che le odierne modifiche apportate all'art. 501 cod. proc. pen.

---

<sup>77</sup> Così M. GIALUZ, *op. cit.*, pag. 23, con riferimento alle nuove forme di documentazione degli atti tra riproduzione audiovisiva e fonografica previste dal d.lgs. n. 150.

<sup>78</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 222.

avranno applicazione a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso [quindi, ora, dal **30 dicembre 2023**]. Pertanto, sino a tale data, troveranno applicazione *ultrattiva* le disposizioni del (pre)vigente art. 501 cod. proc. pen., con conseguente verbalizzazione riassuntiva e stenotipia.

Nel frattempo, dall'entrata *a regime* della nuova disciplina in tema di videoregistrazioni, si potrebbe creare un problema di applicabilità dell'art. 495, comma 4-*bis*, cod. proc. pen., destinato a escludere la riassunzione delle prove dichiarative in caso di cambiamento del giudice, solo laddove vi sia una documentazione audiovisiva: norma che peraltro - secondo i primi commentatori - dovrebbe far superare l'orientamento espresso sancito da Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 27675401-02<sup>79</sup>.

Sarebbe auspicabile, dunque, che nei contratti d'appalto stipulati per la documentazione delle attività dibattimentali si inserisca subito anche la riproduzione audiovisiva.

## **10. Disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione (art. 94, comma 2).**

In materia di **giudizi di impugnazione**, in attuazione dei criteri di delega di cui all'art. 1, comma 13, lett. *g)* ed *h)*, della legge n. 134 del 2021, improntati al risparmio di risorse giudiziarie e all'abbattimento dei tempi del processo mediante l'adozione del **rito camerale "non partecipato"**, l'art. 34, comma 1, lett. *c)*, *e)*, *f)* e *g)*, del d.lgs. n. 150 introduce una serie coordinata di modifiche processuali che incidono sulle forme di trattazione del **giudizio di appello** e sul **concordato dei motivi di appello**.

Analogamente dispone il successivo art. 35, comma 1, lett. *a)*, d.lgs. n. 150 con riferimento alla trattazione cartolare nel **giudizio di legittimità**<sup>80</sup>.

Quanto, anzitutto, al rito camerale "non partecipato" in **appello**, il novello art. **598-bis** cod. proc. pen., prevede *a regime* [dal **1° gennaio 2023** ex art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150: v. *postea*] la celebrazione dell'appello in camera di consiglio, con contraddittorio eventualmente scritto secondo la seguente cadenza temporale calcolata "a ritroso" dall'udienza con questa rigida scansione:

- entro quindici giorni, per le richieste del procuratore generale e per le memorie e richieste scritte delle altre parti, nonché per i motivi nuovi e la richiesta di concordato;
- entro cinque giorni prima, per le memorie di replica, termini il cui tassativo rispetto garantisce un funzionamento efficiente del nuovo rito cartolare.

Il termine di quindici giorni prima dell'udienza costituisce uno snodo processuale fondamentale, anche in considerazione della coeva previsione innovativa che, entro il medesimo termine, esige la presentazione della richiesta di concordato a pena d'inammissibilità (art. 599-*bis*, comma 1, cod. proc. pen.).

L'altro snodo processuale è costituito dal termine di quindici giorni dalla ricezione del decreto di citazione in giudizio, entro il quale deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, la richiesta di partecipazione all'udienza dell'appellante o, comunque, dell'imputato o del suo difensore (art. 598-*bis*, comma 2, cod. proc. pen.). Tale regime è coerente con l'impostazione sistematica del codice che colloca le scelte sul rito "a valle" degli atti propulsivi del procedimento. Resta invece affidata alle "prassi virtuose" l'eventuale soluzione di far precedere la citazione in giudizio da un "interpello", ove ritenuto utile ai fini di una più ordinata calendarizzazione delle udienze<sup>81</sup>. Considerata la dialettica anticipata e scritta imposta dal rito "non partecipato" in appello, vengono ampliati a **quaranta giorni** [in luogo dei venti giorni finora previsti] i termini

<sup>79</sup> In termini M. GIALUZ, *op. cit.*, pag. 25.

<sup>80</sup> Per una rapida analisi a prima lettura del tema delle impugnazioni, v. R. BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma: disposizioni generali sulle impugnazioni*, ne *Il Penalista*, 26 ottobre 2022.

<sup>81</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 335.

dilatatori concessi per comparire e per la notifica dell'avviso d'udienza ai difensori, ai sensi dei novellati commi 3 e 5 dell'art. 601 cod. proc. pen.

Lo svolgimento dell'udienza partecipata rimane residuale e subordinato:

- alla richiesta dell'appellante, dell'imputato o del suo difensore, presentata entro quindici giorni prima dalla notifica del decreto di citazione o dell'avviso della data fissata per il giudizio d'appello. La richiesta, quindi, può sempre essere presentata dall'imputato o dal difensore, mentre può essere presentata dal pubblico ministero e dalla parte civile solo ove essi abbiano fatto appello (art. 598-*bis*, comma 2, cod. proc. pen.);

- alla decisione d'ufficio della Corte d'appello di procedere con udienza partecipata «*per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame*» (comma 3, ipotesi facoltativa) o per la necessità di rinnovare l'istruttoria *ex art.* 603, comma 5, cod. proc. pen. (comma 4, ipotesi obbligatoria);

- alla presentazione di una richiesta di concordato sui motivi d'appello che la Corte abbia ritenuto di non poter accogliere (art. 599-*bis*, comma 3, cod. proc. pen.); resta fermo, peraltro, il potere di riproporre in udienza la richiesta di concordato (art. 599, comma 2, cod. proc. pen.), con una scelta – spiega la Relazione illustrativa – finalizzata a incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello, obiettivo cui è pure finalizzata la concomitante abrogazione dei limiti al concordato già previsti dall'art. 599-*bis*, comma 2, cod. proc. pen.<sup>82</sup>.

La scelta dell'oralità implica la trattazione del giudizio di secondo grado in pubblica udienza, secondo la disciplina del dibattimento di appello di cui al novellato art. 602, comma 1, cod. proc. pen., oppure in camera di consiglio con l'intervento delle parti, secondo la disciplina generale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., già finora applicata alle decisioni camerale in virtù dell'art. 599 cod. proc. pen. Come nel previgente sistema, la corte provvede in pubblica udienza, tranne nei casi previsti dall'art. 599 cod. proc. pen. [quando l'appello ha uno degli oggetti ivi indicati o quando specifiche disposizioni di legge rinviano alle forme dell'art. 127 cod. proc. pen., come nel caso dell'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen. e del nuovo art. 554-*quater* cod. proc. pen.].

Quanto al **rito camerale "non partecipato" in cassazione**, il riscritto **art. 611 cod. proc. pen.** («*Procedimento in camera di consiglio*»), in linea con l'analogo intervento apportato nella disciplina del giudizio di appello, prevede *a regime* [ovvero dal **1° gennaio 2023** *ex art.* 94, comma 2, d.lgs. n. 150: v. *postea*] la trattazione dei ricorsi di legittimità in camera di consiglio, **con contraddittorio "cartolare"**, già sperimentato col cd. "rito Covid" e ritenuto adeguato ad assicurare la dialettica delle parti in ragione della natura tecnica del rito di legittimità<sup>83</sup>.

La Suprema corte giudica quindi sui motivi senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori secondo la seguente cadenza temporale "a ritroso":

- termine **fino a quindici giorni prima dell'udienza**, per la presentazione delle richieste del procuratore generale, dei motivi nuovi e delle memorie di tutte le parti;

- termine **fino a cinque giorni prima dell'udienza**, per le eventuali memorie di replica (comma 1).

Nei procedimenti per i quali è prevista l'udienza pubblica, e in quelli per i quali è prevista la trattazione nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., le parti possono in ogni caso ottenere la trattazione orale a richiesta, in alternativa alla trattazione scritta che diviene il rito "ordinario" davanti alla Corte di cassazione (comma 1-*bis*)<sup>84</sup>: ciò in particolare può avvenire nei

<sup>82</sup> Relazione illustrativa, *loc. ult. cit.*

<sup>83</sup> In termini M. GIALUZ, *op. cit.*, pag. 82.

<sup>84</sup> La delega, al riguardo, ha mandato al delegato di «*prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata [...]*» (art. 1, comma 13, lett. *m*, legge n. 134 del 2021). Il legislatore delegante, quindi, ha consentito una deroga al rito cartolare per i soli «*casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale*»; esclude, di conseguenza, la possibilità di udienza "partecipata" nei casi per i quali l'art. 611 cod. proc. pen. già oggi prevede il procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti (casi particolarmente previsti dalla legge, quali quelli

procedimenti in cui la Corte sia chiamata a decidere i ricorsi contro sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. Le parti hanno, invece, la possibilità di chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro presenza per la decisione dei ricorsi da trattare nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., nonché su quelli avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti (a norma del nuovo art. 598-*bis* cod. proc. pen.), salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente a oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze (art. 69 cod. pen.), o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-*bis* cod. pen.), di pene sostitutive, della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.) o della non menzione della condanna nel certificato del casellario (art. 175 cod. pen.).

La disciplina processuale dell'istanza *de qua* viene poi stabilita dal comma 1-*ter* della rinnovata versione dell'art. 611, il quale prevede che essa vada presentata, a pena di decadenza, nel **termine di dieci giorni** dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Da tutto ciò consegue che a regime andranno, invece, necessariamente trattati con procedimento in camera di consiglio senza l'intervento delle parti, sia i casi previsti da particolari disposizioni di legge quali quelli di cui agli artt. 428 e 612 cod. proc. pen., sia tutti i ricorsi avverso provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta salva, ovviamente, l'eccezione delle sentenze di giudizio abbreviato<sup>85</sup>.

Sono poi dettate le scansioni successive alla richiesta di partecipazione all'udienza del procuratore generale e dei difensori delle parti ed è altresì disciplinata la possibilità che la Corte stessa disponga d'ufficio l'udienza "**partecipata**" (sia pubblica che in camera di consiglio), quando lo consiglino la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame: potestà che, in stretta aderenza al criterio di delega («*prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata*») la Cassazione potrà esercitare nei soli casi in cui è consentita analogo facoltà alle parti (commi 1-*ter* e 1-*quater*).

Ferma restando la distinzione fra trattazione scritta e orale di cui sopra, si prevedono termini ridotti, sia per la presentazione dell'eventuale richiesta di intervento in udienza, che per il deposito di memorie e repliche, fissando anche un termine minimo di comparizione di **venti giorni** più ampio rispetto a quello previsto in generale dall'art. 127 cod. proc. pen. (comma 2-*quinquies*)<sup>86</sup>.

Infine, a tutela del **contraddittorio** (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), si prevede che se la Corte ritenga di dare al fatto una definizione giuridica diversa, deve disporre con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con

---

di cui agli artt. 428 e 612 cod. proc. pen. e tutti i ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442 c.p.p.). Per tale motivo – spiega la Relazione illustrativa, cit., pag. 338 – «si è limitata la potestà delle parti (di tutte le parti, come da espressa previsione della legge delega) di attivare il rito "orale" nei soli procedimenti per la decisione su ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen., nonché in quelli da trattare con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., prevedendo che in tali casi il procuratore generale e i difensori possano chiedere la trattazione in pubblica udienza (nel caso di ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.) o in camera di consiglio con la loro partecipazione (nel caso di ricorsi da trattare nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.). Per ragioni di coerenza logica e sistematica e per non disincentivare il ricorso al rito cartolare in appello, si è prevista che la stessa facoltà sia concessa alle parti a fronte di ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma del nuovo art. 598-*bis* cod. proc. pen., quando si tratti di ricorsi per i quali, in caso di udienza "partecipata" in appello, si sarebbe dovuto procedere con udienza pubblica (con esclusione, quindi, dei ricorsi avverso sentenze di appello aventi esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario: tutti casi per cui la vigente disciplina prevede il rito camerale in appello)».

<sup>85</sup> M. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 82.

<sup>86</sup> Nel giudizio dinanzi alla Suprema Corte, infatti, il rito camerale assume necessariamente cadenze diverse rispetto a quelle previste dall'art. 127 cod. proc. pen., non potendosi comprimere eccessivamente i termini spettanti alle parti per esercitare il contraddittorio scritto.

l'avviso di fissazione della nuova udienza (comma 1-*sexies*). Si tratta di una previsione aderente alla giurisprudenza CEDU (a partire dalla nota sentenza *Drassich c. Italia* dell'11/12/2007) e del consolidato orientamento di legittimità che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, esclude la compressione o la limitazione del diritto al contraddittorio quando la diversa qualificazione giuridica del fatto non avvenga a sorpresa e l'imputato e il suo difensore siano stati posti in condizione di interloquire sulla questione (cfr. Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli, Rv. 281817-03; Sez. 2, n. 31935 del 22/06/2021, Cera, Rv. 281676-01).

Tanto premesso in punto di nuova disciplina *a regime* dei giudizi di appello e in cassazione, all'art. **94, comma 2**, del d.lgs. n. 150 è contenuta una disposizione transitoria che **differisce** l'efficacia delle norme *de quibus* al venir meno dell'omologa disciplina emergenziale introdotta dalla normativa per il contenimento della pandemia da Covid-19, attualmente in vigore ed efficace fino al **31 dicembre 2022**, in forza dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. decreto "milleproroghe", di proroga sino al 31 dicembre 2022 del termine di applicazione dell'art. 23, commi 2, 4, 8, periodi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 9, dell'art. 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4, e 7, e dell'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - cd. decreto "Ristori", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)<sup>87</sup>.

**Fino al 31 dicembre 2022**, pertanto, continua ad applicarsi l'inedito<sup>88</sup> **procedimento camerale "non partecipato"** previsto per i **giudizi di appello** (art. 23-*bis* d.l. n. 137 del 2020), salvo che le parti avanzino richiesta di trattazione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire **entro il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza**, e per quelli **dinanzi alla Corte di cassazione** (art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, ove si richiamano gli artt. 127 e 614 cod. proc. pen., con conseguente applicabilità tanto ai procedimenti in camera di consiglio quanto a quelli che si celebrino in pubblica udienza), fatta salva la facoltà al procuratore generale e alle altre parti di formulare richiesta di trattazione orale, da presentare in cancelleria, a mezzo posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di **venticinque giorni liberi prima dell'udienza** (nel senso dell'irretrattabilità della richiesta di trattazione orale, poiché, in caso contrario, non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost., v. Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207-01).

**Dal 1° gennaio 2023** si applicheranno *a regime* le disposizioni degli artt. 34, comma 1, lett. c), e), f) e g), nn. 2), 3) 4), e h), 35, comma 1, lett. a), e 41, comma 1, lett. ee), del d.lgs. n. 150 del 2022, introduttive o modificative, rispettivamente, degli artt. 598-*bis*, 599, 599-*bis*, 601, 602, comma 1, 611 cod. proc. pen. e 167-*bis* disp. att. cod. proc. pen.<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> Con tale norma di proroga, l'applicazione della speciale disciplina penal-processuale per il contenimento della pandemia da Covid-19, già introdotta con precedenti atti di decretazione d'urgenza, è stata "svincolata" dallo stato di emergenza – cessato il 31 marzo 2022 – ed è stata protratta fino al 31 dicembre 2022. Diversamente, le disposizioni processuali pandemiche in materia di giustizia amministrativa, contabile e tributaria sono definitivamente scadute il 31 marzo 2022, termine finale dello stato di emergenza. Sottolinea, in senso critico, questa "asimmetria" A. GIAGNONI, *Decreto "milleproroghe": la disciplina emergenziale del processo penale è estesa fino al 31 dicembre 2022*, in <[www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it)> del 19 gennaio 2022.

<sup>88</sup> Secondo L. MARAFIOTI, *Il processo penale di fronte all'emergenza pandemica*, in *DisCrimen*, 26 aprile 2021, n. 10, le disposizioni processuali pandemiche hanno dato vita ad un procedimento camerale per l'appunto inedito che rischia di incrinare ulteriormente il principio di oralità-immediatezza.

<sup>89</sup> Con tale disposizione attuativa di nuovo conio, conseguente alla nuova disciplina delle udienze nel giudizio di appello, si prevede che avviso del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'art. 598-*bis* cod. proc. pen. sia comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti: si tratta di mera comunicazione "di cortesia", senza alcun valore costitutivo della conoscenza del provvedimento, che resta connessa al deposito del provvedimento in udienza. A tale riguardo, è espressamente previsto, nel nuovo art. 598-*bis* cod. proc. pen., che il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'art. 545 cod. proc. pen., con disposizione che consente anche di individuare inequivocabilmente il *dies a quo* per il computo dei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 585, comma 2, cod. proc. pen.

A fronte dell'approntato regime transitorio, due paiono gli aspetti problematici da segnalare relativamente ai **giudizi d'impugnazione "in corso", in appello e in cassazione**, alla data di entrata in vigore della riforma; problemi che – va specificato – non sono affatto superati dall'operato differimento, *ex art. 99-bis* d.lgs. n. 150 dell'entrata in vigore al 30 dicembre 2022 dell'intero provvedimento poiché, comunque, fino al 31 dicembre 2022 sarebbe valsa comunque la disciplina emergenziale in forza proprio dell'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150.

Relativamente agli **appelli** già proposti alla data del 30 dicembre 2022 ma rispetto ai quali non sia stata fissata la data per la trattazione, ricadente quindi dopo il 1° gennaio 2023, si pone la questione se operi il termine minimo per la comparizione di venti giorni previsto dal vecchio art. 601, comma 3, cod. proc. pen. nel testo *ante* riforma, o se debba già trovare applicazione il nuovo termine di quaranta giorni previsto dal riscritto art. 601 cod. proc. pen. *post* riforma.

A sostegno dell'immediata applicazione della nuova disciplina anche agli appelli già proposti sembrerebbe militare l'argomento *a contrario* rispetto alla disciplina transitoria posta dall'art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 in materia di assenza (*v. retro* § 5): tale norma, infatti, prevede espressamente l'applicazione della nuova disciplina ai soli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della riforma, consentendo quindi di sostenere che, per gli altri istituti, il legislatore abbia optato per l'immediata applicazione.

In senso diverso si pone tuttavia il criterio già fornito dalle Sezioni Unite per le modifiche alla disciplina del giudizio di appello: ossia la **data dell'atto impugnato** (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in Lista, Rv. 236536/37-01<sup>90</sup>; conf. Sez. 1, n. 2133 del 19/12/2007, Di Pasquale e altro, Rv. 238640-01; Sez. 1, n. 40251 del 2/10/2007, P.G. in proc. Scuto, Rv. 238051-01; Sez. 1, n. 53011 del 27/11/2014, Ministero della giustizia, Rv. 262352-01; Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della giustizia, Rv. 262355-01; Sez. 1, n. 18789 del 06/02/2015, Tenti, Rv. 263507-01; Sez. 5, n. 10142 del 17/01/2018, P.C. in proc. C., Rv. 272670-01; Sez. 6, n. 19117 del 23/02/2018, Tardiota, Rv. 273441-01; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843-01; Sez. 1, n. 27004 del 29/04/2021, P.M. c. Pimpinella, Rv. 281615-01; diff. Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, Duric, Rv. 2808091-01, secondo cui in tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria; nello stesso senso, Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, Seban, Rv. 282528-01<sup>91</sup>). Il nuovo termine, così ragionando, dovrebbe perciò trovare applicazione per i giudizi aventi ad oggetto appelli avverso sentenze emesse **a partire dal 1° gennaio 2023**, mentre per gli appelli precedentemente proposti dovrebbe continuare ad operare il previgente termine di venti giorni. Ciò ritarderebbe di qualche tempo l'entrata *a regime* della riforma, ma avrebbe il pregio di consentire anche una migliore organizzazione del lavoro, consentendo una razionale fissazione delle decisioni e delle udienze nei primi mesi di entrata in vigore della stessa, al fine di evitare "buchi" nella fissazione delle udienze dovuti all'aumentato termine di comparizione.

Per quanto riguarda i **giudizi di cassazione**, si segnala la **sfasatura dei termini "a ritroso"** previsti *a regime* dal novellato art. **611** cod. proc. pen. (dieci giorni a decorrere dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza) per richiedere la trattazione orale rispetto a quelli previsti dalla legislazione emergenziale tuttora vigente ed efficace fino al 31 dicembre prossimo (venticinque giorni liberi prima dell'udienza). Ne consegue, a livello **intertemporale**, l'insorgenza dell'analogo dubbio in ordine alla disciplina da applicare rispetto ai processi di legittimità in via di fissazione da parte presidenti di sezione di qui fino al 31 dicembre 2022, quindi in costanza di regime emergenziale, ma **la cui celebrazione è prevista in epoca**

---

<sup>90</sup> Su cui vedi relazione di questo Ufficio n. 3/2007.

<sup>91</sup> Su cui vedi relazione di contrasto di questo Ufficio n. 21/2022 ed ivi per ulteriori richiami.

**successiva al 1° gennaio 2023**, ossia dopo la conclusione dell'attuale regime, quando ormai sarà entrata *a regime* la riforma.

Tale sfasatura impone pertanto, in assenza di norme transitorie sul punto, la necessità di individuare, nel "passaggio" tra vecchia e nuova normativa, il criterio di coordinamento tra le stesse.

Versandosi in ipotesi di fattispecie complessa, nella quale il primo *actus* del giudizio di legittimità, rispetto al quale si rapportano anche le modalità di trattazione, è individuabile nella proposizione del ricorso per cassazione, al cui deposito consegue la fissazione, con decreto presidenziale, della data di udienza, dovrebbe plausibilmente ritenersi che, sempre all'insegna dei criteri in passato forniti dalle Sezioni Unite e già richiamati sopra, sia proprio la **data di deposito del ricorso** a fungere da "spartiacque" tra l'applicazione della vecchia e della nuova disciplina, nel senso che, in base al principio *tempus regit actum*, dovrebbero valere le modalità vigenti alla data di detto deposito. Si tratterebbe, inoltre, di un parametro obiettivo ed affidabile che ridurrebbe al minimo possibili profili di discrezionalità applicativa invece discendenti da altri criteri che "guardino", alternativamente, alla data di adozione del decreto di fissazione dell'udienza ovvero alla data di celebrazione di quest'ultima. Quanto alla posticipazione, di alcuni mesi, in fatto, dell'entrata *a regime* della riforma che seguirebbe all'impiego del criterio indicato, attesi i tempi mediamente intercorrenti tra adozione del decreto di fissazione e data dell'udienza, la stessa sarebbe la conseguenza – inevitabile – derivante proprio da detto intervallo temporale discendente dall'elevatissimo numero di ricorsi notoriamente affluenti in Corte.

## **11. Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 95) e di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie (art. 97).**

Uno dei tre pilastri su cui poggia l'odierna riforma - come anticipato - è dato dalle **modifiche al regime sanzionatorio**, rivisitato attraverso il riassetto del comparto delle pene sostitutive e coevi interventi volti a «*restituire effettività*» (art. 1, comma 16, legge n. 134 del 2021) alla pena pecuniaria<sup>92</sup>, quale tipologia di pena principale (art. 17 cod. pen.), previa riforma del correlato procedimento di esecuzione e di conversione in caso di insolvibilità del condannato.

A livello strutturale, il dato fondamentale – contenuto nell'inedito art. 20-*bis* cod. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. *a*, del d.lgs. n. 150) – è costituito dalla previsione delle nuove **pene sostitutive delle pene detentive brevi**: semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro di pubblica utilità sostitutiva e pena pecuniaria sostitutiva. La nuova panoplia sanzionatoria segue una dosimetria legalmente prestabilita:

- la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni (art. 20-*bis*, comma secondo, cod. pen.);

- il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni (art. 20-*bis*, comma terzo, cod. pen.);

- la pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno (art. 20-*bis*, comma quarto, cod. pen.).

---

<sup>92</sup> È stato così recepito il monito della Corte costituzionale che ha auspicato di recente «un complessivo intervento... volto a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali, farraginosi meccanismi di esecuzione», delineando l'esigenza di una profonda riforma, tanto sul piano sostanziale quanto sul versante esecutivo di tale tipologia di sanzione penale (Corte cost. n. 15 del 2020; in precedenza cfr. altresì Corte cost. n. 279 del 2019 e Corte cost. n. 108 del 1987); monito infine rinnovato da ultimo, con un espresso riferimento alla legge delega n. 134 del 2021: «resta ferma, più in generale, la stringente opportunità – più volte segnalata da questa Corte – che il legislatore intervenga, nell'attuazione della delega stessa ovvero mediante interventi normativi *ad hoc*, a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale» (Corte cost. n. 28 del 2022).



Si tratta, a ben vedere, di alternative sanzionatorie presenti da tempo nella legislazione penale complementare (legge 24 novembre 1981, n. 689 – Capo III) ma ora “promosse”, sia nel titolo che nella collocazione: non più «sanzioni» sostitutive, termine generico, idoneo a sottolineare un ruolo ancillare, ma «**pene**» vere e proprie, come tali chiamate ad occupare uno scranno nell’empireo stesso del codice penale che ne proclama una dignità di appartenenza<sup>93</sup>.

Le rinominate «pene» mantengono, quanto a rapporto con la pena *sostituita*, una dimensione funzionale di accessorietà: quando si tratta di sanzioni restrittive della libertà personale, la mancata esecuzione della pena sostitutiva o la violazione delle prescrizioni comporta, in ultima istanza, il recupero *in toto* o in parte della pena detentiva originaria.

L’ambito applicativo delle pene sostitutive delle pene detentive brevi – esteso, come visto, a quattro anni di pena detentiva applicabile – si interseca non già con quello della sospensione condizionale della pena<sup>94</sup> quanto con l’istituto processuale della sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., con tendenziale prevalenza in sede applicativa delle nuove pene sostitutive.

L’art. 95 del d.lgs. n. 150 reca la **disciplina transitoria in materia di pene sostitutive** introdotta a fronte di un intervento di riforma giudicato «di portata ampia e sistematica»<sup>95</sup>. Tale regime di transizione tiene conto della natura pacificamente sostanziale delle odierne modifiche normative riguardanti il sistema sanzionatorio, con conseguente loro assoggettamento al **principio di irretroattività in malam partem** (art. 25, comma secondo, Cost.) e di **retroattività in bonam partem** (art. 2, comma quarto, cod. pen.).

Le disposizioni che elevano il limite della pena detentiva sostituibile sono pacificamente **più favorevoli** al reo e devono essere applicabili **retroattivamente**, salvo il limite del giudicato (art. 2, comma quarto, cod. pen.).

In primo luogo, in via transitoria si prevede espressamente, a tal proposito, che le norme previste dal Capo III della legge n. 689 del 1981 (come modificate dall’art. 71 del d.lgs. n. 150), se più favorevoli all’agente, si applicano anche ai **procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello** alla data di entrata in vigore del decreto [ora **al 30 dicembre 2022**].

Quanto al giudizio di legittimità, il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all’esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all’entrata in vigore del decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge n. 689 del 1981 al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen. entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge n. 689 del 1981 e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio (art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150).

Come spiega la Relazione illustrativa, l’applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione «può apparire distonica; è tuttavia imposta dal rispetto del principio di **retroattività della *lex mitior*** – una diversa scelta si esporrebbe al rischio di una dichiarazione di illegittimità costituzionale – e, comunque, promette possibili effetti deflattivi (ad es., nel contesto del cd. patteggiamento in appello)»<sup>96</sup>.

In secondo luogo, la disciplina transitoria, in attuazione dell’art. 1, comma 17, lett. a), della legge n. 134 del 2021, si fa carico degli effetti conseguenti all’abolizione delle sanzioni sostitutive

---

<sup>93</sup> Così T. PADOVANI, *op. cit.*, pag. 9, secondo il quale il riassetto del comparto delle “pene” sostitutive, resta tuttavia confinato entro limiti funzionali modesti, per cui modesta sarà la sua incidenza sull’inflazione carceraria (*ibidem*, pag. 11).

<sup>94</sup> Per due ragioni, una sistematica ed una disciplina: sia perché l’art. 163 cod. pen. resta limitato alle condanne fino a due anni, sia perché la riforma pone un rapporto di reciproca esclusione tra il beneficio della condizionale e l’applicazione delle pene sostitutive (v. art. 61-*bis* della legge n. 689 del 1981, attuativo della direttiva di delega ex art. 1, comma 17, lett. h, della legge n. 134 del 2021).

<sup>95</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 428.

<sup>96</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 429.

della semidetenzione e della libertà controllata di cui agli artt. 53, 55 e 56 della legge n. 689 del 1981, nel testo previgente fino all'entrata in vigore del decreto [ovvero fino al 29 dicembre 2022]. In assenza di questa previsione transitoria, fermo il limite del giudicato (art. 2, comma quarto, cod. pen.), l'abolizione delle predette sanzioni sostitutive avrebbe comportato la cessazione dell'esecuzione di quanti vi fossero stati sottoposti al momento dell'entrata in vigore dell'odierna riforma [ovvero al **30 dicembre 2022**]<sup>97</sup>. Tale esito sarebbe stato tuttavia **irragionevole** poiché – come spiega la Relazione illustrativa – «tali pene sostitutive vengono abolite per introdurne di nuove, al loro posto. Non è venuto in alcun modo meno il disvalore penale del fatto per il quale è in esecuzione la pena [...] né la valutazione sulla meritevolezza e il bisogno di punire il fatto, con una pena sostitutiva della pena detentiva. La ragione dell'abolizione è da rinvenirsi solo nel rinnovamento della tipologia delle pene sostitutive. Si è perciò ritenuto di introdurre una **deroga** al principio di retroattività della *lex mitior*<sup>98</sup> – abolitrice delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata – stabilendo che alle medesime sanzioni sostitutive, già disposte al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuino ad applicarsi le norme previgenti. Si è peraltro previsto che, tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella pena sostitutiva della semilibertà, che presenta contenuti analoghi (e più favorevoli, quanto, ad esempio, al numero minimo di giorni da trascorrere in istituto) (art. 95, comma 2, d.lgs. cit.).

In terzo luogo, si consente l'immediata applicazione della nuova pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, senza attendere l'adozione del decreto attuativo di cui all'art. 56-*bis* della legge n. 689 del 1981. L'**art. 95, comma 3** prevede espressamente che sino all'entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del ministro della giustizia del 26 marzo 2001 (recante le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità come pena principale irrogabile dal giudice di pace) e del 8 giugno 2015 n. 88 (recante le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità quale contenuto obbligatorio della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato).

Infine, l'**art. 97** del d.lgs. n. 150 provvede alla disciplina transitoria delle modifiche apportate **in materia di esecuzione e conversione della pena pecuniaria non eseguita**.

Si stabilisce anzitutto che le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'art. 71 del d.lgs. n. 150 e dal Capo V della legge n. 689 del 1981, come a sua volta modificato dal d.lgs. n. 150, si applicano, salvo che risultino in concreto più favorevoli al condannato, **ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore** (art. 97, comma 1, d.lgs. n. 150).

Questa prima disposizione ribadisce un principio generale: riguarda, infatti, modifiche di norme aventi natura sostanziale, perché relative al trattamento sanzionatorio penale, soggette pertanto al **divieto di applicazione retroattiva** (art. 25, comma secondo, Cost.) se e in quanto **peggiorative**. È questo generalmente il caso, atteso che nel nuovo sistema delineato dalla riforma si prevede, da un lato, la conversione anche in caso di mancato pagamento colpevole, e non solo per insolvibilità, e che, dall'altro lato, le pene da conversione sono generalmente più afflittive della libertà controllata e del lavoro sostitutivo. Di qui la scelta di rendere normalmente applicabili le nuove disposizioni in relazione ai fatti commessi solo **a decorrere dal 30 dicembre 2022**; «scelta che è altresì funzionale – si chiarisce nella Relazione illustrativa – alle esigenze organizzative dell'autorità giudiziaria e, in particolare, della magistratura di sorveglianza, che vedrà aumentare il proprio carico di lavoro»<sup>99</sup>.

---

<sup>97</sup> Va comunque segnalato il limitato impatto della disposizione transitoria, considerato che il 15 maggio 2022 si trovavano in esecuzione della semidetenzione solo 5 persone, mentre solo 98 erano sottoposte alla libertà controllata. Cfr. Relazione illustrativa, *loc. ult. cit.*

<sup>98</sup> Si tratta di una deroga sorretta da ragionevoli motivi e, pertanto, ammessa al metro del principio costituzionale di retroattività della legge penale: così Relazione illustrativa, *cit.*, pag. 429.

<sup>99</sup> Relazione illustrativa, *cit.*, pag. 467.

In secondo luogo, si precisa, espressamente, che ai reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste Capo V della legge n. 689 del 1981, dall'art. 660 cod. proc. pen. e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto (art. 97, comma 2, d.lgs. n. 150).

L'abolizione della libertà controllata e del lavoro sostitutivo – il cui posto è preso da nuove pene da conversione – avrebbe infatti potuto far sorgere il dubbio sulla sorte dell'esecuzione delle pene stesse. L'*ultrattività* della disciplina abrogata o sostituita – chiariscono i compilatori – «è coerente con la scelta di escludere l'applicazione retroattiva dello *ius novum* e non viola il principio di retroattività della legge più favorevole: la riforma è infatti ispirata espressamente a obiettivi di maggiore effettività della pena pecuniaria, ragion per cui sarebbe irragionevole caducare tutte le pene da conversione in esecuzione o interrompere i procedimenti volti alla conversione delle pene pecuniarie non pagate, ovvero al loro recupero mediante l'iscrizione a ruolo. È infatti parimenti prevista l'*ultrattività* delle disposizioni del testo unico delle spese di giustizia abrogate o modificate dal presente decreto»<sup>100</sup>.

Infine, la norma transitoria stabilisce che le disposizioni del testo unico in materia di giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal d.lgs. n. 150 (v. art. 98), continuano ad applicarsi *ultrattivamente* in relazione alle **pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore**. Analoga previsione di *ultrattività* riguarda l'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che regola l'operato di Equitalia Giustizia in materia di gestione del credito derivante dalle pene pecuniarie (art. 97, comma 3, d.lgs. n. 150).

Dall'insieme di queste norme di diritto transitorio, si evince, pertanto, che la riforma dell'esecuzione e della conversione delle pene pecuniarie entrerà in vigore gradualmente, dando tempo sia all'autorità giudiziaria, sia alle competenti amministrazioni, di organizzarsi al riguardo.

## **12. Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni alimentari (art. 96).**

L'art. 70 del d.lgs. n. 150 estende all'intero comparto delle **contravvenzioni in materia di igiene, produzione e vendita di alimenti e bevande** di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 la procedura (e la correlata causa) estintiva per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza (v. nuovi artt. 12-ter ss. aggiunti alla legge n. 283 del 1962).

L'intervento, attuativo dell'art. 1, comma 23, della legge n. 134 del 2021, ripropone – con qualche adattamento – (solamente) *in subiecta materia* (e non anche alle contravvenzioni urbanistiche, paesaggistiche o in materia di beni culturali, che sono state escluse dal legislatore delegato) il meccanismo procedurale-estintivo inaugurato in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (artt. 19 ss. del d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 e 301 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) e poi esteso nel 2015 alla materia delle contravvenzioni ambientali (art. 318-bis/318-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in questi settori potrà giovare l'interprete in questo settore, tuttavia connotato da tratti di marcata specificità.

La sfera di applicabilità della procedura e della connessa causa estintiva è qui delimitata con riguardo alle «*contravvenzioni che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie*» (art. 12-ter, comma 1, legge n. 283 cit.).

In disparte ogni considerazione in ordine all'incerta individuazione delle contravvenzioni alimentari "ripristinabili" cui, *in concreto*, sarà applicabile la nuova procedura estintiva – trattandosi, per lo più di reati di pericolo astratto<sup>101</sup>, con effetti permanenti, difficilmente

<sup>100</sup> Relazione illustrativa, *loc. ult. cit.*

<sup>101</sup> Ad esempio, se si sanziona, con larga anticipazione rispetto al bene protetto la condotta di detenzione o vendita di sostanze alimentari in *cattivo* stato di conservazione ex artt. 5, lett. b), e 6 della legge n. 283 del 1962, in che modo è rimediabile – ossia *ripristinabile* – il prodotto ormai degenerato a livello organolettico? Riadattare le modalità di

regolarizzabili o suscettibili di elisione – ed alle conseguenti difformità applicative che si registreranno nella futura prassi operativa delle diverse Procure, ai limitati fini che qui ci occupano basti rammentare la scansione procedurale della disciplina di nuovo conio applicata alla fase delle **indagini preliminari**:

- accertamento del fatto-reato (artt. 5 e 6 della legge n. 283 del 1962) costitutivo del potere/dovere di impartire una prescrizione;

- adozione della prescrizione da parte dell'organo accertatore, con indicazione dell'oggetto dell'obbligazione e fissazione di un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo strettamente necessario non superiore a sei mesi;

- contestuale comunicazione al pubblico ministero del fatto-reato e della prescrizione con obbligo di immediata iscrizione della *notitia criminis* e contestuale sospensione del procedimento penale fino alla comunicazione di uno degli esiti di cui appresso;

- verifica, alla scadenza del termine, del corretto e tempestivo adempimento dell'obbligo (e, dunque, dell'eliminazione della violazione);

- in caso positivo, ammissione del contravventore al pagamento in sede amministrativa; pagamento tempestivo dell'obbligazione; comunicazione al pubblico ministero dell'avvenuto pagamento (o, in alternativa, del mancato pagamento, o richiesta di prestazione di lavoro di pubblica utilità);

- in caso negativo, comunicazione al pubblico ministero dell'inadempimento della prescrizione.

Rispetto alle affini procedure estintive in materia lavoristica ed ambientale, sono qui previsti termini più ridotti, in funzione acceleratoria della procedura, e importi più bassi da pagare, in funzione incentivante: per la verifica dell'adempimento delle prescrizioni, il termine (anziché sessanta) è di trenta giorni (art. 12-*quater*, comma 1, legge n. 283 cit.), con contestuale dimezzamento del termine (in luogo di centoventi qui di sessanta giorni *ex art. 12-*quater*, comma 3, legge cit.)* per la comunicazione al pubblico ministero dell'adempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro, individuata nella frazione del massimo dell'ammenda da pagare pari (anziché a un quarto) ad un sesto (ossia 7.746 euro: art. 12-*quater*, comma 2); analoga riduzione nella tempistica è prevista per la comunicazione dell'inadempimento del trasgressore, da effettuarsi entro e non oltre (non già novanta ma) sessanta giorni (art. 12-*quater*, comma 4, legge cit.).

Rispetto al modello di disciplina già sperimentato in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, rappresenta invece un'autentica **novità** la previsione della possibilità di prestare **lavoro di pubblica utilità**, in alternativa al pagamento della somma di denaro. Nell'attuare la pertinente direttiva di delega (art. 1, comma 23, lett. *a*, della legge n. 134 del 2021), il legislatore ha limitato l'accesso a tale opzione alla sola ipotesi in cui il pagamento della somma di denaro risulti impossibile in ragione delle condizioni economiche e patrimoniali del contravventore, comunque autocertificabili dallo stesso (art. 12-*quinquies* legge cit.). In questa parte la disciplina riprende, con adattamenti, quella del lavoro di pubblica utilità da conversione della pena pecuniaria e quale pena sostitutiva della pena detentiva, nonché quale pena principale per i reati di competenza del giudice di pace, con una peculiarità: si configura un'*inedita* ipotesi in cui il lavoro di pubblica utilità viene disposto senza l'intervento del giudice, essendosi attribuito un ruolo esclusivo al **magistrato del pubblico ministero**, in funzione della «speditezza della procedura»<sup>102</sup>, cui è demandata la decisione sull'ammissione al lavoro dell'istante e sulla determinazione della durata e dei modi (art. 12-*quinquies*, comma 3, legge cit.). Il criterio di ragguaglio tra la somma di denaro da pagare in via amministrativa e il lavoro di pubblica utilità è lo stesso, onde evitare disparità trattamentali, impiegato per la conversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità, in caso di insolvibilità del condannato (art. 103, comma

---

detenzione comporta l'eliminazione del rischio per ipotesi che possano ripetersi, ma rimane la condizione di pericolosità del prodotto, tanto per eventuali pregiudizi *a distanza* derivanti dalla precedente assunzione, quanto per l'incertezza che discende dall'immissione in commercio a cui sia esposto anche un singolo consumatore.

<sup>102</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 525.

2, della legge n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. *ee*, del d.lgs. n. 150): si tratta della somma di 250 euro, corrispondente a quella di cui all'art. 135 cod. pen.<sup>103</sup>.

Tanto sommariamente premesso, l'art. **96** del d.lgs. n. 150 introduce la **disciplina transitoria** relativa alla nuova causa estintiva in disamina, caratterizzata dalla compenetrazione di aspetti di diritto processuale con aspetti di diritto sostanziale.

In primo luogo, si esclude che il nuovo meccanismo estintivo previsto in materia di contravvenzioni alimentari trovi applicazione nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore del decreto [quindi ora **30 dicembre 2022**], non si trovino più nella fase delle indagini preliminari perché **già esercitata l'azione penale** (art. 96, comma 1, d.lgs. n. 150).

Tale norma transitoria - ribadendo una scelta fatta, a suo tempo, in materia di sicurezza sul lavoro, con l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 758 del 1994 e poi riproposta, in materia di contravvenzioni ambientali, con l'art. 318-*octies* del d.lgs. n. 152 del 2006 - è coerente con la natura stessa della procedura estintiva, concepita e strutturata per operare solo nella fase delle indagini preliminari, nella quale deve dispiegare i propri effetti deflattivi, ai quali è connesso il trattamento di favore accordato dall'ordinamento e che si conclude con la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e la successiva declaratoria di **estinzione del reato** da parte del giudice per le indagini preliminari. Dunque, l'operata deroga al **principio di retroattività della *lex mitior***, che indubbiamente riguarda le cause di estinzione del reato come quella in esame, è ragionevole e compatibile con l'**art. 3 Cost.**, essendo la causa estintiva costruita, appunto, per operare solo nella fase delle indagini preliminari (in tal senso v. Corte costituzionale n. 238 del 2020, che, proprio in ragione di analoghe considerazioni, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 318-*octies* d.lgs. n. 152 del 2006, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Cost.; cfr, altresì Corte cost. n. 460 del 1999, n. 415 e n. 121 del 1998, con riferimento all'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 758 del 1994<sup>104</sup>).

Diversamente, nei procedimenti penali che, alla data del **30 dicembre 2022**, si troveranno nella fase delle indagini preliminari, senza che sia stata ancora esercitata l'azione penale, potrà trovare applicazione la nuova disciplina estintiva e il pubblico ministero titolare del fascicolo iscritto per contravvenzioni alimentari potrà investire l'organo accertatore/di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione, attivando così la procedura in vista dell'estinzione del reato nelle forme del novello art. 12-*sexies* della legge n. 283 («*Notizie di reato non pervenute all'organo accertatore*»).

Viene, infine, prevista una disposizione transitoria in **materia di lavoro di pubblica utilità**, funzionale all'immediata applicazione della nuova disciplina. Si prevede infatti che, nelle more dell'adozione del decreto di cui agli artt. 12-*quinquies*, comma 4 della legge n. 283 del 1962, si applichino, in quanto compatibili, i decreti del ministro della giustizia 26 marzo 2001 e 8 giugno 2015 n. 88 adottati, rispettivamente, per il lavoro di pubblica utilità quale pena principale

---

<sup>103</sup> Tale criterio è assai favorevole al contravventore, che, ad esempio, potrà ottenere l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 6, comma 3, secondo periodo, della legge n. 283 del 1962, punita nel massimo con l'ammenda di 46.481 euro, anziché pagando 7.746 euro (pari a un sesto del massimo di quell'ammenda), prestando 31 giorni di lavoro di pubblica utilità, pari a 62 ore. Si conferma infatti la regola generale, prevista per il lavoro di pubblica utilità quale pena del giudice di pace e quale pena sostitutiva della pena detentiva, secondo cui un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a due ore di lavoro.

<sup>104</sup> Con riferimento all'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 758 del 1994, la Corte costituzionale (ord. n. 460 del 1999, n. 415 e n. 121 del 1998) ha affermato che "è assolutamente pacifico che la nuova disciplina dell'estinzione del reato, contenuta nel capo II del d.lgs. n. 758 del 1994, è costruita in guisa tale da operare solo all'interno della fase delle indagini preliminari, essendo finalizzata - in caso di adempimento alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e di pagamento in via amministrativa di una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa - alla richiesta di archiviazione per estinzione del reato da parte del pubblico ministero (artt. 21-24) e, quindi, ad evitare l'esercizio dell'azione penale". D'altra parte, la mancata applicazione retroattiva della nuova disciplina in tema di estinzione delle contravvenzioni "ai procedimenti in relazione ai quali sia già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore della disposizione stessa è pienamente ragionevole, non potendosi ipotizzare - senza smentire le ragioni di speditezza processuale alle quali anche è ispirata la norma - una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari al solo fine di attivare il meccanismo premiale suddetto con l'indicazione, ora per allora, di prescrizioni ad opera dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria. Del resto, il contravventore che comunque abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato può avere comunque accesso all'oblazione prevista dall'art. 162-*bis* c.p."

irrogabile dal giudice di pace e quale contenuto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (art. 96, comma 2, d.lgs. n. 150). Il richiamo di tali decreti ministeriali è rilevante anche ai fini dell'individuazione degli enti convenzionati presso i quali l'attività deve essere svolta.

## PARTE II: PRIME QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

### 13. Premessa: *tempus regit actum* e criteri risolutivi.

Esaurita la disamina delle disposizioni transitorie contenute nel Titolo VI del d.lgs. n. 150, per la restante parte delle modificazioni ed innovazioni processuali introdotte dalla riforma, che, peraltro, sono la quasi totalità, il legislatore delegato ha ritenuto di non annettere alcuna disciplina transitoria, «valendo per esse – come spiega la Relazione illustrativa – il principio del *tempus regit actum*»<sup>105</sup>.

Senonché il richiamo a tale canone generale non basta affatto all'interprete per risolvere una volta per tutte la complessità delle problematiche che, con l'entrata in vigore della riforma, si ricollegano alla successione delle leggi processual-penali nel tempo<sup>106</sup>.

I principali problemi interpretativi derivano dalla connotazione del processo come fenomeno *non istantaneo*, ma destinato a svilupparsi nel tempo: che le modifiche debbano valere per tutto ciò che non è ancora "sorto", ovvero "ha da venire" è indubbio; più problematico è, invece, comprendere se ed in quale misura lo *ius novum* incida su atti procedurali o processuali già compiuti nella vigenza della vecchia regola<sup>107</sup>, cosicché è l'"avvenire", a volte, cosa difficile da separare dall'"avvenuto", essendo il processo (e prima il procedimento) penale concatenazione di *atti* - e di *fasi* – tutti tra loro legati dal perseguimento di un unico fine, l'accertamento definitivo dei fatti.

Nel caso in cui la nuova legge processuale penale non rechi alcuna previsione circa i rapporti giuridici pendenti al momento della sua entrata in vigore, non è dato riscontrare una lacuna nel sistema, poiché vale il **principio generale di irretroattività** sancito dall'art. 11 disp. prel. cod. civ., ai sensi del quale: «*la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*». Tale disposizione può essere letta sotto due profili simmetrici: da un lato, sancisce l'efficacia **immediata** della nuova disciplina<sup>108</sup>; dall'altro lato, ne prevede l'**irretroattività**.

La norma succitata, riportata alla materia penal-processuale, è condensata – come noto – nel suddetto canone del "***tempus regit actum***", formula decisiva ai fini del criterio regolatore del conflitto di diritto intertemporale che, tuttavia, non sempre è immediatamente "spendibile" a fini pratico-operativi, essendo peraltro da sempre oggetto di accese discussioni dottrinarie circa la corretta definizione dei concetti di *tempus* e di *actus*.

Variegate sono situazioni *in fieri* sulle quali può "incombere" una modifica legislativa (*ius superveniens*) non accompagnata da disposizioni transitorie, per ciascuna delle quali vi sono soluzioni più o meno certe desumibili dal principio *tempus regit actum*, per altre occorre

<sup>105</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 507.

<sup>106</sup> Come è stato acutamente osservato, il principio *tempus regit actum* riferito al singolo atto della sequenza procedimentale assicura automaticamente al legislatore – che non abbia previsto norme di diritto transitorio – il risultato per lui più interessante: l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso, talché, quanto ai dettagli del passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, troppo spesso il legislatore si permette di dire a giudici ed avvocati di risolvere il problema da soli: così R. CAPONI, in *Rivista di diritto processuale*, 2006, pag. 459.

<sup>107</sup> Cfr. M. MONTAGNA, *op. loc. cit.*; G. LOZZI, *Favor rei e processo penale*, Milano, 1968, pag. 157; Id., *Riflessioni sul nuovo processo penale*, Torino, 1990, pagg. 73 ss.

<sup>108</sup> Costituisce principio fondamentale universalmente riconosciuto, nella teoria del diritto transitorio, che le leggi giudiziaria (d'ordinamento e processuali) entrino senz'altro in vigore nel termine ordinario, o da esse indicato, ed investano *immediatamente* tutti i procedimenti nuovi o pendenti, essendo indifferente che i relativi reati siano stati commessi vigente l'una o l'altra di esse. Così, sul principio di immediatezza, G. FOSCHINI, *Successione di leggi processuali e nuovo grado d'impugnazione* (nota a Cass., Sez. 2, 24/01/1956, Cannelloni), in *Rivista italiana di diritto penale*, 1957, pag. 825.

ragionare in termini dubitativi e procedere per gradi per comprendere con certezza il *tempus* che *regebat actum*.

Orbene, la corretta applicazione del parametro intertemporale espresso dall'antico brocardo *tempus regit actum* impone l'esatta individuazione dell'*actus*, che va focalizzato e isolato, sì da cristallizzare la disciplina ad esso riferibile. Come ha affermato autorevole dottrina, intendendo «per *actus* il singolo atto via via compiuto, il principio comporterebbe che, in tutti i processi ancora in corso, ai nuovi atti siano da applicare le nuove norme: subito, sempre e comunque. All'opposto, intendendo per *actus* il processo nel suo insieme, nel senso, cioè, che non si possono cambiare le regole del gioco finché il gioco non sia finito, il principio comporterebbe che ai vecchi processi ancora in corso si debbano continuare ad applicare, fino all'epilogo, le norme del tempo in cui quei processi hanno avuto inizio»<sup>109</sup>. Basta enunciare l'una o l'altra versione per rendersi conto che, proprio per la loro drasticità, né l'una né l'altra può essere accettata<sup>110</sup>, sicché esiste una gamma di soluzioni intermedie.

Al riguardo la giurisprudenza massimamente nomofilattica ha statuito che «per *actus* non può intendersi l'intero processo, che è concatenazione di atti – e di fasi – tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo dell'accertamento definitivo dei fatti; una tale concatenazione comporterebbe la conseguenza che il processo "continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione", il che contrasterebbe con l'immediata operatività del *novum* prescritta dall'art. 11, comma 1, prel. Il concetto deve essere rapportato, come precisato dalla dottrina, "allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma procedurale coinvolta nella successione". L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti nello stesso processo» (così Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Poggiali, Rv. 236536/37/38/39-01, § 4a).

La regola *tempus regit actum* non può tenere conto della variegata tipologia degli atti processuali e va modulata in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare (ancora Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, *ib.*).

Utile, al riguardo, è allora la tradizionale distinzione elaborata da risalente dottrina<sup>111</sup> tra "**atti processuali a carattere istantaneo**" ed "**atti processuali a carattere non istantaneo**": mentre per i primi non sorgono particolari difficoltà applicative circa l'operatività del principio *tempus regit actum*, per i secondi la questione si pone in termini più problematici visto che si ha a che fare con attività processuali che richiedono per il loro compimento un certo lasso di tempo ovvero che, seppur di esecuzione istantanea, comportano, a favore del soggetto che ha diritto di esercitarle, un *ius deliberandi* entro termini più o meno lunghi<sup>112</sup>.

Tale distinzione in taluni casi è stata ripresa dalla giurisprudenza nomofilattica che, ai fini della successione di leggi processuali nel tempo, ha distinto tra due specie di atti: quelli che si esauriscono nel loro compimento e quelli che hanno carattere *strumentale* rispetto ad una successiva attività del procedimento (in tema di istruzione dibattimentale, v. Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210200-01, che ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria della nuova normativa posta dall'art. 513 cod. proc. pen. successivamente alla legge n. 267 del 1997 in ordine alla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, in tutti i processi in corso, ivi compresi quelli pendenti in sede di

---

<sup>109</sup> G. CONSO, *Il problema delle norme transitorie*, cit., pag. 130. Con riferimento al sistema processuale del codice Rocco, nel senso che per *actus* deve intendersi l'intero processo che non è istantaneo, ma si svolge e quindi *dura* nel tempo, sicché, conseguentemente il "tempo del processo" non tanto serve come criterio per risolvere la questione, quanto come ragione del suo stesso proporsi, G. FOSCHINI, *Successione di leggi processuali e nuovo grado d'impugnazione*, cit., pag. 825.

<sup>110</sup> G. CONSO, *loc. ult. cit.*

<sup>111</sup> M. CHIAVARIO, *Norma (dir. proc. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano, 1978, pag. 480.

<sup>112</sup> Così già E. MASSARI, *Il processo penale nella nuova legislazione italiana*, Napoli, 1932, pag. 511, facendo riferimento, nell'ultimo esempio, alle impugnazioni.

In argomento v. altresì, di recente, L. DELLA RAGIONE, *La suprema corte si pronuncia sull'applicabilità dell'art. 408, comma 3-bis, c.p.p. al procedimento davanti al giudice di pace*, in <[www.processopenaleegiustizia.it](http://www.processopenaleegiustizia.it)>.

legittimità; conf. Sez. 6, n. 5837 del 15/04/1998, Revisore, Rv. 211112-01; Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211192-01, anch'essa nel senso che il principio *tempus regit actum* in materia di inutilizzabilità della prova deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione; conf. Sez. 1, n. 4680 del 05/11/1998, Cacici, Rv. 213020-01).

Sulla base dell'impostazione proposta da attenta dottrina circa l'annessa definizione di *tempus*<sup>113</sup>, le situazioni processuali potrebbero essere così sintetizzate:

a) **atti futuri**, per i quali varrà lo *ius novum*, in vigore dal 30 dicembre 2022;

b) **atti già compiuti e istantanei**, vale a dire i cui effetti si saranno già esauriti alla data del 29 dicembre 2022, per i quali vale la normativa previgente al momento in cui quegli atti sono stati compiuti;

c) **atti in corso di compimento** alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;

d) **atti compiuti ma non istantanei**, con effetti **non ancora esauriti**<sup>114</sup>.

Queste ultime due situazioni appaiono più complesse poiché richiedono una specifica ponderazione tra quelle due contrapposte esigenze che nella successione di leggi nel tempo trovano il loro terreno elettivo di scontro: da un lato, l'immediata operatività delle nuove regole e, di conseguenza, delle ragioni che hanno improntato e determinato la novella legislativa; dall'altro lato, il rispetto e la salvaguardia per l'affidamento fatto dalle parti sugli atti compiuti nel vigore della vecchia normativa, unitamente al principio di conservazione di quegli atti. La scelta tra queste due opzioni non è mai neutrale; di volta in volta, la scelta operata dall'interprete in mancanza di norme transitorie *ad hoc*, può portare a far prevalere un interesse diverso.

#### **14. Questioni di diritto intertemporale in materia di misure cautelari relative a reati divenuti procedibili a querela.**

La suesposta disciplina transitoria di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150 (v. *retro* § 2) non affronta una delicata problematica di sicuro impatto nella futura prassi giudiziaria: quello della sorte delle **misure cautelari emesse** per reati (cautelabili) commessi **prima del 30 dicembre 2022** già procedibili d'ufficio (per tutti, ad es. il furto aggravato dalla violenza sulle cose o dall'esposizione a pubblica fede, ovvero la violenza privata), divenuti *a regime* procedibili a querela e nei quali la persona offesa, per quanto occorrer poteva, non abbia mai espresso una volontà di punizione.

Il dubbio interpretativo-applicativo riguarderà la sorte della misura personale – presupposta la necessità di acquisire l'eventuale dichiarazione di procedibilità, la cui successiva carenza renderebbe il reato (definitivamente) improcedibile e la misura *inapplicabile* – nel periodo intercorrente tra il 30 dicembre 2022 e i tre mesi dall'informazione alla persona offesa<sup>115</sup>.

Posto che lo *ius superveniens* recato dall'art. 2 d.lgs. n. 150 in tema di nuova condizione di procedibilità a querela dovrebbe trovare immediata applicazione anche nei procedimenti *de libertate*, sin d'ora è profilabile la questione **intertemporale** in ordine alla necessità di immediata **revoca**, anche d'ufficio, *ex art. 299, comma 1, cod. proc. pen.*<sup>116</sup>, in riferimento all'art. 273, comma 2, *cod. proc. pen.*<sup>117</sup>, delle misure cautelari personali (coercitive o interdittive) in atto alla data dal **30 dicembre 2022**, in ragione della (provvisoria) carenza della condizione di procedibilità per il reato in precedenza commesso, già procedibile d'ufficio; ovvero se, al contrario, in pendenza del termine per proporre querela concesso alle parti offese ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150, dette misure in atto possano essere mantenute, ferme le esigenze

<sup>113</sup> M. MONTAGNA, *Tempo (Successione di leggi nel) (Dir. proc. pen.)*, cit., pagg. 342 ss.

<sup>114</sup> In argomento per tutti v. O. MAZZA, *La norma processuale nel tempo*, cit., pagg. 30 ss.

<sup>115</sup> Parla di "limbo di procedibilità" con riguardo a questo periodo, G. AMARA, *Riforma Cartabia. Principali questioni sul tappeto relative alla modifica del regime di procedibilità*, in <[www.giustiziainsieme.it](http://www.giustiziainsieme.it)>, 28 ottobre 2022, il quale propende per la tesi della perdita di efficacia della misura, con conseguente sua revoca, poiché – diversamente opinando – verrebbe mantenuta una misura cautelare per una fattispecie di reato in senso ampio non integrata.

<sup>116</sup> Nella parte in cui prevede l'immediata revoca delle misure coercitive e interdittive quando risultano mancanti, anche *per fatti sopravvenuti*, le condizioni di applicabilità dell'art. 273 *cod. proc. pen.*

<sup>117</sup> Nella parte in cui richiama, tra l'altro, la sussistenza di una causa di estinzione del reato (v. art. 152 *cod. pen.*) a fondamento del divieto di applicazione delle misure cautelari.



cautelari, fino alla scadenza del suddetto termine, salvo la loro definitiva revoca solo in caso di mancata rituale proposizione di querela allo spirare del termine *ex art. 85 cit.* ovvero di formale rinuncia a querelarsi da parte dell'offeso.

La questione non risulta in tali esatti termini mai affrontata dalla giurisprudenza di legittimità ed involge il cruciale tema della **libertà personale** (art. 13 Cost.), incisa da una misura personale applicata *illo tempore* con riguardo ad un reato procedibile d'ufficio e divenuto *ex post* [ma solo provvisoriamente, in attesa delle determinazioni della parte offesa] improcedibile sulla base dello *ius novum* immediatamente applicabile anche rispetto ai fatti pregressi in quanto più favorevole (salvo che, per ventura, la parte offesa non avesse comunque sporto rituale querela nonostante la pregressa procedibilità officiosa).

La disposizione di cui all'art. 346 cod. proc. pen., che pure è apprezzabile sistematicamente perché, laddove individua attività urgenti esperibili dall'autorità giudiziaria in mancanza di una condizione del procedere che può ancora sopravvenire, denota una tutela che l'ordinamento appresta rispetto al tema della non dispersione dei mezzi di prova, non è spendibile ai fini dello specifico problema in esame, involgente il diverso piano delle limitazioni *in vinculis*. La stessa dottrina, al riguardo, ha sostenuto che la possibilità di adottare misure cautelari personali non sembra possa includersi tra le iniziative ivi consentite, visto il tenore letterale e tassativo della norma<sup>118</sup>. Peraltro, nella specie viene in rilievo il diverso problema del mantenimento di una misura già adottata con ordinanza genetica prima dell'entrata in vigore del decreto, quando non era richiesta alcuna condizione di procedibilità.

Attingendo, allora, ai criteri classificatori sopra tratteggiati, sembra vertersi qui nell'ipotesi di **atto compiuto ma non istantaneo** [*id est*: misura cautelare già emessa ed applicata] con effetti **non ancora esauriti** [in corso di applicazione alla data del **30 dicembre 2022**]; situazione che – come detto – appare di complessa risoluzione ai fini della disciplina successiva applicabile poiché richiede una specifica ponderazione tra contrapposte esigenze: da un lato, l'immediata operatività delle nuove regole (nella specie procedurali, ma con ricadute sostanziali-estintive) e, di conseguenza, delle ragioni che hanno improntato lo *ius novum*; dall'altro lato, il rispetto e la salvaguardia per l'affidamento fatto dalle parti sugli atti compiuti nel vigore della vecchia normativa, unitamente al principio di conservazione di quegli atti (nella specie anche per ragioni di special-prevenzione, connesse ai *pericula* posti a fondamento della misura già emessa).

Un risalente precedente di legittimità sembrerebbe giovare a favore della tesi dell'immediata revoca della misura in atto, laddove afferma che tra «le cause di punibilità la cui emergenza (in termini di certezza e non di mera possibilità) importa l'inapplicabilità delle misure cautelari, giusto il disposto del comma secondo dell'art. 273 cod. proc. pen., rientra anche il difetto di una condizione di procedibilità, come è dato da argomentare anche da quanto previsto dall'art. 129, comma primo, stesso codice, che, nello stabilire l'obbligo della immediata declaratoria di determinate "cause di non punibilità", ha riguardo anche alla mancanza di una condizione di procedibilità. Ne consegue che il giudice, investito del controllo di un'ordinanza in materia cautelare, ha il potere-dovere di sindacare anche l'esistenza della condizione di procedibilità eventualmente necessaria, disponendo la caducazione della misura ove accerti la mancanza della condizione in parola» (Sez. 1, n. 2128 del 09/05/1994, Tarek, Rv. 197879-91). Nondimeno, dalla massima di tale decisione sembra ricavarsi che il principio di diritto enunciato riguardi il difetto genetico della condizione di procedibilità, e non quello sopravvenuto (come invece nella specie, perché introdotto per *ius superveniens*).

---

<sup>118</sup> La dottrina, infatti, considera iniqua una limitazione *in vinculis* preordinata al procedimento penale che potrebbe anche non avere mai inizio se la condizione di procedibilità non si verificasse ovvero sopravvenisse una volta decorso il termine previsto per la sua presentazione: cfr. M. MONTAGNA, *Autorizzazione a procedere e autorizzazione ad acta*, Padova, 1996, pag. 46; R. ORLANDI, *Procedibilità (condizioni di)*, in *Digesto discipline penali*, vol. X, Torino, 1995, pag. 51.

Nel silenzio sul punto delle norme transitorie – fatta salva l'eventualità di un correttivo legislativo d'urgenza che sancisca espressamente la non revocabilità della misura in atto per la sola improcedibilità conseguente alle modifiche operate dall'art. 2 del d.lgs. n. 150 in pendenza del termine *ex art. 85 del d.lgs. n. 150* – potrebbe optarsi per una soluzione *intertemporale* “**conservatrice**” favorevole a sostenere, in via provvisoria, in attesa delle determinazioni querelatorie della parte offesa *ex art. 85 d.lgs. n. 150*, una sorta di “*perpetuatio cautelae*”, sia pure “*in precario*”, siccome desumibile da plurime, e apparentemente convergenti, considerazioni di disciplina e di sistema.

In effetti, l'art. **273** cod. proc. pen. – come richiamato dall'art. **299, comma 1, cod. proc. pen.** ai fini che qui interessano della **revoca** delle misure coercitive o interdittive [«...quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'art. 237...»] – al comma 2 preclude l'applicazione delle misure soltanto al sussistere di cause di giustificazione o di non punibilità, ovvero cause di estinzione del reato o della pena, ma – come giustamente osservato dalla dottrina – non fa riferimento alle condizioni di procedibilità<sup>119</sup>. Condizioni che, peraltro, sono richieste al momento dell'emissione dell'ordinanza *genetica*, quando il reato cautelabile era – e lo sarà ancora fino al 30 dicembre 2022 – perseguibile d'ufficio, sicché, ragionando formalisticamente sulla base del modulo revocatorio, la provvisoria mancanza di querela [che però può ancora sopravvenire: art. 85 d.lgs. n. 150] non dovrebbe comportare l'automatica revoca della cautela in atto.

Tale argomento potrebbe essere “aggirato” con la considerazione che, con l'entrata in vigore della riforma, verrebbe comunque meno uno dei requisiti di applicabilità della misura «ovvero quello della sussistenza di tutti gli elementi del fatto tipico della fattispecie per cui si procede o meglio, aderendo ad una nozione più ampia, la sussistenza di tutti i presupposti materiali della punibilità del reato»<sup>120</sup>.

E tuttavia, in senso diverso, ben potrebbe invocarsi proprio l'esistenza – da valorizzare massimamente ai fini che ci occupano – di una espressa disciplina, propriamente qui definibile, transitoria al dichiarato fine di scongiurare l'esito di «improcedibilità dell'azione penale, in questo caso [...] legata ad un *factum principis*, del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa che, conseguentemente, avrebbe visto diminuire le proprie possibilità di tutela giudiziaria per fatto incolpevole»<sup>121</sup>: se il legislatore della delega avesse voluto perseguire immediatamente gli scopi deflattivi che con il riformato regime di perseguibilità “attuato” si è proposto non avrebbe affatto annesso alcuna norma di “transizione”, ben consapevole degli effetti che, in forza del principio di retroattività della legge penale più favorevole, tutti i procedimenti (e le eventuali applicate misure) pendenti sarebbero stati travolti dall'immediata declaratoria di estinzione del reato *ex art. 152 cod. pen.* Proprio per evitare questa sorte, avrebbe intenzionalmente introdotto una deroga – ragionevole (art. 3 Cost.) – al suddetto principio mitigando gli effetti successivi della novella per consentire alla persona offesa l'esercizio del proprio diritto potestativo.

Ebbene, proprio in ragione dell'esistenza e, soprattutto, dal contenuto dell'art. 85 d.lgs. n. 150, non parrebbe improprio inferirsi – quale principio inespresso desumibile da tale norma transitoria<sup>122</sup> – l'**ultrattività della procedibilità officiosa** (e degli effetti sostanzial-processuali

<sup>119</sup> A. GAITO, *Procedibilità (condizioni di) (diritto processuale penale): a) Caratteri generali*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. II, Agg., Milano, 1998, pag. 739, nt. 29.

<sup>120</sup> In termini, G. AMARA, *loc. ult. cit.*

<sup>121</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 506.

<sup>122</sup> A proposito dell'individuazione di principi *inespressi* da una o più norme singolari intertemporali, v., da ultimo, O. MAZZA, *Principi e questioni di diritto intertemporale e transitori*, in *Cassazione penale*, pag. 2532, secondo cui l'interprete può esser chiamato, per via di induzione, ad *astrarre e generalizzare* la *ratio legis* di singole previsioni intertemporali, e cioè lo scopo che queste particolari norme perseguono o i valori che le giustificano. «Si tratta, in realtà, di un'attività di “produzione” del diritto più che di semplice interpretazione». In argomento, più diffusamente, v. già R. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, vol. I, 1, Milano, 1998, pag. 294, il quale autorevolmente osserva come, «quasi sempre, il procedimento di elaborazione dei principi inespressi si risolve nell'avanzare una congettura intorno alle ragioni (agli scopi, alle intenzioni, ai valori) del legislatore... Siffatte congetture intorno alle ragioni del legislatore sono ovviamente opinabili. È raro che una norma risponda ad uno scopo univoco e ben definito».

ad essi connessi), valevole "in precario" fino alla scadenza del termine di proponibilità della querela straordinariamente concesso dal legislatore onde affrancare la parte offesa dai subitanei effetti della *lex mitior* (art. 2, comma quarto, cod. pen.). Invero – utilizzando le esatte parole del giudice nomofilattico già utilizzate a proposito dell'art. 99 della legge n. 681 del 1981 – l'art. 85 «introduce una causa di improcedibilità che non diventa attuale solo per effetto dell'entrata in vigore della riforma [ora differita al **30 dicembre 2022**, *NdA*], ma che sarà [solo] in futuro operante se e in quanto la persona offesa non sposterà querela entro tre mesi dalla ricezione dell'avviso. Trattasi, pertanto, di una fattispecie complessa di improcedibilità, avente natura del tutto peculiare, posto che la produzione dei relativi effetti giuridici è *sospensivamente* condizionata dal compimento da parte dell'autorità giudiziaria procedente dell'informativa alla persona offesa, previo rinvio o sospensione per procedimento in fase di giudizio» (Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, cit.).

In altri termini, dietro la regola disciplinante la necessità di acquisire (o comunque verificare) la volontà querelatoria, e quindi di attendere le determinazioni della persona offesa, non vi sarebbe solo una ragione di tutela della vittima del reato, all'uopo "rimessa in termini" per *factum principis*, ma vi sarebbe anche una chiara volontà "soprasessoria" del legislatore (transitorio) rispetto ai dirompenti effetti dello *ius novum* (sostanziali e processuali) riflettentesi, tecnicamente, in una "causa di improcedibilità non ancora attuale" alla data di entrata in vigore della riforma. Come a dire: solo il successivo (e accertato) difetto (o rinuncia) di querela, spirati definitivamente i termini (e la procedura notificatoria) ex art. 85 cit., può giustificare la declaratoria di immediata improcedibilità e, quindi, la revoca dell'eventuale misura cautelare in atto, e, dunque, non prima, per il solo effetto dell'entrata in vigore della riforma e per tutto il tempo in cui è ancora validamente proponibile in forza di apposita disciplina *ad hoc*.

D'altro canto, è indubbio che, in questa fase temporale in cui pende il termine per proporre querela fissato dalla norma transitoria, il giudice del merito non potrebbe pronunciare una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela rispetto ad un reato commesso in precedenza e già perseguibile d'ufficio (arg. ex Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit.; Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982, cit., laddove si menziona l'intento di impedire che i procedimenti promossi per reati originariamente perseguibili di ufficio possano chiudersi con una sentenza di proscioglimento per mancanza di querela sulla base della  *fictio legis* e non già a seguito di una formale informativa rivolta dal giudice alla persona offesa in ordine alla facoltà di esercizio della privata doglianza), proprio perché non si sarebbe ancora perfezionata la fattispecie complessa di improcedibilità. *A fortiori* neppure il giudice della cautela – che è giudice di una fase *incidentale* della cognizione – dovrebbe poter revocare la già disposta misura in ragione della sopravvenuta [ma precaria] improcedibilità del reato, ossia prima della scadenza del termine concesso dal legislatore in via transitoria per l'adempimento querelatorio, essendo ancora sospesa condizionalmente la produzione degli effetti del nuovo regime di procedibilità "attenuata".

La tesi dell'"ultrattività" della procedibilità officiosa pendente il termine ex art. 85 salvaguarderebbe appieno le esigenze cautelari che hanno fondato in concreto, nelle singole fattispecie pregresse, l'ordinanza genetica ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. e che non sono affatto incise dalla soppressa perseguibilità d'ufficio, la quale opera su un piano diverso, *astratto*, di ordine politico-criminale.

Di contro, si porrebbe l'opposta tesi della revocabilità della misura, che argomenta sistematicamente dall'art. 381, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen., in tema di arresto facoltativo in flagranza (laddove prevede l'immediata liberazione dell'arrestato se l'avente diritto dichiara all'ufficiale di p.g. di rimettere la querela<sup>123</sup>). Potrebbe peraltro osservarsi che, al di là del fatto che tale norma appare riguardare una pre-cautela (e non già una cautela), in quella fattispecie normativa la volontà remissiva della persona offesa verrebbe però esternata istantaneamente mentre è ancora flagrante il reato (come del resto è istantanea e subito

---

<sup>123</sup> Sostenuta da G. AMARA, *Riforma Cartabia*, loc. cit.

verbalizzata l'ipotesi opposta poco prima disciplinata, che giustifica l'arresto in flagranza sulla base di dichiarazione di querela resa oralmente: art. 381, comma 3, prima parte, cod. proc. pen.<sup>124</sup>), per cui l'effetto liberatorio parrebbe obbligato, senza indugio. Nella fattispecie in oggetto, invece, si verserebbe – come detto – in ipotesi di fattispecie complessa di improcedibilità “in divenire”, e quindi non *attuale*, ma solo potenziale alla data di entrata in vigore della riforma (e fino alla scadenza dei tre mesi dall'informativa da inviare alla persona offesa), per cui postulare immediati effetti liberatori *ex art.* 299 cod. proc. pen. e 152 cod. pen. sembrerebbe frustrare le esigenze di tutela positivizzate con l'art. 85, “come se” (*fictio iuris*) in atti vi fosse già un'espressa rinuncia alla querela (art. 339 cod. proc. pen.).

Così ragionando – e fatti salvi eventuali correttivi legislativi alla disciplina transitoria che dovessero intervenire – in questo “limbo di procedibilità” che si creerà dal 31 dicembre 2022 fino alla scadenza del termine delle procedure informative *ex art.* 85, la misura dovrebbe dunque essere mantenuta, ferme le esigenze cautelari *ex art.* 274 cod. proc. pen., potendo essere revocata *ex art.* 299 cod. proc. pen. solo all'esito dell'acquisita e definitiva volontà non querelatoria.

In ogni caso la problematica in discorso potrebbe essere frattanto “sdrammatizzata” sfruttando il termine di differimento dell'entrata in vigore ora disposto *ex art.* 99-*bis* d.lgs. n. 150: una buona prassi operativa degli uffici giudiziari potrebbe essere quella di “anticipare” gli adempimenti informativi che saranno richiesti *ex art.* 85 d.lgs. n. 150 a partire dal 30 dicembre 2022, procedendo già, via via che saranno iscritti procedimenti per reati destinati a divenire procedibili a querela, ad interloquire con le persone offese interessate in ordine alla loro volontà querelatoria, “incartando” immediatamente l'eventuale loro volontà punitiva in vista di una richiesta di misura cautelare o rispetto a quelle già in essere.

Rispetto ai fascicoli con cautela in atto pendenti in fase dibattimentale (si pensi ai giudizi instaurati con rito direttissimo a seguito di arresto), ferma l'opportunità di procedere in ogni caso ad immediata interlocuzione con la parte offesa, anche direttamente in sede di sua escussione (o ri-escussione), giova richiamare quella giurisprudenza di legittimità – anche massimamente nomofilattica – secondo la quale, «onde evitare conseguenze aberranti derivanti da una interpretazione formalistica della norma transitoria» [nella specie, l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 36; oggi, art. 85 cit.], l'avviso alla persona offesa non dovrebbe essere dato quando risulti dagli atti la volontà della stessa persona offesa di agire (o non agire) nei confronti del presunto autore del reato (es. la costituzione di parte civile oppure – in senso contrario – la rinuncia, espressa o tacita; l'irreperibilità della p.o.) (così Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, cit.). Ciò in quanto, in nome del *favor querelae*, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa, non richiedendo formule particolari, potrebbe essere riconosciuta anche nell'atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, nonché nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio (così Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza, Rv. 220259-01; conf. Sez. 2, n. 19077 del 03/05/2011, Magli e altro, Rv. 250318-01; diff. Sez. 4, n. 7532 del 05/12/2018, Farago, Rv. 275128-01). Dunque, una costituzione di parte civile intervenuta a partire dal 30 dicembre 2022 per un reato divenuto procedibile a querela potrebbe essere interpretata come persistente volontà punitiva, apprezzabile ai fini del nuovo regime di procedibilità, senza che sia necessaria la notifica dell'informativa alla parte offesa.

## **15. Questioni di diritto intertemporale in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* cod. pen.).**

Nell'ambito dei generali obiettivi di decongestionamento della macchina giudiziaria perseguiti dalla riforma, il legislatore delegato, oltre ad intervenire sul regime di procedibilità, a querela, dei reati che si presentano con una certa frequenza nella prassi – e che si prestano a condotte

---

<sup>124</sup> In tema, C. SALVI, *Arresto facoltativo*, in *Digesto discipline penali*, vol. IV, Torino, 1990, pag. 258.

risarcitorie e riparatorie, con conseguente rimettibilità della querela stessa – ha altresì implementato la speciale causa di non punibilità per **particolare tenuità del fatto**: ne ha infatti ridisegnato, in senso **estensivo**, l'ambito di applicazione riparametrandone i limiti di accesso *quoad poenam* ed ha inserito la valorizzazione delle **condotte anche post factum** ai fini del complessivo giudizio di tenuità dell'offesa.

In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 150 è intervenuto, con tecnica novellistica, in seno all'art. 131-*bis* cod. pen., in una **triplice** direzione:

1) generale estensione dell'ambito di applicabilità dell'istituto ai reati per i quali è prevista la pena detentiva **non superiore nel minimo a due anni di reclusione** (art. 131-*bis*, comma primo, cod. pen.), quindi indipendentemente dal massimo edittale<sup>125</sup>;

2) attribuzione di rilievo alla **condotta susseguente al reato** ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa (art. 131-*bis*, comma primo, cod. pen.), finora preclusa (sul punto vedi Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555-01; conf. Sez. 3, n. 893, del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249-01, secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente *post delictum*, atteso che la norma di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato);

3) esclusione *ex lege* del carattere di particolare tenuità dell'offesa in relazione ai reati, individuati *nominatim*, riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, e ad ulteriori reati di particolare gravità (art. 131-*bis*, comma secondo e nuovo comma terzo, cod. pen.).

A livello **intertemporale**, trattandosi di un istituto sostanziale *di favore*, inquadrabile tra le **cause di non punibilità**, sembra pacifica l'applicabilità dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 131-*bis*, comma 1, cod. pen. a nuove figure delittuose ricavabili *quoad poenam* ha senz'altro **effetto retroattivo** relativamente ai procedimenti (e processi) pendenti per reati commessi prima dell'entrata in vigore della novella [ovvero **fino al 29 dicembre 2022**].

Del pari, in quanto "servente" rispetto ad una norma di diritto sostanziale, si applica **retroattivamente ai procedimenti in corso** anche il nuovo parametro di valutazione della tenuità dell'offesa alla luce della condotta susseguente al reato, il quale – va precisato – acquista rilievo, nella disciplina estintiva dell'art. 131-*bis* cod. pen., non come autosufficiente indice-requisito di tenuità dell'offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a quelli di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen. (*natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa*), da impiegare,

---

<sup>125</sup> L'ampliamento riguarda reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni e non superiore, nel minimo, a due anni, finora esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen.; è ad esempio il caso del furto aggravato ex art. 625, comma 1, cod. pen. (punito con la reclusione da due a sei anni), della ricettazione ex art. 648 cod. pen. (punita con la reclusione da due a otto anni), o della falsità materiale del pubblico ufficiale in atti pubblici ex art. 476 cod. pen. (punita con la reclusione da uno a sei anni). Si tratta, in questi e in altri casi, di reati oggetto di procedimenti penali con elevata incidenza statistica nei ruoli d'udienza, che non di rado hanno ad oggetto fatti di particolare tenuità e per i quali – rimarca la Relazione illustrativa, cit., pagg. 510 s. – «non essendo possibile disporre nel corso delle indagini l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, ovvero il proscioglimento in primo grado, possono addirittura essere celebrati tre gradi di giudizio, impegnando complessivamente nove giudici (uno in primo grado, tre in appello e cinque in cassazione)». Basti pensare, nella vasta casistica giurisprudenziale in tema di delitti contro il patrimonio, a casi emblematici nei quali – all'esito del giudizio – era finora applicabile l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.), ma, per il (previgente) limite edittale di pena, non la causa di esclusione della punibilità ex articolo 131-*bis* cod. pen.

nell'ambito di un complessivo giudizio, per valutare le modalità della condotta (contemporanea al reato) e l'esiguità del danno o del pericolo<sup>126</sup>.

Viceversa, alla luce del principio di **irretroattività della legge penale peggiorativa** (art. 25, comma secondo, Cost.), le modifiche di sfavore contenute nella disciplina "ostativa" del nuovo comma terzo dell'art. 131-*bis* cod. pen., che escludono a regime nuove figure delittuose<sup>127</sup> dalla speciale causa di non punibilità, tra cui anche tre reati militari<sup>128</sup>, dovrebbero avere effetto solo per i fatti commessi **dopo** l'entrata in vigore della riforma [quindi **dal 30 dicembre 2022**], in quanto modifiche **sfavorevoli** all'agente.

Con riguardo ai processi pendenti in sede di **giudizio di legittimità**, giova infine ricordare che la questione di deducibilità dell'istanza di applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. per la prima volta in cassazione è stata risolta negativamente nella prevalente giurisprudenza ove tale disposizione fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913-01; conf. Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877-01<sup>129</sup>; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789-01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782-01) mentre, in altre pronunce, si è sostenuta, negli stessi casi, la rilevabilità d'ufficio in presenza di ricorso ammissibile (Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, Rv. 269160-01; Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, Curia e altro, Rv. 269164-01 secondo cui, però, è in ogni caso necessario che i presupposti per l'applicazione dell'istituto siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine).

---

<sup>126</sup> La congiunzione «*anche*» che apre l'inciso immediatamente successivo al rinvio all'art. 133, comma primo, cod. pen., denota come la condotta susseguente al reato rilevi, al pari e in aggiunta ai criteri di cui alla citata disposizione codicistica, come criterio di valutazione dell'esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta, cioè degli indici o requisiti dai quali, congiuntamente, continua a dipendere la tenuità dell'offesa. Ciò significa che condotte *post delictum*, come quelle riparatorie o ripristinatorie, non potranno di per sé sole rendere l'offesa di particolare tenuità – dando luogo a un'esiguità sopravvenuta di un'offesa in precedenza non tenue – ma potranno essere valorizzate nel **complessivo giudizio** di tenuità dell'offesa, che, dovendo tener conto delle modalità della condotta (contemporanea al reato), ha come necessario e fondamentale termine di relazione il momento della commissione del fatto: la condotta contemporanea al reato e il danno o il pericolo con essa posto in essere. Potrà ad esempio essere valorizzata una condotta riparatoria realizzata nell'immediatezza o comunque in prossimità del fatto, come nel caso di chi, dopo aver cagionato delle lesioni personali dolose, si preoccupi di accompagnare la persona offesa al pronto soccorso. Una simile condotta *post delictum* non potrà di per sé rendere tenue un'offesa che tale non è – in ragione della gravità delle lesioni (ad esempio la frattura dello zigomo e della mascella, come nel caso tratto dalla citata sentenza) – ma potrà essere valorizzata per valutare/confermare la tenuità di un'offesa che già appare tale – ad esempio, in ragione del carattere lieve o lievissimo delle lesioni. Cfr. relazione illustrativa, cit., pagg. 512 ss.

<sup>127</sup> Nell'inedito terzo comma dell'art. 131-*bis* cod. pen. viene esteso il novero dei reati in relazione ai quali l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, oltre ai reati direttamente riconducibili alla Convenzione di Istanbul – e a quelli ad essi affini individuati *nominatim* (prostituzione minorile, corruzione di minorenni, adescamento di minorenni, interruzione volontaria della gravidanza su donna minore o interdetta) – vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. i seguenti delitti, consumati o tentati: delitti in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, che già rientravano nell'area di applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. in vigore fino al 29 dicembre 2022, in quanto puniti con pena massima inferiore ai cinque anni); delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* (peculato, concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, istigazione alla corruzione: si tratta degli stessi delitti contro la p.a. inseriti dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3 tra i gravi reati soggetti al regime di cui all'art. 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario; delitto di agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario (art. 391-*bis* cod. pen.); delitti di incendio e di incendio boschivo (artt. 423 e 423-*bis*, cod. pen.); delitto di pornografia minorile (art. 600-*ter*, comma primo, cod. pen.); delitto di tortura (art. 613-*bis* cod. pen.); delitto di rapina aggravata (art. 628, comma terzo, cod. pen.: si tratta della stessa ipotesi per la quale opera il regime di cui all'art. 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario; delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.); delitto di usura (art. 644 cod. pen.); delitti di riciclaggio e reimpiego (artt. 648-*bis* e 648-*ter* cod. pen.); delitti finanziari di cui agli artt. 184 e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato).

<sup>128</sup> Gli artt. 76, comma 1, e 77, lett. *a* e *b*, del d.lgs. n. 150 escludono altresì l'applicabilità della speciale causa di non punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen. in relazione ai reati militari di rivolta (art. 174, comma 1, cod. pen. mil. pace) e di peculato militare (art. 215 cod. pen. mil. pace) nonché al reato di collusione del militare della guardia di finanza (art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383. In assenza di questi due interventi eccettuativi, operati novellando le corrispondenti norme incriminatrici, l'estensione *quoad poenam* dell'ambito di applicabilità dell'art. 131-*bis* cod. pen. avrebbe consentito di applicare la declaratoria di particolare tenuità del fatto anche a suddetti reati militari, poiché la norma codicistica fa riferimento ai reati per i quali è prevista la pena detentiva e tale è la reclusione militare (così Sez. 1, n. 30694 del 05/06/2017, Rv. 270845-01).

<sup>129</sup> Su cui v. relazione di contrasto di questo Ufficio n. 58/2018.

## 16. Questioni di diritto intertemporale in materia di durata delle indagini e di rimedi alla stasi del procedimento.

I rimedi alla **stasi del procedimento** rappresentano una delle parti più significative dell'odierna riforma: sono stati introdotti in ossequio alla pluralità di criteri direttivi di cui alle lett. e), f), g) ed h) dell'art. 1, comma 9, della legge n. 134 del 2021, con il duplice intendo di migliorare l'efficienza del sistema, riducendo i "tempi morti", e di rafforzare le garanzie dell'indagato (e della parte offesa), pregiudicate da eventuali inerzie definitive da parte del pubblico ministero<sup>130</sup>.

Il legislatore delegato ha introdotto a tal fine nuovi adempimenti e precisato altri già esistenti, coniando nuovi meccanismi di controllo sull'operato del requirente, a partire dall'accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro, con possibilità di attivazione di un *subprocedimento* (cd. incidente sulla tempestività)<sup>131</sup>, sia in fase di indagini preliminari che in quella successiva, il quale si potrà concludere con la "**retrodatazione**" dell'iscrizione ad istanza di parte (art. 335-*quater* cod. proc. pen.) e, quindi, con la declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti al di fuori del termine finale, sì come nuovamente individuato<sup>132</sup>.

Contestualmente, in ossequio ai criteri direttivi delle lett. c) e d) dell'art. 1, comma 9, cit., è stata modificata, in senso più rigido, la disciplina della **durata dei termini per le indagini preliminari** (nuovo comma 2 dell'art. 405 cod. proc. pen.), qui dappresso sintetizzati:

- **un anno**;
- **sei mesi**, se si procede per una contravvenzione;
- **un anno e sei mesi**, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, cod. proc. pen.

La portata delle modifiche è chiara quanto impattante: viene ampliata la prima arcata temporale per quanto riguarda la generalità dei delitti, nonché le fattispecie criminose di cui all'art. 407, comma 2, cod. proc. pen., senza che venga esteso il termine massimo, che rimane, rispettivamente, a diciotto mesi e a due anni; dall'altro lato, il termine massimo per le contravvenzioni viene ridotto a un anno.

È stata altresì ridotta la possibilità di **proroga** dei termini, la quale può essere richiesta una sola volta e non più per giusta causa bensì per la complessità delle indagini [come finora previsto per le proroghe successive alla prima]<sup>133</sup>.

Trascorsi i suddetti termini, al pubblico ministero è tuttora riconosciuto un ulteriore lasso di tempo (il cd. **termine di riflessione**: nuovo art. 407-*bis*, commi 2 e 3, cod. proc. pen.), entro

<sup>130</sup> Per un'analisi, a prima lettura, di questa parte della riforma, v. G. AMATO, *Chiusura delle inchieste più rapide: ora i tempi morti vietati per i Pm*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 41, pagg. 41 ss.

<sup>131</sup> In argomento G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 42.

<sup>132</sup> Il giudice, nell'ambito dell'incidente sulla tempestività di cui al novello art. 335-*quater* cod. proc. pen, sarà chiamato a valutare la sussistenza di un «*ritardo inequivocabile e ingiustificato*». Con riferimento al primo profilo, deve risultare conclamata la ricorrenza di indizi a carico dell'indagato in epoca antecedente alla sua iscrizione; con riguardo invece al secondo requisito, il d.lgs. n. 150 ha ripreso tale e quale la formulazione della delega, prescrivendo la retrodatazione solo nel caso in cui il ritardo sia privo di giustificazioni. Secondo G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 41, «tale formulazione rischia di aprire la strada a un'interpretazione lata in forza della quale si finirà per considerare giustificato anche il ritardo motivato da carenze organizzative o dal sovraccarico dell'ufficio. Non sfuggirà, però, che tale esegesi finirebbe per neutralizzare la novità condannandola all'inutilità: l'unica via ragionevole è dunque quella di ritenere giustificato il solo ritardo derivante dalla oggettiva complessità delle valutazioni richieste ai fini dell'iscrizione. Laddove il giudice ritenga sussistenti i presupposti, sarà lui stesso a indicare al pubblico ministero la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato è attribuito (comma 8)». È poi contemplato un sindacato sulla decisione: il comma 9 dell'art. 335-*quater* cod. proc. pen. prevede che l'imputato la cui richiesta sia stata rigettata oppure il pubblico ministero o la parte civile in caso di accoglimento possano chiedere che la questione venga riesaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare oppure, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen.

<sup>133</sup> Per approfondimenti, a prima lettura, v. G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 43, G. AMATO, *Una rivoluzione "temporale" sui tempi del procedimento*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 42, pagg. 43 ss.

il quale deve decidere se esercitare l'azione penale o richiedere l'archiviazione. Tale termine è pari a:

- **tre mesi** dalla scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen.;
- **tre mesi** dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-*bis*, comma 3 e 4, cit. se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari;
- **nove mesi** nei casi di cui all'articolo 407, comma 2, cod. proc. pen. [di molto inferiore a quello, di quindici mesi, finora previsto per alcune ipotesi: comma 2, lett. a), numeri 1), 3) e 4) – dell'art. 407 cit.].

Dopo aver disciplinato, con maggior rigore temporale, il tema della durata delle indagini preliminari, il legislatore delegato è conseguentemente intervenuto sulla **fase conclusiva delle indagini**, al precipuo fine di sollecitare le determinazioni effettive del pubblico ministero, una volta scaduti i suddetti termini, ordinari o prorogati, di loro durata e una volta che, scadute le indagini, abbia notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-*bis* cod. proc. pen., norma a sua volta ampiamente rimaneggiata.

Il nuovo art. **415-ter** cod. proc. pen., sotto la rubrica «*Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari*», riconosce all'indagato e alla parte offesa la facoltà di accedere agli atti di indagine nel caso in cui il pubblico ministero non rispetti il termine di riflessione.

In particolare, al comma 1, si stabilisce che, salvo il tempestivo ottenimento di un'autorizzazione al differimento secondo una procedura essenzialmente analoga a quella di cui ai nuovi **commi 5-*bis* e 5-ter dell'art. 415-*bis*** cod. proc. pen. (e preclusa laddove quest'ultima sia stata già esperita: v. comma 4), una volta scaduto il cd. termine di riflessione senza aver esercitato l'azione penale, o aver richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate debba essere depositata in segreteria del pubblico ministero, con riconoscimento della facoltà di esaminarla e di estrarne copia alla persona sottoposta a indagini e alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata della conclusione delle indagini.

Viene altresì previsto che alla persona sottoposta ad indagini e alla persona offesa sia fatto notificare apposito avviso di deposito con indicazione delle facoltà di cui sopra, nonché dell'ulteriore facoltà di rivolgersi al giudice in caso di «**stasi del procedimento**» (cd. *finestra di giurisdizione*)<sup>134</sup>. Dell'avviso di deposito in questione, inoltre, l'ultimo periodo del comma 1 impone la comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello, cui è stato affidato un meccanismo di controllo sull'effettività della **discovery forzosa**, delineato al comma 2<sup>135</sup>. Ove non riceva la suddetta comunicazione nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di riflessione (scadenza della quale apprenderà attraverso le comunicazioni settimanali effettuate dalle segreterie dei pubblici ministeri ex art. 127 disp. att. cod. proc. pen.), il procuratore generale sarà tenuto a intervenire o disponendo l'**avvocazione** del procedimento ex art. 412 cod. proc. pen., oppure **ordinando** al procuratore della Repubblica **di provvedere** al deposito e alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro e non oltre venti giorni<sup>136</sup>.

---

<sup>134</sup> Cfr. sul punto G. GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, cit., pagg. 11 ss., secondo cui tale momento giurisdizionale «per un verso vorrebbe contribuire a dare effettività alle norme processuali che regolano questa fase, per altro verso, pare riconoscere all'indagato e all'offeso un "diritto al giudice", destinato in teoria a innalzare il "tasso di legalità" di un segmento procedimentale divenuto ormai troppo importante e centrale per rimanere nella completa signoria del pubblico ministero»; con riferimento alla corrispondente direttiva della legge n. 134 del 2021, G. CANZIO, *Le linee nel modello "Cartabia": una prima lettura*, in *Sistema penale*, 25 agosto 2021.

<sup>135</sup> In argomento, a prima lettura, v. G. GARUTI, *L'efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e "nuova" regola di giudizio*, in *Archivio penale online*, 2022, n. 2, pagg. 5 ss.

<sup>136</sup> In senso critico su tale meccanismo avocatorio cfr. C.S.M., *Parere della VI Commissione del CSM*, pag. 31, secondo il quale, nell'individuare una possibile soluzione al problema dello stallo, il legislatore delegato «deve essersi basato su un modello ideale di Ufficio di Procura, ove, pendendo poche decine di procedimenti penali, è doveroso attendersi che il P.M. e la sua segreteria monitorino con puntualità tutte le scadenze e che la Procura sia quindi in grado di osservare la tempistica individuata per la definizione della fase delle indagini preliminari». Nella prassi, invece, secondo quanto risulta da un'analisi dell'ufficio statistico del C.S.M. relativa al triennio 2019/2020/2021, presso la Procura di Milano, i sostituti sono stati titolari di una media di 814 procedimenti penali ciascuno, a Roma di una media di 730 procedimenti



Tali disposizioni valgono, *mutatis mutandis*, nel caso in cui il pubblico ministero abbia lasciato decorrere infruttuosamente un mese (tre mesi, nei casi previsti dall'art. 407, comma 2, cod. proc. pen.) dalla notifica dell'avviso di deposito di cui all'art. 415-*bis*, comma 1, cod. proc. pen. o dal decreto emesso dal procuratore generale ai sensi del comma 2 della medesima norma. In tali evenienze, infatti, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa è riconosciuto il diritto di richiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale e si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-*quater* nonché il comma 5-*quinqies* dell'art. 415-*bis* cod. proc. pen.

Allorquando, a seguito dell'ordine emesso dal giudice, il pubblico ministero abbia notificato l'avviso di conclusione indagini, si prevede che «*i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, [siano] ridotti di due terzi*»: ciò in quanto, nelle circostanze considerate, non è parso ragionevole riconoscere al pubblico ministero la possibilità di fruire dell'intero termine di riflessione.

Infine, a completamento del meccanismo di **discovery forzosa**, la disposizione di cui all'art. 415-*bis*, nuovo **comma 5-sexies**, cod. proc. pen. stabilisce che, nel caso di infruttuoso decorso del periodo di riflessione *post* "415-*bis*", alla persona offesa che non abbia già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, sia notificato l'avviso di deposito previsto dall'art. 415-*ter*, comma 1, e che operino in suo favore le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 415-*ter* cod. proc. pen.

Come riconosce lo stesso Ministero della giustizia, la novella richiederà peraltro una nuova e più precisa organizzazione del flusso comunicativo tra procure del distretto e procura generale ai fini dell'**avvocazione** (nuovo art. 127 disp. att. cod. proc. pen.), e, soprattutto, il costante aggiornamento dei contenuti del registro delle notizie di reato, specialmente qualora la loro modifica dipenda da decisioni giurisdizionali incidentali in fase di indagine (ad esempio misura cautelare, interrogatorio di garanzia, tribunale del riesame)<sup>137</sup>.

Orbene, in questo rivoluzionato quadro procedurale, che muove dal mutato e ridotto regime di durata delle indagini preliminari e di loro prorogabilità, con possibilità di **retrodatazione** dell'iscrizione della *notitia criminis* ad istanza della persona indagata<sup>138</sup>, e culmina con uno strumentario sollecitatorio contro la stasi del procedimento assai ampio (termine di riflessione, *discovery* forzata degli atti, avvocazione, intervento del giudice chiamato a valutare la sussistenza di un ritardo inequivocabile e ingiustificato), la mancanza di una puntuale disciplina transitoria – salvi gli eventuali correttivi legislativi che, nelle more della differita entrata in vigore del decreto dovessero intervenire – creerà **consistenti dubbi interpretativi**.

Si pone infatti il problema – di rilevantissimo impatto pratico, perché involge centinaia di migliaia di fascicoli pendenti presso gli uffici requirenti ed involge aspetti organizzativo-gestionali delle Procure e del personale dell'amministrazione da impiegare per il disbrigo degli adempimenti<sup>139</sup> – dell'**individuazione dell'esatto momento temporale di applicazione della nuova disciplina de qua**.

---

a testa, a Napoli di 204 procedimenti, a Busto Arsizio di 1399 procedimenti, ad Ivrea di 2053 procedimenti contro noti; a Rieti di 1.036 procedimenti e, infine, a Brescia di 1003 procedimenti (*ibidem*).

<sup>137</sup> Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 26 ottobre 2022, cit., Sez. II, pag. 20, ove si ricorda che uno dei criteri di differimento dell'avviso di conclusione delle indagini – «*è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto*» – «chiama in causa» anche l'organizzazione del lavoro dell'ufficio GIP e del suo dirigente, dal momento che la tardiva evasione della richiesta di misura cautelare, sebbene limitatamente alle due ipotesi più afflittive, impinge sul prosieguo dell'attività procedimentale.

<sup>138</sup> G. GARUTI, *op. ult. cit.*, pag. 8, secondo cui la modifica normativa risulta «certamente apprezzabile da un punto di vista sistematico, ma...rischia, nei risultati, di deludere, essendo la richiesta di "retrodatazione" ancorata a parametri di ritardo – inequivocabilità e ingiustificatezza – assai difficili da provare, nonché a un termine, fissato a pena di inammissibilità, che decorre dalla «[presa] di conoscenza degli atti», da parte dell'indagato, ovvero, di regola, dalla ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari o dalla *discovery* del materiale probatorio, che avviene comunque all'esito della fase investigativa».

<sup>139</sup> Cfr., al riguardo, la lettera dei ventisei Procuratori generali presso le Corti d'appello del 25 ottobre 2022 indirizzata al ministro della giustizia (in *Archivio penale online*), sottoscritta all'esito della Assemblea nazionale dei Procuratori generali d'Italia tenutasi il 20 e 21 ottobre 2022.

La questione è la seguente: se la nuova disciplina sulla durata delle indagini preliminari e sui rimedi “sollecitatori” alla stasi del procedimento sia applicabile ai fascicoli del pubblico ministero pendenti alla data di entrata in vigore del decreto – e quindi a quelli iscritti secondo il previgente regime – ovvero se debba valere solamente per quelli iscritti dopo tale data [ora dopo il 30 dicembre 2022].

Parrebbe plausibile optare, allo stato, per la seconda soluzione, reputando applicabile l'**intero apparato normativo delle indagini preliminari**, a partire dal propedeutico rinnovato regime in tema di durata (ridotta) delle indagini e di loro proroga (unica), **fino ai rimedi contro la stasi del procedimento, ai soli fascicoli nuovi che saranno iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto** [ossia **dal 30 dicembre 2022**], trattandosi di un sistema unitario da intendere – e programmare – nel suo complesso, in ragione delle previste rigide scansioni temporali e di disciplina<sup>140</sup>.

Se è vero, infatti, che la regola *tempus regit actum* deve tenere conto della variegata tipologia di atti *procedimentali* dovendo rapportarsi in relazione alla differente situazione sulla quale questi incidono e che occorre di volta in volta governare (così Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, cit., § 4b), essa rischierebbe di condurre ad esiti **irragionevoli** se dovesse giustificare la soluzione favorevole all'immediata applicazione del *novum* (tanto in materia di termini di indagini, quando in materia di rimedi contro la stasi del procedimento).

Si verte, a ben vedere, in materia di **fattispecie complesse** nelle quali il compimento dell'atto, o lo *spatium deliberandi* o ancora gli effetti, si protraggono nel tempo: un tempo, per l'appunto, durante il quale la norma regolatrice muta (cfr. Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250196-01<sup>141</sup>).

Ebbene, è pur vero che in questi casi, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che, ferma la perdurante validità degli effetti già prodottisi degli atti ormai “compiuti”, gli atti del procedimento che siano posti in essere sotto l'operatività della nuova legge non possono che essere regolati dalla disciplina mutata (così ad esempio Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, P.G. c. Cesi, Rv. 275201-01: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva la richiesta del pubblico ministero di rinnovazione dell'istruttoria, omettendo di considerare che essendosi celebrato l'appello nel vigore del novellato art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., il giudice era tenuto a procedere d'ufficio alla rinnovazione sussistendone tutti i presupposti; cfr. altresì Sez. 5, n. 32011 del 11/06/2019, Romano Monachelli, Rv. 277250-01).

Tuttavia, il significato tradizionalmente assegnato al principio *tempus regit actum* altro non esprime se non, sinteticamente, il modo d'operare del **principio dell'irretroattività delle leggi**, ossia altro non vuoi dire se non che “la validità degli atti è e rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e perciò, lungi dall'escludere, postula al contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano da valutare atti anteriormente compiuti” (così Corte cost. n. 49 del 1970; cfr. altresì Corte cost. n. 176 del 1981; Corte cost. n. 155 del 1990, secondo cui “L'irretroattività [...] rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice il legislatore deve

---

<sup>140</sup> Nello stesso senso G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 43, secondo cui appare **ragionevole** che la nuova disciplina sui termini di indagine ed il nuovo regime delle proroghe si applichi solo ai procedimenti iscritti dopo l'entrata in vigore della riforma; diversamente – per lo stesso A. – appare assai arduo non ritenere che il nuovo art. 415-*ter* trovi immediata applicazione a tutti quei fascicoli che si trovano negli armadi e rispetto ai quali il pubblico ministero è rimasto interte; nel senso dell'applicabilità della nuova disciplina in fase di indagine (sia in materia termini che di rimedi contro la stasi del procedimento) ai soli fascicoli nuovi, v. G. AMATO, *Chiusura delle inchieste più rapide: ora tempi morti vietati ai Pm*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 42, pagg. 53 s.

<sup>141</sup> Su cui vedi relazione di questo Ufficio n. 1/2011. La sentenza è stata così massimata da questo Ufficio: «In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15)» (Rv. 250196-01).

ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini”; Corte cost. n. 126 del 1996). «È dunque evidente che le conseguenze d’un fatto passato debbono essere regolate dalla legge vigente al tempo del fatto che ne è causa, non potendo venire regolate dalla legge nuova salvo a conferire a questa carattere, più o meno ampio, di retroattività» (Sez. 5, n. 11162 del 16/03/2006, Nicolini, Rv. 233459-01, § 3).

Su queste basi logiche l’applicazione immediata della nuova disciplina in tema di indagini preliminari (a partire dall’iscrizione della *notitia criminis*) e, più in particolare, di rimedi alla stasi del procedimento a tutti i fascicoli pendenti (e scaduti) alla data di entrata in vigore della riforma potrebbe determinare effetti giuridici sugli atti [d’indagine] compiuti precedentemente, sotto il pregresso regime, incidendo sul fatto generatore in guisa da renderli *ex post* “sanzionabili” coi previsti rimedi; ciò che, in breve, potrebbe risolversi nella **retroattività** della nuova disciplina, da escludersi ove non espressamente prevista (o comunque sicuramente voluta) dal legislatore.

Al di là di ogni considerazione extragiuridica – pure pressante – circa l’ingestibilità pratica ed il rischio di “paralisi” sugli uffici requirenti derivante dall’immediata applicazione delle nuove disposizioni nell’ambito di procedimenti che risulteranno già “scaduti” al momento dell’entrata in vigore del decreto [ora al **30 dicembre 2022**] e per i quali saranno financo scaduti i termini per il periodo di “riflessione” attribuito al pubblico ministero per le sue determinazioni definitive, è evidente che il sistema, con le sue rigide scansioni e le connesse attività *programmatorie* (si pensi ai criteri di priorità nelle iscrizioni e, quindi, di esercizio dell’azione penale<sup>142</sup>), è leggibile coerentemente solo se valutato nel suo **complesso** e, quindi, non potrebbe che applicarsi ai fascicoli nuovi che saranno iscritti dopo l’entrata in vigore del decreto stesso. Diversamente, si è sostenuto a prima lettura – «arriveremmo a dover applicare [irragionevolmente] un *patchwork* normativo, un *mixtum compositum* tra il vecchio e nuovo regime foriero di confusione e comunque non consentito: infatti, come è noto, non è consentito combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell’altra legge, perché in tal modo si verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità»; ed allora, l’unica soluzione ragionevole sarebbe proprio quella che – pur nell’assenza di una indicazione espressa del legislatore – dia applicazione alla riforma, unitaria ed organica, «almeno con riguardo alla disciplina dei termini, avendo riguardo solo ai nuovi fascicoli – quelli iscritti dopo l’entrata in vigore del decreto attuativo - perché, come è ovvio, la diversa durata delle indagini, l’unicità e le ragioni della proroga, il termine di riflessione, ecc., non possono che essere frutto di una applicazione unitaria e coerente»<sup>143</sup>.

## **17. Questioni di diritto intertemporale in materia di nuove regole di giudizio per l’archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere.**

In attuazione dei criteri direttivi di delega fissati dall’art. 1, comma 9, lett. *a*) e *m*), della legge n. 134 del 2021, ispirati all’esigenza di evitare processi inutili, non sostenibili ai fini di una «*ragionevole previsione di condanna*», il legislatore delegato ha fissato **nuove regole di giudizio** per la richiesta di archiviazione (art. 22, comma 1, lett. *e*, n. 1, d.lgs. n. 150, modificativo dell’art. 408 cod. proc. pen.), con contestuale abrogazione dell’art. 125 disp. att. cod. proc. pen. (art. 98, comma 1, lett. *b*, d.lgs. n. 150) e, in termini identici, per la sentenza di non luogo a procedere resa all’esito dell’udienza preliminare (art. 23, comma 1, lett. *l*, d.lgs. cit., modificativo dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen.)<sup>144</sup>.

<sup>142</sup> In argomento v. G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 42; G. AMATO, *L’intervento del Parlamento contro l’anarchia delle Procure*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 41, pagg. 24 ss.

<sup>143</sup> G. AMATO, *Chiusura delle inchieste più rapide: ora tempi morti vietati ai Pm*, cit. pagg. 54 s.

<sup>144</sup> In dottrina, a prima lettura, v. G. AMATO, *Valutazioni “di merito” sull’accusa alla prova dell’udienza preliminare*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 41, pagg. 63 ss.; A. GAITO-R. LANDI, *“L’altare e le (forse inevitabili) vittime”*. Osservazioni sul processo penale à la Cartabia, cit., pagg. 10 ss.; G. GARUTI, *L’efficienza del processo tra riduzione dei tempi di indagine, rimedi giurisdizionali e “nuova” regola di giudizio*, cit., pagg. 11 ss.

Analogo intervento ha operato, peraltro, nell'ambito del procedimento monocratico a citazione diretta – ora peraltro sensibilmente esteso ai sensi del novello comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. – mediante l'introduzione dell'udienza di comparizione **predibattimentale** (su cui v. *postea* § 18) il cui possibile esito è l'adozione di una sentenza di non luogo a procedere ai sensi del novello art. 554-*ter*, comma 1, cod. proc. pen. (art. 32, comma 1, lett. *d*, d.lgs. n. 150).

L'intento comune di tali previsioni è duplice e si pone in coerenza con gli obiettivi generali della riforma: deflazionare i carichi del dibattimento ed assicurare più adeguate garanzie per l'indagato/imputato da non assoggettare alla "pena" di un processo comunque destinato ad una pronuncia liberatoria.

Agli stretti fini dell'analisi delle questioni di **diritto intertemporale**, basti rilevare quanto segue.

Relativamente all'archiviazione, è stata trasferita nel corpo del codice la regola di giudizio che governa la scelta del p.m. tra richiesta di archiviazione ed esercizio dell'azione penale, già implicitamente richiamata nell'art. 408, comma 1, cod. proc. pen.<sup>145</sup>, all'uopo ora modificato nel senso che «**quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione**»<sup>146</sup>.

Rispetto all'abrogata norma di attuazione, già incentrata sull'idoneità/inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio<sup>147</sup>, il legislatore ha eliminato l'*endiadi di senso* che distingueva il momento valutativo dell'archiviazione da quello iscritto nella sentenza di non luogo a procedere, richiedendo ora per entrambe le scelte definitive il medesimo parametro letto in chiave negativa: cioè che il materiale d'indagine non possa ragionevolmente far prevedere che il processo si chiuda con una condanna<sup>148</sup>. L'avvenuta polarizzazione della disposizione su tale specifico esito del processo va allora letta, sistematicamente, in aderenza allo standard probatorio dettato, per il dibattimento, dall'**art. 533, comma 1, cod. proc. pen.**, sicché induce a ritenere che il pubblico ministero debba *a regime* optare per l'inazione anche nei casi in cui le indagini (complete) abbiano restituito un compendio insufficiente e contraddittorio inidoneo, in prospettiva di evoluzione dibattimentale, a fondare una condanna *al di là di ogni ragionevole dubbio*, aprendo così le porte ad una applicazione del canone *in dubio pro reo* già in questa fase<sup>149</sup>. Non potrà più bastare, dunque, un apprezzamento basato sulla mera possibilità di sostenere, in dibattimento, la tesi accusatoria, auspicando cioè, in quella sede, di riuscire ad acquisire la prova definitiva della colpevolezza dell'imputato. Inoltre, non facendosi più menzione nel novellato art. 408 cod. proc. pen. dell'*infondatezza* della notizia di reato, l'archiviazione dovrebbe essere richiesta anche in caso di notizia "fondata", ma inidonea *prognosticamente* a condurre alla pronuncia di condanna [oltre ogni ragionevole dubbio]: si tratta, in definitiva, di

---

<sup>145</sup> Laddove si ricollegava la richiesta di archiviazione al fatto che la notizia di reato fosse «*infondata*».

<sup>146</sup> A completamento della modifica già prefigurata dal criterio di delega, il legislatore delegato ha introdotto, quale ulteriore fattore ostativo alla richiesta di archiviazione, la possibilità di esprimere, sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, una ragionevole prognosi di applicazione di una **misura di sicurezza** diversa dalla **confisca**, secondo quanto già previsto per la sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare, la cui pronuncia è – come noto – interdetta dall'art. 425, comma 4, cod. proc. pen.; disposizione, quest'ultima, destinata ad essere replicata, innanzi al Tribunale monocratico, per l'identico edito decisorio previsto per la cd. udienza-filtro ex art. 554-*ter* cod. proc. pen., attuativo del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 12, lett. *f*, della legge n. 134 del 2021.

<sup>147</sup> Come ricorda G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 44, nell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. – ora abrogato – si era cercato di relegare un criterio di giudizio figlio dell'improvvida scelta, compiuta dall'art. 2, direttiva n. 50, della legge 16 febbraio 1987, n. 71, di legare la dicotomia tra il non esercizio e l'esercizio dell'azione alla "manifesta" infondatezza della *notitia criminis*.

<sup>148</sup> In termini anche Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 26 ottobre 2022, cit., Sez. II, pag. 4.

<sup>149</sup> G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 44.

quella sorta di “archiviazione processuale”<sup>150</sup> che, finora, *de iure condito* era difficilmente sostenibile<sup>151</sup>.

Relativamente alla nuova **regola di giudizio applicabile all’esito dell’udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere**, è stata operata identica modifica in seno all’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., attuativa del criterio di delega di cui alla lett. *m*) dell’art. 1, comma 9, della legge n. 134 del 2021: alla generale categoria della «*inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio*» ed alle figure specifiche della «*insufficienza*» e della «*contraddittorietà*» degli elementi raccolti finora costituenti regola di giudizio a fini liberatori, il legislatore delegato ha sostituito il parametro della **ragionevole previsione di condanna**, allo scopo di ridurre le ipotesi di rinvio a giudizio<sup>152</sup>. Risulta evidente il mutamento di prospettiva: esattamente come il giudice per le indagini preliminari quando pronuncia archiviazione, il giudice dell’udienza preliminare – il cui giudizio prognostico sugli sviluppi dibattimentali si appalesa ora viepiù rafforzato<sup>153</sup> – pronuncerà *a regime* sentenza di non luogo a procedere «*anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna*». La nuova regola di giudizio dell’udienza preliminare è perfettamente omologata a quella del procedimento d’archiviazione<sup>154</sup>, per cui valgono le considerazioni sopra esposte circa l’approfondimento dei parametri valutativi e dei conseguenti poteri decisorii, qui decisamente implementati: d’ora in poi sembra consentito al giudice dell’udienza preliminare un vaglio più profondo, effettuato con maggior certezza, degli elementi raccolti dalla pubblica accusa, svolgendo una funzione di “filtro” più pregnante circa la fondatezza dell’ipotesi accusatoria, dovendo disporre il rinvio a giudizio dell’imputato soltanto laddove il coacervo probatorio a suo carico abbia una consistenza tale da lasciare prevedere ragionevolmente la condanna all’esito del giudizio, «senza più limitarsi ad una funzione per così dire *notarile* in ordine all’assenza di elementi appena sufficienti a consentire la celebrazione del dibattimento»<sup>155</sup>.

A fattore comune, a livello **intertemporale**, poiché le nuove disposizioni costituiscono tipiche “**regole di giudizio**”, in quanto tali esse trovano immediata applicazione in tutti quei procedimenti pendenti in cui [alla data del 30 dicembre 2022] non si sia ancora pervenuti ad una decisione (a fronte di richiesta di archiviazione depositata entro il 29 dicembre 2022, ovvero in esito ad udienza preliminare svoltasi o da svolgersi successivamente al 30 dicembre 2022,

---

<sup>150</sup> Esemplificando, potrebbe pensarsi all’ipotesi in cui, per il **decorso del tempo**, sia pronosticabile comunque la **prescrivibilità** del fatto, quanto meno in primo grado, laddove cioè non vi sia temporalmente lo spazio, neppure ai fini della soddisfazione degli interessi della costituenda parte civile, per ottenere la condanna, ovvero all’ipotesi relativa alla natura degli elementi di prova spendibili in dibattimento (dichiarazioni di sommari informatori generiche). Possibilista, sul punto, anche il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 26 ottobre 2022, *loc. ult. cit.*, secondo la quale «*l’apertura di orizzonte* a questo tipo di valutazione comporta che spetterà ora all’interprete stabilire se e quali dinamiche, anche processuali (ad es. il decorso del tempo), possano incidere sulla scelta dell’esercizio dell’azione penale. Si tratta di apprezzamento che deve tenere conto ovviamente dei “tempi” che, nello specifico ufficio giudiziario, caratterizzano l’esercizio dell’azione penale, la fissazione della data di udienza, la calendarizzazione della stessa, eccetera. In termini, G. AMATO, *op. ult. cit.*, pag. 65.

<sup>151</sup> Cfr. la delibera del C.S.M. in data 21 dicembre 2021, laddove si escludeva, *de iure condito*, la praticabilità di tale soluzione organizzativa.

<sup>152</sup> Così G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 51, secondo il quale pare che legislatore delegato abbia “codificato” quegli indirizzi pretori più rigorosi che, già fino a oggi, ritenevano che il rinvio a giudizio potesse essere pronunciato solo in presenza di un quadro probatorio “serio”, tale da giustificare una prognosi di probabile condanna del prevenuto. Il che porta a dire che, in virtù del dettato normativo destinato ad essere immediatamente applicato, si dovrebbe plausibilmente optare per l’abbandono dell’opposto indirizzo giurisprudenziale a detta del quale si sarebbe potuto disporre il passaggio al dibattimento in presenza di qualsivoglia situazione probatoria comunque “aperta”, ossia suscettibile di una possibile evoluzione dibattimentale.

<sup>153</sup> In questo senso, a prima lettura, anche D. D’AURIA, *Riforma del processo penale: la nuova disciplina dell’udienza preliminare*, ne *Il Quotidiano Giuridico*, 28 ottobre 2022.

<sup>154</sup> Come si spiega nella Relazione illustrativa, *cit.*, pag. 275, l’eventuale sopravvivenza delle previgenti formule dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen., oltre a poter ingenerare dubbi di conformità con il criterio di delega della lett. *m*) dell’art. 1, comma 9, della legge n. 124 del 2021, «avrebbe creato un non giustificabile disallineamento rispetto alla regola di giudizio in tema di archiviazione».

<sup>155</sup> In termini D. D’AURIA, *loc. ult. cit. o*

ovvero in esito ad udienza predibattimentale di comparizione innanzi al tribunale monocratico svoltasi successivamente al 30 dicembre 2022)<sup>156</sup>.

Rispetto alle richieste di archiviazione già depositate alla data di entrata in vigore del decreto e fondate sulla pregressa regola di giudizio di cui all'abrogato art. 125 disp. att. cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari potrà ben fondatamente applicare i nuovi criteri di giudizio, siccome più ampiamente liberatori, essendo di sua spettanza la valutazione delle cause che giustificano il mancato esercizio dell'azione penale

Sul concetto di pendenza dei procedimenti rispetto ai reati a citazione diretta, vedi *postea* § 18.

### **18. Questioni di diritto intertemporale in materia di nuovi casi di citazione diretta a giudizio (art. 550, comma 2, cod. proc. pen.) e di celebrazione dell'udienza di comparizione predibattimentale (art. 554-*bis* cod. proc. pen.).**

L'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 150, attraverso l'integrale riscrittura del comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., ha esteso il catalogo dei reati per i quali l'esercizio dell'azione penale si realizza nelle forme del **decreto di citazione diretta a giudizio** del pubblico ministero, includendovi fattispecie criminose – individuate dal legislatore delegato tra quelle di non particolare complessità – il cui trattamento sanzionatorio si colloca, in conformità al criterio di delega (art. 1, comma 9, legge n. 134 del 2021), in una forbice edittale massima tra i quattro ed i sei anni di reclusione<sup>157</sup>. Si è correlativamente ridotto, pertanto, il catalogo dei reati per i quali l'esercizio dell'azione penale "passa" dall'udienza preliminare e si è indirettamente allargato anche l'ambito di applicazione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, dato il richiamo dell'art. 168-*bis*, comma 1, cod. pen. all'art. 550, comma 2, cod. proc. pen.

Contemporaneamente il legislatore delegato, allo scopo decongestionante di evitare la celebrazione di dibattimenti inutili e di «consentire una più efficiente organizzazione della fase dibattimentale»<sup>158</sup>, ha istituzionalizzato, con l'inedito art. 554-*bis* cod. proc. pen., un'**udienza di prima comparizione predibattimentale** a seguito di citazione diretta per vagliare sulla corretta applicazione, da parte del pubblico ministero, del criterio sotteso alla decisione di esercitare direttamente l'azione penale nei confronti dell'imputato, tenuta da un giudice (pre)dibattimentale - magistrato-persona fisica del settore penale diverso da quello cui è assegnato tabellarmente il giudizio dibattimentale<sup>159</sup> - chiamato ad operare una pre-valutazione

---

<sup>156</sup> In dottrina, propugnava identica conclusione favorevole all'immediata applicazione temporale del principio dell'«*oltre ogni ragionevole dubbio*», codificato con la nuova formulazione dell'art. 533 cod. proc. pen., in quanto tipica "regola di giudizio", come tale valevole in tutti quei procedimenti in cui non si fosse ancora pervenuti ad una decisione definitiva, F.R. DINACCI, *op. cit.*, pag. 248, secondo cui, peraltro, la catalogazione della nuova disposizione tra le regole di giudizio consentiva il suo immediato utilizzo anche nell'ambito del procedimento di revisione (*ibidem*, nt. 75).

<sup>157</sup> Il legislatore delegato ha inserito nel novellato comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen. reati che, di norma, non richiedono indagini complesse. Come spiega la Relazione illustrativa, sono considerati tali, per esempio, i reati che avvengono in pubblico di fronte ad una pluralità di testimoni, come gli atti osceni in luogo pubblico aggravati (art. 527, comma secondo, cod. pen.), il danneggiamento di cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni pubbliche (art. 635, comma terzo, cod. pen.), l'apologia di delitto (art. 414 cod. pen.), l'istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 cod. pen.); la violazione della pubblica custodia di cose (art. 351 cod. pen.), la bigamia (art. 611 cod. pen.). Vi ha altresì incluso, tra gli altri: l'evasione aggravata da violenza o minaccia (art. 385, comma 2, prima parte, cod. pen.); la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611 cod. pen.), le falsità in monete (artt. 454, 460, 461 cod. pen.), le contraffazioni di pubblici sigilli (artt. 467 e 468 cod. pen.), l'indebito utilizzo, la falsificazione, la detenzione o la cessione di carte credito (art. 493-*ter* cod. pen.), la truffa aggravata (art. 640 cpv. cod. pen.), la frode in assicurazione (art. 642 cod. pen.); l'appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.). Nell'ambito della legislazione speciale, si segnala l'inserimento, tra gli altri, dei reati di: contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*bis* del d.P.R. n. 43 del 1973), falsa attestazione della presenza in servizio e la giustificazione dell'assenza con certificato medico falso (art. 55-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001), istigazione pubblica, proselitismo e induzione all'utilizzo di stupefacenti (art. 82, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990); omessa dichiarazione dei redditi (art. 5, commi 1 e 1-*bis*, d.lgs. n. 74 del 2000).

<sup>158</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 318.

<sup>159</sup> Sui **problemi organizzativo-gestionali** derivanti da tale previsione fortemente "incompatibilizzante", v. C.S.M., parere reso il 22 settembre 2022, secondo il quale «la previsione della celebrazione dell'eventuale dibattimento dinanzi

del compendio accusatorio in funzione di filtro contro le imputazioni "azzardate"<sup>160</sup>, con conseguente proscioglimento dell'imputato in caso di ritenuta assenza *ab origine* di elementi probatori a sostegno di una ragionevole previsione di condanna. Laddove, anche attraverso il contributo argomentativo del contraddittorio, questa previsione non appaia ragionevolmente sostenuta, il giudice dell'udienza predibattimentale dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere *ex art. 554-ter*, comma 1, cod. proc. pen.<sup>161</sup>.

A fronte di tali rilevanti novità procedurali – statisticamente "impattanti" perché i procedimenti a citazione diretta sono (e lo diventeranno viepiù) i più numerosi – in sede di prima applicazione del *novum* normativo, si porrà anzitutto la questione **intertemporale** della sorte dei procedimenti penali relativi a fattispecie di reato che sono state, *a regime*, inserite nel catalogo previsto dall'art. 550, comma 2, cod. proc. pen. ma per i quali, **prima del 30 dicembre 2022**:

- sia stata già esercitata l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio già depositata;  
*oppure*
- sia stata già fissata l'udienza preliminare da parte del giudice per l'udienza preliminare.

Per operare la selezione affidabile degli affari soggetti alla previgente regola di azione sulla *vocatio in ius* (udienza preliminare) piuttosto che alla nuova (citazione diretta), occorre senz'altro avere riguardo all'avvenuto esercizio dell'azione penale alla data del 30 dicembre 2022, da

---

ad un giudice diverso da quello che ha celebrato l'udienza predibattimentale determinerà sin da subito un incremento delle ipotesi di incompatibilità alle quali, in specie nei tribunali di ridotte dimensioni, difficilmente potrà farsi fronte; analogamente, serie difficoltà organizzative scaturiranno dalla necessità di prevedere una o più udienze dedicate alla fase c.d. predibattimentale attese le notorie carenze di personale amministrativo e logistiche, legate anche all'edilizia giudiziaria». Coticché - conclude l'organo di autogoverno - «solo a regime sarà possibile apprezzare in termini positivi l'introduzione della nuova udienza, per il minore carico dibattimentale derivante da un più rigoroso vaglio predibattimentale; nell'immediato, invece, gli uffici giudicanti saranno senz'altro gravati dal non facile compito di adottare soluzioni organizzative e logistiche idonee a fare fronte al nuovo adempimento, delineato, peraltro, per una accresciuta platea di fattispecie di reato».

Per le prime indicazioni di prassi, volte ad "accompagnare" gli uffici giudiziari nella fase di avvio dell'attuazione concreta della riforma, v. Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 20 ottobre 2022, "*L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*", cit., Sez. III, 2.0, ove, tra le questioni relative alle **incompatibilità**, si segnala la necessità della «**rimodulazione del documento tabellare** nella parte relativa all'organizzazione delle udienze monocratiche mercé la previsione di criteri predeterminati di **abbinamento fisso** (ed eventualmente reciproco ove le dimensioni organiche lo impongano) tra il magistrato che è chiamato a celebrare l'udienza *ex art. 554-bis* cod. proc. pen. e quello che sarà investito del compito della celebrazione del dibattimento. Laddove l'organico dei magistrati addetti al rito monocratico lo consenta, sarà opportuno prevedere anche dei meccanismi che permettano una **rotazione periodica** negli abbinamenti. Allo stesso modo, laddove l'ufficio giudiziario sia di dimensioni tali da prevedere più sezioni dibattimentali, appare opportuno che l'abbinamento avvenga tra magistrati inseriti in sezioni diverse, pur privilegiandosi, almeno negli uffici di medie o grandi dimensioni, ove operino criteri di semi-specializzazione nella distribuzione degli affari, l'eventuale omogeneità di materia tra i magistrati in abbinamento. La concentrazione presso il giudice dell'udienza predibattimentale dei compiti di **prevalutazione del compendio accusatorio** (con possibilità di emissione della sentenza di non luogo a procedere) e di definizione del giudizio con rito alternativo, evita che si creino meccanismi d'incompatibilità conseguenti al differente esito dell'udienza predibattimentale nel caso in cui vi siano più imputati citati a giudizio nell'ambito di un unico procedimento. [...] L'adozione di un criterio predeterminato di abbinamento tra giudice dell'udienza predibattimentale e quello del dibattimento vale ad impedire, infine, eventuali ragioni d'incompatibilità nel caso in cui l'interpretazione giurisprudenziale dovesse ritenere ammissibile la riproposizione dinanzi al secondo giudice della richiesta di patteggiamento rigettata dal primo. Specifiche soluzioni dovranno essere adottate per quegli Uffici in cui i magistrati addetti al settore monocratico svolgano anche funzioni di componenti del **tribunale del riesame** in relazione alle procedure di riesame cd. reale. Ovviamente, in questi casi, dovrà provvedersi all'adozione di un modulo organizzativo (necessariamente parametrato sulle dimensioni dell'ufficio) che scongiuri ragioni d'incompatibilità tra i componenti del collegio di questa fase incidentale ed i magistrati del settore monocratico investiti della cognizione predibattimentale e dibattimentale sui medesimi procedimenti. In tali evenienze, un'eventuale soluzione

potrebbe, ad esempio, rinvenirsi nel coinvolgimento, sempre secondo criteri predeterminati, dei giudici per le indagini preliminari (non funzionalmente incompatibili) quali giudici dell'udienza predibattimentale limitatamente alle procedure ove sia impossibile individuare a tal fine un giudice del settore monocratico.» (*ibidem*, pagg. 12 s., enfasi aggiunta).

<sup>160</sup> Così G. MUNIZ, *op. cit.*, pag. 67.

<sup>161</sup> Questa udienza, che sembrerebbe evocare per similitudine l'udienza preliminare e contraddire apparentemente la scelta acceleratoria perseguita attraverso l'ampliamento dello *spatium operandi* della citazione diretta a giudizio, in realtà è stata immaginata con lo spirito di *liberare* la fase di cognizione istruttoria da tutte le cause di rallentamento e di stasi che ostacolano spesso la rapida definizione dell'accertamento dibattimentale. È, quindi, un'udienza destinata a fare ordine, selezione e filtro su ciò che richiede effettivamente una verifica dibattimentale mediante il ricorso alla *cross examination* nella formazione della prova. Resta ferma e preliminare ad assicurare la funzionalità della nuova disciplina la cura che il pubblico ministero saprà comunque assicurare nell'operare la sua selezione tra le scelte di azione e quelle di archiviazione. In termini, Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 20 ottobre 2022, cit., Sez. II, § 2.0, pag. 8.

intendersi come deposito presso la cancelleria dell'ufficio gip/gup della richiesta di rinvio a giudizio.

In forza dei principi di **irretrattabilità dell'azione penale** e del **tempus regit actum** – il quale impone che il regime dispositivo sia quello della fase procedurale già conclusa –, si reputa che, in tali ipotesi, detti procedimenti pendenti dovrebbero comunque proseguire davanti al giudice dell'udienza preliminare già investito del relativo fascicolo, essendo ormai definitiva ed **irrevocabile** detta attribuzione in virtù del deposito della richiesta di rinvio a giudizio (cd. *perpetuatio iurisdictionis*); di contro, potrebbe essere addirittura abnorme l'eventuale restituzione degli atti al pubblico ministero – in sede di udienza o addirittura fuori udienza – in quanto implicherebbe un'indebita regressione del procedimento (arg. ex Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Proc. Rep. Prato in proc. Scarlini e altri, Rv. 283552-01, che ha ritenuto **abnorme**, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-*sexies* cod. proc. pen, la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale *contra legem* e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccezionale, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento)<sup>162</sup>, tanto più che l'adozione di una sequenza processuale complessivamente più garantita – qual è l'udienza preliminare<sup>163</sup> – non può dare luogo ad alcuna lesione del diritto di difesa, offrendo anzi una più pregnante tutela all'imputato (cfr. Corte cost., ord. n. 183 del 2003).

Conseguentemente, tutti i procedimenti per i quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'azione penale è stata esercitata nelle forme di cui all'art. 416 cod. proc. pen. (essendo, fino a tale data, quella la *regula iuris* di azione prevista *ratione temporis*), dovrebbero continuare ad essere trattati mediante il passaggio per l'udienza preliminare<sup>164</sup>. In tal caso - vale la pena ribadirlo - il giudice dell'udienza preliminare dovrà attenersi per l'eventuale emissione della sentenza di non luogo a procedere alla nuova regola di giudizio fissata a seguito della modifica operata sull'art. 425 cod. proc. pen., di immediata operatività (v. *supra* § 17).

Altra questione **intertemporale** riveniente dall'introduzione dell'udienza-filtro innanzi al Tribunale monocratico ex art. 554-*bis* cod. proc. pen. – il cui possibile esito, come visto può essere una sentenza di non luogo a procedere – riguarda l'individuazione dei procedimenti a citazione diretta pendenti alla data del 30 dicembre 2022 per i quali dovrà celebrarsi tale adempimento *predibattimentale*, in luogo di quello *dibattimentale* in senso stretto.

Conformemente al criterio risolutivo sopra individuato, può pervenirsi ad analoga conclusione per quanto concerne i decreti di citazione a giudizio che alla data di entrata in vigore del decreto [ora 30 dicembre 2022] risulteranno già emessi (ancorché in corso di notifica) secondo la previgente disciplina procedurale *ante riforma*. Anche in tal caso, la corretta osservanza del principio *tempus regit actum* implicherebbe l'applicazione della norma processuale vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale allorché il pubblico ministero, sulla base delle

---

<sup>162</sup> Nello stesso senso, a prima lettura, G. AMATO, *Obiettivo creare un filtro "di merito" per evitare dibattimenti inutili*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 41, pag. 74.

<sup>163</sup> Difatti, a differenza di quanto espressamente previsto dall'art. 421 cod. proc. pen. per l'udienza preliminare, all'interno dell'udienza di comparizione predibattimentale introdotta dal novello art. 554-*bis* cod. proc. pen. (come introdotto dall'art. d.lgs. n. 150 del 2022) – non è dato spazio all'ipotesi che l'imputato possa rendere spontanee dichiarazioni o l'interrogatorio, dal momento che, in relazione alle prime, la previsione dell'art. 494 cod. proc. pen. non opera per questa fase del dibattimento (inserendosi dopo l'esposizione introduttiva) e, per il secondo, la ragione di esclusione è collegata al fatto che, trattandosi di attività probatoria, può svolgersi solo nelle forme e nei termini dell'esame previsto dall'art. 503 cod. proc. pen.

<sup>164</sup> In termini Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 20 ottobre 2022, cit., § 3.0, pagg. 8 ss., secondo cui tale soluzione consentirà, da un lato, agli uffici di Procura di non dover provvedere alla riemissione dei decreti di citazione che a quella data risultino già completi e, ove necessario, alla loro rinotificazione alle parti private ed ai loro difensori; dall'altro, consentirà ai dirigenti dei tribunali di prevedere la riorganizzazione delle udienze (con l'inserimento delle udienze di comparizione predibattimentali) a partire da un momento temporale differito.



norme di rito *ratione temporis* applicabili sino al 29 dicembre 2022, abbia però emesso il decreto di citazione a giudizio innanzi al giudice *dibattimentale*.

Problema diverso si porrà, semmai, rispetto alle migliaia di fascicoli per i quali gli uffici di Procura, prima dell'entrata in vigore del decreto [quindi, ora, fino al 29 dicembre 2022], abbiano già avanzato ai locali Tribunali richiesta di determinazione della data dell'udienza dibattimentale ai sensi dell'**art. 160 disp. att. cod. proc. pen.** ai fini dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio (verosimilmente già predisposto in "minuta" sulla base della pregressa modulistica), e non saranno stati "restituiti" alla data del **30 dicembre 2022** in ragione dei notori **ritardi**, frequenti e reiterati (talora di molti mesi, specie negli uffici giudiziari più grandi), dei Tribunali<sup>165</sup>, tali peraltro da determinare una "stasi" nell'esercizio dell'azione penale che incide sul decorso della prescrizione.

Orbene, poiché in questi casi non sarà stata esercitata l'azione penale al 30 dicembre 2022 – e non lo sarà, verosimilmente, per diversi mesi ancora – si potrebbe ritenere che gli uffici di Tribunale dovrebbero evadere le richieste di fissazione dell'udienza dibattimentale inoltrate prima dell'entrata in vigore della riforma "convertendole" in richieste di fissazione dell'udienza di comparizione *ex art. 554-bis cod. proc. pen.* innanzi al giudice dell'udienza predibattimentale designato tabellarmente. Conseguentemente, una volta "restituite" le date, l'ufficio di Procura dovrà curare gli adempimenti preliminari, aggiornare la modulistica con i pertinenti avvertimenti previsti dal novellato art. 552 cod. proc. pen. ed assicurare le notifiche del decreto di citazione (non più per l'udienza dibattimentale come in origine predisposto sulla base della pregressa normativa, bensì) per l'udienza di comparizione predibattimentale, evitando di trasmettere il fascicolo alla cancelleria del giudice prima di aver contezza della regolarità delle notificazioni compiute. Difatti – va rilevato – dalla lettera dell'art. 553 cod. proc. pen., come ora modificato, si evince che il fascicolo per il dibattimento vada formato dal pubblico ministero e da questi trasmesso, unitamente al proprio fascicolo, ed al decreto di citazione dopo la notificazione, con ciò riferendosi, quindi, all'esecuzione dell'intero procedimento notificatorio e non soltanto al suo avvio<sup>166</sup>.

### **19. Questioni di diritto intertemporale in materia di nuove cause di inammissibilità delle impugnazioni e di nuove ipotesi di inappellabilità.**

In tema di **impugnazioni**, come già esposto in precedenza ai fini dell'analisi delle norme di diritto transitorio (v. *retro* § 10), la riforma incide su vari aspetti dell'appello in prospettiva statica, in chiara ottica di deflazione del processo penale di secondo grado.

A tal fine sono state ampliate anzitutto le ipotesi di **inammissibilità** dell'appello: oltre ai nuovi casi previsti dai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 581 cod. proc. pen. cui è stato annesso un apposito regime transitorio (v. *retro* § 10), è stata altresì aggiunta l'ipotesi di

---

<sup>165</sup> Di questo notorio "collo di bottiglia" è ben consapevole il C.S.M. che, con la delibera dell'11 maggio 2016, nell'affrontare i rapporti tra uffici requirenti e giudicanti, in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi, ha stigmatizzato le tempistiche molto lunghe nella fissazione dell'udienza dibattimentale, ritenendo "non conforme al sistema ordinamentale vigente" che la Presidenza del Tribunale, a fronte di richieste di fissazione di udienze monocratiche formulate dalla Procura, le lasci inevase per un tempo superiore a quello che ragionevolmente necessita per i soli profili organizzativi di espletamento delle relative procedure. La delibera, infatti, affrontando il tema delle «determinazioni di alcuni presidenti di Tribunale che unilateralmente non "concedono" (*rectius*: fissano), o non concedono per lungo tempo le date di udienza per i processi a citazione diretta, così non consentendo di fatto l'esercizio tempestivo dell'azione penale da parte del Procuratore della Repubblica di numerosi procedimenti ad indagini concluse», ha affermato così che si tratta «all'evidenza

di un potere che non può essere unilateralmente esercitato in questi termini, sia perché fortemente confliggente con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, sia perché incidente su una fase processuale che non è nella disponibilità del Tribunale, bensì del pubblico ministero, unico *dominus* dell'esercizio dell'azione, che non può ricevere ostacoli o uno stallo per iniziativa di altra autorità, sebbene giurisdizionale». Nel senso che la dilatazione delle ipotesi di citazione diretta per effetto del novellato comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen., ad opera dell'art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, fonda, anche per il futuro, il rischio di ripetersi di tali inaccettabili metodiche operative, v., a prima lettura, G. AMATO, *Obiettivo creare un filtro "di merito" per evitare dibattimenti inutili*, cit., pag. 74.

<sup>166</sup> Nello stesso senso, Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, circolare 20 ottobre 2022, cit., § 3.0, pag. 14.

**inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi**, introdotta dal comma 1-*bis* dell'art. 581 cod. proc. pen., ai sensi della quale «*per ogni richiesta, [siano] enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione*».

L'indicazione dei motivi era già richiesta a pena d'inammissibilità dal comma 1, lett. *d*), dell'art. 581 cod. pen., di cui la nuova disposizione si propone come definizione e specificazione. Evidente la *ratio* della nuova formulazione, volta a disincentivare la presentazione di appelli del tutto generici, volti a stimolare un giudizio sostanzialmente officioso; nell'ottica di valorizzare il principio di parità tra le parti e la terzietà del giudice (art. 111 Cost.), il legislatore delegato qui esige che l'imputato – eventualmente per il tramite del proprio difensore – indichi con precisione al giudice non soltanto i capi e i punti della sentenza appellata di cui chiede una nuova valutazione, ma che con riferimento a ciascuno di essi siano indicate specificamente e puntualmente le doglianze rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato. Tale enunciazione critica deve svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione e deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Come si legge nella Relazione illustrativa, «risulta codificato il requisito della specificità cd. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello»<sup>167</sup>.

Con riguardo al regime **intertemporale** di tale nuova ipotesi d'inammissibilità, l'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 prevede espressamente l'applicabilità dei soli nuovi commi 1-*ter* e 1-*quater* (riguardanti l'incombenza dell'elezione di domicilio per l'imputato presente e per quello assente in primo grado, con contestuale necessità, in quest'ultimo caso, di mandato ad impugnare successivo alla sentenza da impugnare), agli appelli proposti avverso sentenze emesse dopo l'entrata in vigore del decreto (v. *retro* § 10). Data la tassatività della norma transitoria, se ne dovrebbe dedurre, *a contrario*, l'applicabilità dell'inammissibilità per a-specificità dei motivi, disciplinata dal nuovo **comma 1-bis**, non menzionato dall'art. 89, anche agli appelli relativi a sentenze già emesse, nonché a quelli pendenti al momento di entrata in vigore della riforma [cioè al 30 dicembre 2022]; ciò, peraltro, parrebbe anche coerente con la natura definitoria della norma in esame, che si propone come esplicitazione di un precetto già desumibile dall'art. 581, comma 1, lettera *d*), cod. proc. pen.

In secondo luogo, l'odierna riforma ha **ampliato il novero dei provvedimenti inappellabili**. Ne sono previste, in particolare, due nuove ipotesi:

1) l'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. *a*, del d.lgs. n. 150), estende l'inappellabilità alle «*sentenze di condanna per le quali è stata applicata [...] la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità*», ossia il lavoro di pubblica utilità sostitutivo di cui al novello art. 56-*bis* della legge n. 689 del 1981, applicabile dal giudice di primo grado in sostituzione di una pena detentiva di durata non superiore a tre anni;

2) l'art. 428, comma 3-*quater*, cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 23, comma 1, lett. *m*, del d.lgs. n. 150) rende inappellabili le sentenze di non luogo a procedere pronunciate per «*reati*» per cui sia prevista la sola pena pecuniaria, estendendo così l'ipotesi anche ai *delitti* puniti con la pena della multa<sup>168</sup>.

La prima modifica pare assai rilevante poiché con essa si amplia di molto il novero, e soprattutto la rilevanza, dei casi in cui la sentenza di condanna non sarà più soggetta a gravame: non si tratta unicamente dei casi riguardanti contravvenzioni punite con pena pecuniaria, ma anche di contravvenzioni e delitti puniti con pena detentiva potenzialmente non indifferente. Sul piano del diritto **intertemporale**, essa non sembra porre problemi di sorta, posto che il lavoro

<sup>167</sup> Relazione illustrativa, cit., pag. 324.

<sup>168</sup> La previgente formulazione faceva riferimento, invece, soltanto alle «*contravvenzioni*».

di pubblica utilità sostitutivo è stato a sua volta contestualmente introdotto dalla riforma e, quindi, non potrà che riguardare gli appelli proposti dopo la sua entrata in vigore.

Più problematica, invece, dal punto di vista **intertemporale**, è la modifica all'art. 428, comma 3-*quater* cit., rispetto alla quale si potranno porre questioni riguardanti gli atti di appello già proposti – o proponendi fino alla data di entrata in vigore, ora differita, del decreto – sulla base dell'attuale normativa processuale che rende appellabili tali pronunce; giova ricordare che – secondo la dottrina – «il rispetto del principio *tempus regit actum* postula che la perfezione e l'efficacia dell'atto di impugnazione siano valutate facendo riferimento alla normativa vigente al momento in cui lo stesso è stato proposto. Di conseguenza, ogni riforma diretta a limitare o ad ampliare i possibili meccanismi di controllo sulle decisioni giurisdizionali non può in alcun modo riguardare, salvo un'esplicita previsione contraria statuente la retroattività della nuova normativa, gli atti di impugnazione già compiuti prima della sua entrata in vigore»<sup>169</sup>.

Secondo invece la già richiamata giurisprudenza nomofilattica, cui si sono per lo più conformate le sezioni semplici, laddove non sia espressamente regolato – come nella specie – con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio *tempus regit actum* richiede di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in Lista, Rv. 236535-236539, che ha anche aggiunto che l'impugnazione proposta prima dell'abrogazione dell'art. 577 cod. proc. pen. conserva la sua efficacia anche dopo quella data, stante l'assenza di una disciplina transitoria espressa in senso derogatorio dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46; conf. Sez. 1, n. 2133 del 19/12/2007, dep. 2008, cit.; Sez. 1, n. 40251 del 2/10/2007, cit.; Sez. 1, n. 53011 del 27/11/2014, cit.; Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, cit.; Sez. 1, n. 18789 del 06/02/2015, cit.; Sez. 5, n. 10142 del 17/01/2018, cit.; Sez. 6, n. 19117 del 23/02/2018, cit.; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, cit.; Sez. 1, n. 27004 del 29/04/2021, cit.; diff. Sez. 5, n. 15666 del 16/04/2021, cit.; Sez. 5, n. 380 del 15/11/2021, cit.).

Il redattore: Aldo Natalini

Il Vice Direttore  
Gastone Andreazza

Il Direttore  
Maria Acierno

---

<sup>169</sup> Così O. MAZZA, *La norma processuale nel tempo*, cit., pagg. 399 s., ripreso da G. GARUTI, *Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di non luogo a procedere*, in A. SCALFATI (a cura di), *Novità su impugnazioni penali*, cit., pag. 82.